

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0	23.07.2013	Adozione del MOG	CDA	CDA
1	16.04.2016	Aggiornamento a seguito delle modifiche normative attinenti: il nuovo reato di autoriciclaggio, il reato di false comunicazioni sociali ed i nuovi reati ambientali	CDA	CDA

INDICE

PARTE GENERALE		
1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001		8
2 – LA SOCIETÀ SOLMEC S.P.A.		21
3 – IL MODELLO DI SOLMEC S.P.A.		22
3.1 – La Costruzione del Modello	22	
3.2 - LE FONTI DEL MODELLO DI SOLMEC S.P.A.	27	
3.3 – LA FUNZIONE DEL MODELLO	29	
3.4 – DESTINATARI DEL MODELLO	30	
3.5 – MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	31	
4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA		32
4.1 – FUNZIONE	32	
4.2 – REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33	
4.3 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	34	
4.4 – NOMINA, REVOCA, SOSTITUZIONE, DECADENZA E RECESSO	35	
4.5 – ATTIVITÀ E POTERI	36	
4.6 – FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV	39	
5 – SISTEMA DISCIPLINARE		41
5.1 – Principi Generali	41	
5.2 – MISURE DISCIPLINARI	41	
5.2.1 - SANZIONI PER I DIPENDENTI, ANCHE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	42	
5.2.2 - MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	42	
5.2.3 - MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI	43 43	
5.2.4 – MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ODV	45 44	
5.2.5 – MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ODV 5.2.5 – MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/ COMMERCIALI	44	
J.2.3 - IVIISONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI KAPPORTI CONTRATTUALIT COIVINTERCIALI	44	
6 – DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO		44



6.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	45	
6.2- Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori	45	
6.3 - Clausole contrattuali	45	
PARTE SPECIALE	4	<u>7</u>
PREMESSA	4	<u>7</u>
1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS.	231/2001) 4	<u>7</u>
1.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE	47	
1.2 – Aree ed attività a rischio	74	
1.3 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	75	
1.4 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	80	
1.5 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	80	
2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/2	2001) 8	<u>1</u>
2.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE	81	
2.2 - AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO	87	
2.3 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87	
2.4 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	87	
2.5 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	88	
2.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	89	
3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/2001) E DELI	TTI CON	
FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 -	- QUATER	
D.LGS. 231/2001)	8	<u>9</u>
2.1 LDEATLDDESLIDDOSTO, DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISDECIE	89	
3.2 - Aree ed attività a rischio 3.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento	96 97	
3.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	98	
3.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	99	
3.6 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	99	



4 - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STE	<u>KUIVIEN I I</u>	
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001)		100
4.1 - I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	100	
4.2 - Aree ed attività a rischio	105	
4.3 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106	
4.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	107	
4.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	108	
4.6 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	108	
5 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 D.LGS .231/2001)		108
5.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	108	
5.2 - Aree ed attività a rischio	112	
5.3 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	113	
5.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	114	
5.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	114	
5.6 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	114	
6 – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)	_	115
6.1 - I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	115	
6.2 - AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO	139	
6.3 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	142	
6.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	144	
6.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L' ODV	149	
6.6 - ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	149	
7 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIO	<u>LAZIONE</u>	
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25	<u>SEPTIES</u>	
D.LGS. 231/2001)		<u> 151</u>
7.4 DEATH DESCUIDED OF DESCRIPTIONS F 1222-122-122-122-122-122-122-122-122-12	4.54	
7.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE	151	
7.2 – AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO	154	
7.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	157	
7.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	158	



7.5 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	167	
7.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	167	
<u>8 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA</u>		
ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART, 25 OCTIES D.LGS. 231/2001)		168
8.1 - I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	168	
8.2 - Aree ed attività a rischio	212	
8.3 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	212	
8.4 - Protocolli di prevenzione	214	
8.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	216	
8.6 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	216	
9 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS.		
231/2001)		217
9.1 - I REATI PRESUPPOSTO : DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	217	
9.2 - Aree ed attività a rischio	222	
9.3 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	222	
9.4 - Protocolli di prevenzione	223	
9.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	223	
9.6 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	223	
10 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART	. 25	
•	<u>. 23</u>	
DECIES D.LGS. 231/2001)		224
10.1 REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE	224	
	225	
10.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento	225	
	226	
10.5 - ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	226	
11 – REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001)		226
11.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE	226	
11.2 – AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO	250	



11.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	251	
11.4 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	253	
11.5 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	255	
11.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	255	
12 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25		
DUODECIES D.LGS. 231/2001)		<u> 255</u>
12.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLA FATTISPECICE	256	
12.2 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	257	
12.3 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	257	
12.4 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	257	



PARTE GENERALE



1 - Il decreto legislativo 231 del 2001

Su delega legislativa¹ il Governo italiano ha emanato una legge di portata storica in quanto per la prima volta ha costruito e riconosciuto il principio – assolutamente rivoluzionario per lo stato

¹ All'art. 11 della legge n. 300/2000 il legislatore italiano delegava il Governo "ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, Associazioni od Enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale" in recepimento dei principi enunciati a livello europeo (Convenzione di Bruxelles del 26/7/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26/5/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri; Convenzione OCSE di Parigi del 17/2/1997 che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare). Dal punto di vista della politica criminale vi erano molteplici istanze che premevano per l'introduzione di regole



italiano da sempre improntato al dogma espresso nel noto brocardo latino secondo cui "societas delinquere non potest" – di <u>una responsabilità diretta ed autonoma</u> di entità giuridiche in caso di commissione di determinati reati (detti reati presupposto) da parte delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell'entità giuridica stessa.

Si tratta di una responsabilità che - sebbene sia stata etichettata dalla legge come amministrativa – trae origine dal tentativo o dalla commissione di un fatto di reato (da parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto dell'Ente) e viene accertata dal Giudice Penale nel corso e con le garanzie del processo penale: si tratta quindi di una responsabilità punitiva collocata in un ambito prettamente penalistico. Sul punto la Cassazione, sez. Il penale n. 3615/2005, ha affermato: "il d.lgs. 231/2001 sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta, con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma 'societas delinguere non potest'".

Perché sia configurabile una responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 devono ricorrere cumulativamente determinati presupposti di natura oggettiva e soggettiva.

Quanto ai criteri di imputazione oggettiva è necessario:

a) che venga commesso uno dei reati rientranti nella categoria (in continua espansione) dei c.d. "reati presupposto" ossia quelli espressamente e specificatamente indicati nello stesso decreto legislativo agli articoli 24 e 25 cui si fa espresso rinvio. Sul punto è necessario però fare qualche osservazione. Nell'originaria versione del decreto i reati presupposto comprendevano solo alcuni delitti commessi nei confronti della p.a. e contro il patrimonio purché commessi ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico e così ad esempio il reato di malversazione ai danni dello Stato, di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, concussione, corruzione etc. Nel tempo il "catalogo dei reati presupposto" di cui al d.lsg 231 è stato poi progressivamente ampliato con autonomi interventi legislativi del Parlamento.

che prevedessero forme di responsabilità degli Enti Collettivi, al di là delle esigenze di collaborazione e di integrazione con i sistemi normativi degli altri Stati della Comunità, essendo ormai pacifico il moltiplicarsi a dismisura delle manifestazioni di reato da parte di soggetti aventi una struttura organizzata e complessa.



In particolare:

- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 ((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)). (GU n.224 del 26-9-2001) convertito nella Legge 23 novembre 2001, n. 409 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro. (GU n.274 del 24-11-2001) che ha introdotto l'art. 25 bis e successive modificazioni apportate conLegge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (GU n.176 del 31-7-2009 Suppl. Ordinario n. 136);
- Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.(GU n.88 del 15-4-2002)che ha introdotto l'art. 25 ter e successive modificazioni apportate con Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. (GU n.301 del 28-12-2005 Suppl. Ordinario n. 208);
- <u>Legge 14 gennaio 2003, n. 7</u> Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU n.21 del 27-1-2003)che ha introdotto l'art. 25 quater;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 Misure contro la tratta di persone. (GU n.195 del 23-8-2003)
 che ha introdotto l'art. 25 quinquies e successive modificazioni apportate con
 Legge 6 febbraio 2006, n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet. (GU n.38 del 15-2-2006);
- <u>Legge 18 aprile 2005, n. 62</u> *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n.96 del 27-4-2005 Suppl. Ordinario n. 76)* che ha introdotto l'**art. 25 sexies;**



- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. (GU n.14 del 18-1-2006)che ha introdotto l'art. 25 quater1;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. (GU n.85 del 11-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 91)che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad una serie di reati transnazionali;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n.185 del 10-8-2007) che ha introdotto l'art. 25 septiese successive modificazioni apportate con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 Suppl. Ordinario n. 108);
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU n.290 del 14-12-2007 Suppl. Ordinario n. 268) che ha introdotto l'art. 25 octies;
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU n.80 del 4-4-2008 Suppl. Ordinario n. 79)
 che ha introdotto l'art. 24 bis;
- <u>Legge 15 luglio 2009, n. 94</u> *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (GU n.170 del 24-7-2009 Suppl. Ordinario n. 128)*che ha introdotto l'**art. 24 ter;**
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (GU n.176 del 31-7-2009 - Suppl.



Ordinario n. 136)
che ha introdotto l'art. 25 bis1 e l'art. 25 novies;

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (GU n.188 del 14-8-2009) che ha introdotto l'art. 25 decies;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni che ha apportato una modifica alla l. 116/2009 ed ha introdotto l'art. 25 undecies;
- Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU n.172 del 25-7-2012) che ha introdotto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13.11.2012) che ha introdotto all'interno dell'art. 25 due nuovi reati e cioè il reato di cui all'art. 319 quater c.p. "induzione indebita a dare o promettere utilità" ed il reato di cui all'art. 2635 c.c. "corruzione tra privati".

Come si vede il legislatore non ha mai smesso di ampliare il "catalogo dei reati 231" che si può a buon diritto definire come una categoria in continua espansione (si parla molto e da tempo dell'introduzione dei reati finanziari che probabilmente avverrà entro breve ed avrà delle ricadute molto importanti anche per le aziende di dimensioni più piccole). E' evidente dunque che, data l'ampiezza del catalogo dei reati presupposto, pressoché ogni realtà aziendale dalla più semplice alla più complessa è esposta al rischio che vengano commessi



degli illeciti penali rientranti nel novero di cui al d.lgs con conseguente sua responsabilità autonoma e diretta.

- b) Che il reato sia commesso da parte di persone determinate normativamente qualificate e cioè:
 - 1) Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - 2) Da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso;
 - 3) Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti che precedono.
- c) Che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: per "interesse" si intende il calcolo da parte della persona fisica di finalizzare la commissione del reato alla creazione di un'utilità per l'Ente a prescindere dal fatto che ciò in concreto avvenga. L'interesse va quindi valutato a monte (o ex ante) proprio per rilevare se la persona fisica che ha posto in essere la condotta criminosa si sia prefigurata la prospettiva di far acquisire utilità per l'Ente. Per "vantaggio" invece si intende il beneficio oggettivamente prodotto dall'illecito e conseguito dall'Ente come conseguenza di uno dei reati presupposto. Per vantaggio non si intende solo un'utilità economica ma un qualsiasi beneficio come ad esempio l'acquisizione di utilità strategiche, di mercato o di una posizione di superiorità concorrenziale. La valutazione della sussistenza del vantaggio va fatta ex post.

Quanto al criterio di imputazione soggettiva esso coincide con la colpevolezza intesa come rimproverabilità soggettiva nel senso che il fatto di reato dovrà corrispondere alla politica aziendale o derivare da una colpa di organizzazione ossia da una colpa specifica dell'Ente. In altre parole la colpevolezza dell'Ente si configura o quando il reato commesso da un organo o da un sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale oppure quando è conseguenza del fatto che l'Ente non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati del tipo di quello che si è verificato o vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati del potere di controllo (colpa di organizzazione). Appare utile riportare le espressioni usate nella Relazione Governativa a proposito dei criteri di imputazione soggettiva: "I criteri di imputazione non svolgono solo una funzione di filtro della responsabilità; non rispondono cioè esclusivamente ad una seppur importante logica di garanzia. Essi adempiono ad una importante ed insostituibile funzione



preventiva. Ancorare il rimprovero dell'Ente alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi significa motivarlo all'osservanza degli stessi e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo".

L'introduzione del reato colposo nel sistema del decreto Legs. 231 (art. 25 septies) in assenza di qualsiasi disposizione volta ad armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente – come sin qui configurata – con il nuovo archetipo di reato ha posto una serie di problemi di compatibilità di non facile soluzione.

La struttura tradizionale dell'addebito per "colpa di organizzazione", da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente, deve infatti dal 2008 in poi misurarsi con reati (quelli colposi appunti) i cui elementi identificativi e le cui modalità di realizzazione sono ben diverse rispetto a quelle tipiche dei reati fino all'epoca recente presi in esame per la costruzione del modello.

La non facile armonizzazione riguarda, in primo luogo, la necessaria sussistenza di un *interesse o di un vantaggio* dell'ente in relazione alla commissione del reato. Ma il punto più problematico è che il criterio di esenzione della responsabilità indicato al punto c) (ossia la dimostrazione che il fatto è stato commesso dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'ente nell'ambito della propria organizzazione – aderisce perfettamente al paradigma del reato doloso ma non si attaglia ad una fattispecie di reato posto in essere "contro l'intenzione".

La giurisprudenza (Tribunale Penale di Trani, sezione Molfetta, 15/1/2010) ha superato il problema ritenendo che la compatibilità possa essere affermata anche in relazione al paradigma del reato colposo in quanto bisogna riferire l'intenzione non all'evento ma alla condotta (e quindi per quanto qui interessa al mancato rispetto della normativa antinfortunistica).

Va ritenuto che in tal caso l'ente per poter andare esente da responsabilità debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

Va poi precisato che la colpa di organizzazione è stata configurata dal legislatore in due modi differenti (vedi art. 6 e 7 del D.Lgs): nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale la colpa di organizzazione dell'Ente è presunta e spetterà quindi all'Ente fornire la prova contraria di ciò (inversione dell'onere della prova); nel caso invece in cui il reato sia stato



commesso da un "sottoposto" dovrà essere l'accusa a provare il deficit organizzativo ossia l'assenza della doverosa vigilanza e controllo che i soggetti in posizione apicale devono attuare nei confronti dei sottoposti². In sostanza nella prima ipotesi la colpa di organizzazione si presume e spetterà all'Ente dimostrare di essersi dotato di un idoneo modello organizzativo (che quindi è stato fraudolentemente eluso), mentre nella seconda ipotesi spetterà all'accusa il compito di dimostrare l'inosservanza degli obblighi di vigilanza e controllo. Dunque in quest'ultimo caso (ossia reato presupposto commesso da soggetti "subordinati") l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi non costituisce l'unica forma di esonero di responsabilità, potendo riscontrarsi l'assenza di culpa in vigilando anche in mancanza degli stessi.

Deve infine essere precisato che la Responsabilità dell'Ente, sebbene tragga origine dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, è del tutto autonoma sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli ar2. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

Il Decreto disciplina altresì il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

² La ragione di questo diverso regime è da rinvenirsi nella diversa posizione delle due tipologie di soggetti nell'ambito della gerarchia aziendale: si ritiene che in caso di reato commesso da soggetto subordinati la volontà criminale degli stessi non possa essere ricondotta direttamente in capo all'Ente (come nel caso invece dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale che sono organi dell'Ente), essendo a tal fine necessaria l'inosservanza da parte dei soggetti a ciò tenuti degli obblighi di vigilanza.



In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

In presenza di determinati presupposti (e precisamente: 1) gravi indizi di responsabilità dell'ente; 2) concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa indole di quelli per cui si procede) possono essere disposte delle misure cautelari. Le misure cautelari possono essere o le sanzioni interdittive (di cui al punto b che segue) o il sequestro preventivo e conservativo. Si tratta di misure molto pesanti che, potendo essere disposte subito dopo la formulazione del capo di imputazione e quindi ben prima della condanna, possono avere degli effetti disastrosi ed irreparabili per l'azienda.

In caso di condanna possono essere comminate:

a) Sanzioni pecuniarie;



- b) Sanzioni interdittive ossia l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) La confisca anche per equivalente;
- d) La pubblicazione della sentenza.

Si è visto in precedenza che se ricorrono i presupposti oggettivi (commissione di un reato presupposto da parte di un organo o di un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente) l'Ente è responsabile se il reato che è stato commesso rientra in una decisione aziendale o è conseguenza del fatto che l'Ente non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati del tipo di quello che si è verificato o vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati del potere di controllo.

Ecco quindi che emerge la funzione del modello di organizzazione (o modello 231 come comunemente viene chiamato): oltre alla funzione preventiva avuta in mente dal legislatore³, dotarsi di un idoneo modello di organizzazione – prima che il reato presupposto venga commesso⁴ - consente all'Ente di andare esente da responsabilità.

Ovviamente per valere come esimente il modello deve attuare correttamente tutti i requisiti normativamente previsti dal combinato disposto degli art. 5, 6 e 7 i quali concorrono imprescindibilmente a formare il modello.

Secondo il d.lgs. 231/2001 il modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

• Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

⁴ Il modello 231 potrebbe essere posto in essere anche dopo la commissione di un reato presupposto e quindi dopo l'esercizio dell'azione nei confronti dell'Ente ma in questo caso il modello realizzato – secondo le indicazioni e le volontà del Giudice – potrebbe servire solo a ridurre le sanzioni (non ad escludere la responsabilità) ed avrebbe dei costi assai importanti.



³ Ossia quella di creare una congrua armatura di prevenzione per contrastare l'accadimento dei reati presupposto nell'esercizio della propria attività di impresa.

- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Accanto e a necessaria integrazione e specificazione dei suddetti scarni e generici requisiti normativi bisogna guardare alla dottrina, alle linee guida delle associazioni di categoria e soprattutto alla giurisprudenza per capire come debba in concreto essere costruito un modello per superare il vaglio di idoneità⁵.

Senza pretese di completezza ma solo a titolo indicativo un modello per essere idoneo (valutazione che ovviamente in caso di inchiesta è di esclusiva competenza del magistrato⁶) deve⁷:

- essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica e concreta: ecco perché non sarebbero di alcuna utilità dei modelli prestampati o standard; ed infatti da un'analisi delle decisioni emanate fin'ora non sono stati riconosciuti come Modelli né è stato espresso giudizio di idoneità a software con schemi precostituiti, a check list e persino a codici etici ancorchè allargati e fatti sottoscrivere dal management;
- prevedere che i componenti degli organi di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;

⁷ Quello che viene di seguito riportato è il c.d. "decalogo 231" tratto *a contrario* dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano.



⁵ Sul punto molto importante è la sentenza del Tribunale di Milano del 17/11/2009 che per la prima volta ha riconosciuto l'idoneità di un modello di organizzazione riconoscendogli funzione esimente.

⁶ Il Magistrato dovrà operare un giudizio *ex ante* sull'idoneità del modello (prognosi postuma) ove esistente valutando quale fosse la situazione prima della *notizia criminis* essendo evidente che se si limitasse a giudicare *ex post* ogni modello sarebbe di per sé inadeguato.

- prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento;
- differenziare tra attività rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree a rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- prevedere i contenuti di idonei corsi di formazione, l'obbligatorietà della loro frequenza e controlli sulla qualità dei corsi;
- prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando ricorrano circostanze particolari;
- prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali che non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare violazioni e reati;
- prevedere controlli a sorpresa e controlli di routine nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, dirigenti, etc. di riferire all'ODV notizie rilevanti e relative alla vita dell'Ente, a violazioni di modello o alla commissione di reati;
- contenere protocolli di comportamento specifici e concreti: sono proprio i protocolli specifici che costituiscono "l'anima" del modello.

Il Modello 231 consiste dunque in un sistema articolato di protocolli e di regole comportamentali che permettano di verificare la compatibilità delle scelte organizzative (e delle modalità attraverso cui le decisioni vengono prese) con i criteri di cui alle norme che regolano le varie aree ed in particolare con i diversi complessi normativi obbligatori e cogenti (come ad esempio quelli che disciplinano l'organizzazione societaria ed aziendale, la tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, la tutela della privacy, la tutela dell'ambiente ed altre normative obbligatorie per l'esercizio dell'attività di impresa).

Il modello 231 quindi non è e non deve essere interpretato come un'intromissione del legislatore nelle scelte organizzative dell'impresa le quali sono e rimangono proprie dell'imprenditore: esso è uno strumento di gestione ed organizzazione che consente all'impresa di avere una sua costante e continua organizzazione di risk management.

Il modello 231 è dunque un sistema integrato di prevenzione costituito da specifici presidi autorizzativi, sistemi decisionali e procedure operative in grado di mitigare il rischio di commissione



di reati, riducendo la possibilità che essi si verifichino e l'impatto connesso alla loro eventuale realizzazione. Esso quindi deve prevedere:

- segregazione delle funzioni;
- sistema di deleghe e poteri;
- meccanismi autorizzativi;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- flussi informativi continui.

In conclusione dunque tirando le somme di quanto si è detto in precedenza, si può dire che i vantaggi per un impresa di dotarsi del modello 231 sono:

- l'esenzione di responsabilità (in caso di modello valutato idoneo);
- una costante e continua organizzazione di *risk management* che consente di ottimizzare l'organizzazione e migliorare l'efficienza gestionale;

Vanno però fatte altre due considerazioni di rilevante importanza.

In primo luogo la decisione di identificare il rischio reato e gestirlo al fine di ridurre la possibilità che il relativo evento si verifichi rientra in una politica che deve necessariamente essere definita dai vertici amministrativi dell'ente in virtù delle disposizioni codicistiche in materia di adeguatezza amministrativa (art. 2381, comma V, c.c. e 2403 c.c.; e, con riferimento alle società quotate, art. 149 TUF). Nell'ambito del più ampio dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392, comma primo, c.c.) in capo agli amministratori si configura un vero e proprio obbligo quantomeno di verificare l'esposizione al "rischio 231" della società amministrata. Sono ormai numerose le sentenze di merito che hanno ravvisato la sussistenza – in capo agli amministratori delle società di capitali che abbiano omesso l'adozione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 - della responsabilità per i danni subiti dalla società a causa della mancata attivazione del presidio special preventivo.

In secondo luogo anche se dal punto di vista legislativo l'adozione del modello è un onere – e non un obbligo – sempre più di frequente enti pubblici o altre istituzioni (come ad es. istituti di credito e società di factoring) richiedono obbligatoriamente ai loro interlocutori l'adozione del modello 231, che quindi viene a porsi come obbligatoria per la sopravvivenza stessa della società.

Sempre più di frequente, inoltre, all'interno dei contratti stipulati con i terzi, gli enti richiedono in maniera tassativa l'accettazione della c.d. "clausola 231" in base a cui il soggetto contraente dichiara di aver preso visione dei contenuti del modello e del codice etico della società, di



impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate ed a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, a pena di risoluzione dell'accordo oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

E queste tendenze sono in continua espansione.

2 – La società Solmec S.p.a.

La società Solmec S.p.a., fondata nel 1960, costruisce caricatori gommati, cingolati e su postazione fissa i quali vengono utilizzati nelle acciaierie, nelle aziende di recupero dei materiali ferrosi e non, nelle segherie, nelle aziende per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, nel settore delle autodemolizioni, nelle concerie, in scali ferroviari e portuali ed ovunque sia necessario movimentare materiale.

Nata per soddisfare le esigenze delle aziende del Nord Italia, oggi la società opera in molti paesi a livello mondiale, europei ed extraeuropei, occupando la posizione di leader nel mercato nazionale ed assumendo una posizione di rilievo nel mercato europeo.

Il sistema di corporate *governance* della società è così articolato:

- Assemblea: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge;
- Consiglio di Amministrazione: è composto da quattro membri, azionisti, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli riservati per legge all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ripartire le diverse funzioni aziendali in considerazione delle capacità tecniche e dell'area funzionale di competenza del singolo amministratore come risulta dal sistema di deleghe denominato GOVERNANCE AZIENDALE;
- Collegio Sindacale: la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti;
- Controllo contabile: il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



3 – Il Modello di Solmec S.p.a.

Solmec S.p.a ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della società, delle aspettative dei propri a fornitori e clienti nonchè del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Solmec S.p.a. ha inteso procedere alla sua realizzazione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (mappatura dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria ed al Codice Etico di Solmec .

3.1 – La Costruzione del Modello

Di seguito verranno brevemente descritti i momenti in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio sulla cui base si è dato corso alla predisposizione del modello.

Fase Prima - Analisi conoscitiva ed acquisizione documentale

Nella prima fase sono stati richiesti all'Ente tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per comprendere la realtà societaria ed aziendale anche in una prospettiva "storica" ivi incluse le notizie in merito a procedimenti penali ed amministrativi e relativi provvedimenti⁸.

⁸ Tali ultime notizie sono state valutate per l'esame della propensione al reato e per il giudizio prognostico sulla probabilità di ripetizione di comportamenti reato, per la valutazione sulla pericolosità e quindi in merito alla scelta ed al la graduazione delle misure cautelari ed anche di eventuali attenuanti da parte dei magistrati (vedi ad esempio sul punto



22

Per la precisione sono state richieste informazioni e documenti relative a:

- 1. Tipo di Ente e sua qualificazione giuridica (es. visura camerale aggiornata, atto costitutivo e statuto);
- 2. Tipo di attività svolta;
- 3. Sede e luoghi di svolgimento dell'attività;
- 4. Sistema di amministrazione in atto (verbali delle delibere assembleari);
- 5. Legale rappresentanza;
- 6. Esistenza di deleghe organiche di poteri;
- 7. Esistenza di direttori generali;
- 8. Eventuali procure speciali;
- 9. Organi di controllo istituzionali;
- 10. Organigramma societario;
- 11. Organigramma aziendale;
- 12. Organi di controllo aziendale;
- 13. Modalità di svolgimento di ciascuna attività e di ciascun processo;
- 14. Esistenza di attività in appalto o contratto d'opera all'interno dell'azienda e di appalti o subappalti all'esterno dell'azienda;
- 15. Verifica esistenza di un documento programmatico di sicurezza (anche se non più obbligatorio) e regolamento informatico;
- 16. Verifica modalità di gestione Tutela ambientale;
- 17. Programmi di formazione ed erogazione degli stessi;
- 18. Verifica dell'esistenza di un sistema organizzativo formalizzato in atto (es. esistenza di mansionari, di procedure formalizzate, di prassi, di codici etici e comportamentali, di sistemi di verifica e controllo etc.)

Ordinanza Gip – Tribunale di Milano 20.09.2004: "...dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell'ente – cioè delle sue vicende, anche giudiziarie, passate....il Modello deve dunque necessariamente tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per la individuazione dei fattori di rischio"). E' quindi di fondamentale importanza, ai fini della redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, tenere tali dati in particolare considerazione.



Per quanto concerne in particolare la prevenzione dei reati di cui agli art. 589 e 590, comma 3, c.p. commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza del lavoro (modello 231 integrato con l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) si è provveduto a richiedere informazioni e documenti relativi a :

- 19. Organigramma dei soggetti della sicurezza;
- 20. deliberazione con la quale l'Ente definisce e dispone la propria politica aziendale per la sicurezza;
- 21. deliberazione con la quale il CDA ha individuato la persona fisica del Datore di Lavoro;
- 22. Modalità di formazione ed attuazione delle decisioni del Datore di lavoro nell'organizzazione dell'attuazione della tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
- 23. Eventuali deleghe formali relative allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza sul lavoro;
- 24. DVR ed allegati integrativi concernenti l'analisi dei rischi per la sicurezza, valutazione dei rischi e le specifiche misure di prevenzione;
- 25. Svolgimento di attività di appalto, contratti d'opera o altri servizi od opere all'interno dell'azienda (in particolare verifica esistenza DUVRI);
- 26. Contratti di somministrazione o appalto o d'opera per attività svolte dall'azienda presso soggetti terzi;
- 27. Regole e/o modalità di gestione delle risorse finanziarie da destinarsi alla tutela della salute e della salute e della prevenzione antinfortunistica;
- 28. Eventuali mansionari o procedure previste per vari soggetti per l'attuazione dei compiti concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 29. Documentazione relativa a denunce infortuni, report e segnalazioni in merito a "quasi infortuni", verbali di procedimenti ispettivi (SPISAL ASL), rapporti delle Autorità, prescrizioni e disposizioni degli Organi di Vigilanza.
- Fase seconda Interviste e colloqui con i soggetti di vertice ed i responsabili di funzioni

 Nella seconda fase si è proceduto all'acquisizione delle medesime informazioni di cui sopra supportati da apposite check list redatte dopo ed in considerazione anche l'analisi documentale direttamente dai soggetti operanti nella società al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto e le modalità di comportamento poste di fatto in essere da ciascun soggetto.



Il ciclo di interviste e colloqui è stato di fondamentale importanza non solo per avere una fotografia della realtà aziendale al di là di quelle che sono le risultanze documentali ma anche per raccogliere elementi utili per la successiva formalizzazione dei protocolli di prevenzione.

Il quadro della <u>situazione reale in atto nell'organizzazione</u> che è emerso dal raffronto tra i dati rilevati dai documenti esaminati e le notizie ricavate a mezzo delle interviste ha costituito il fondamento degli elementi da valutare per riscontrare le non conformità alle norme obbligatorie in base al principio di effettività (detto anche di sostanzialità riconosciuto ormai unanimemente dalla giurisprudenza).

Fase terza – analisi del rischio reato presupposto (Risk analysis)

Nella terza fase si è proceduto a raffrontare le risultanze di quanto sopra (ossia il tipo di attività svolta dall'Ente, l'organizzazione e la struttura aziendale dello stesso nonché i comportamenti tenuti dai vari soggetti responsabili di funzioni e di processi nella realtà di fatto) alle singole fattispecie di reato presupposto.

All'esito di questo raffronto sono venuti in luce i soggetti che possono commettere i reati e le funzioni /aree sensibili e vulnerabili alle varie tipologie di reato presupposto.

Si è poi provveduto, dove possibile, a fare una valutazione di rischio circa il potenziale verificarsi dei vari reati presupposto. I parametri che sono stati utilizzati nella valutazione del livello di rischio sono stati il grado di probabilità dell'evento (P) ed i livelli di controllo gestionale (R) i quali sono inversamente proporzionali diminuendo la probabilità di verificazione di un evento di reato quanto più si è in presenza di un processo procedurizzato e tracciabile. Rispetto alla metodica FMEA (Failure modes and effects analysis)⁹ si è scelto quindi di non considerare il parametro della gravità dei reati considerandoli tutti ugualmente gravi.

E' stato poi stabilito il livello di rischio accettabile, quello rilevante e quello critico.

La Risk analysis è stata quindi recepita in apposito documento ed illustrata punto per punto ai membri del CDA.

> Fase guarta – la redazione del modello

⁹ La metodica FMEA ha origine negli anni '50 negli Stati Uniti d'America e fu ideata per individuare le possibili cause di guasto e le potenziali conseguenze nelle missioni militari. Estesa all'ambito aerospaziale è stata poi applicata, con correzioni e modifiche, a tutti i settori in cui si rendeva necessaria una valutazione del rischio (es. settore automobilistico, sicurezza aziendale, valutazione degli impatti ambientali). Detta metodica calcola l'indice di rischio sulla base di tre parametri: 1) la probabilità di accadimento dell'evento; 2) la gravità dell'evento; 3) la misura di controllo del processo secondo la seguente formula: IR = PxGxR.



Nella quarta fase si è proceduto all'elaborazione del presente modello di organizzazione e gestione.

Esso è suddiviso in due parti: una parte generale ed una parte speciale.

La parte generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001, una breve descrizione della società e dell'attività che essa svolge, l'indicazione delle fonti, delle finalità, delle tecniche di redazione, dei destinatari, dell'ambito di applicazione e dei principi per la modifica del modello adottato da Solmec S.p.a., i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del modello e di formazione del personale.

La parte speciale è suddivisa in dodici sezioni in relazione alle diverse categorie di reato contemplate nel decreto legislativo 231/2001 e ritenute rilevanti per l'attività di Solmec S.p.a.

La parte speciale è stata costruita premettendo una descrizione dei reati presupposto con un'analisi delle fattispecie delittuose limitata a quelle ritenute applicabili a Solmec S.p.a.; si è poi passati all'individuazione delle aree e delle attività a rischio della commissione dei suddetti reati per poi indicare i protocolli comportamentali – generali e specifici – adottati da Solmec per la prevenzione di detti reati.

Contestuale e funzionale alla redazione del modello è stata l'elaborazione, il recepimento, la revisione e la sistemazione delle procedure comportamentali che indichino chi fa che cosa, come lo fa, chi lo può sostituire, chi controlla e come e da chi ne è garantita la tracciabilità.

La messa a punto dell'insieme delle procedure è stato l'esito di un accurato e complesso lavoro di equipe tra i consulenti, i vertici aziendali ed i responsabili delle varie funzioni coinvolte: in alcuni casi sono state recepite, con qualche modifica, procedure già esistenti; in altri casi sono state semplicemente formalizzate prassi già seguite all'interno dell'azienda; in altri ancora sono state introdotte delle procedure prima non esistenti in tutto o in parte ma comunque con la collaborazione dei soggetti tenuti a rispettarle (o quanto meno a farle rispettare). Ciò in quanto si è fermamente convinti che una procedura confezionata ed imposta dall'esterno, per quanto perfetta, rischi o di non essere effettivamente seguita (facendo venire meno la funzionalità



stessa del modello) o di ingessare/ rallentare l'attività e l'organizzazione aziendale (laddove il modello si pone anche come strumento ed occasione di miglioramento della gestione).

Le procedure costituiscono "l'anima" del presente modello anche se dal punto di vista formale sono ad esso esterne essendo solo richiamate dalle varie parti speciali nelle quali vengono in considerazione. Ciò consente di rivederle, modificarle e/o sostituirle in tempi rapidi e senza formalità di procedure in maniera tale che esse rispettino le esigenze della società e ne seguano il divenire.

Nei casi in cui non è stato possibile proceduralizzare l'attività a rischio, sono state enunciate regole di condotta ed è stato fatto un rinvio al Codice Etico: dette enunciazioni e rinvii devono essere ritenuti ad ogni effetto parte integrante del modello.

3.2 - Le Fonti del Modello di Solmec S.p.a.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Solmec S.p.a. è una società commerciale che aderisce a Confindustria.

Confindustria, in data 31 marzo 2008, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001".

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Giuda, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto"

Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area di attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
- codice etico: il sistema di controllo preventivo si deve fondare sull'adozione di principi etici,
 i quali possano scongiurare la commissione dei Reati



- sistema organizzativo: il sistema organizzativo, al fine di risultare funzionale al modello, deve essere formalizzato e chiaro, in particolar modo per quel che attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo;
- regolamentate prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio. Un esempio specifico di separazione dei compiti finalizzata al controllo è rappresentato dall'area della gestione finanziaria, laddove il controllo avviene attraverso i consolidati sistemi della pratica amministrativa, con particolare attenzione ai flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali;
- chiari poteri autorizzativi e di firma: è necessario che questi poteri siano assegnati coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali, e contengano una precisa indicazione dei limiti di spesa;
- sistemi di controllo e gestione: : l'ente deve determinare adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di risk assessment riferibili alle singole funzioni aziendali. Questo sistema deve essere in grado di segnalare nel più breve tempo possibile l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione: per l'effettivo funzionamento del modello, redatto tenendo conto delle peculiarità dell'ente, occorre che il codice etico, il modello stesso, nonché tutti gli altri strumenti come i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto ciò che renda più trasparenti le attività dell'ente siano portati a conoscenza del personale e di tutti i destinatari del Decreto. Parte integrante e fondamentale del modello è inoltre rappresentata dalla formazione del personale che agisce nelle aree a rischio, al fine di rendere palesi le motivazioni e le finalità che ispirano le regole fissate nel modello organizzativo.



Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- b) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- c) documentazione dei controlli;
- d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- e) individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Nella predisposizione del proprio modello Solmec S.p.a. si è inoltre ispirata ai principi ed alle regole sostanziali sanciti dal Codice Etico Solmec.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che Solmec S.p.a. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, Organi sociali, Consulenti e Partners.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione Solmec S.p.a. ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.lgs. 231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria;
- del Codice Etico di Solmec S.p.a.

3.3 – La funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.



I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Solmec S.p.a., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire a Solmec S.p.a di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.4 – Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Solmec S.p.a.;
- i dipendenti di Solmec S.p.a., anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- i Consulenti e in generale tutti coloro che operano in nome e per conto o su mandato di Solmec S.p.a., pur non appartenendo al personale della società;
- eventuali ulteriori categorie di soggetti espressamente e di volta in volta individuate di
 concerto tra gli amministratori delegati e l'organismo di Vigilanza in considerazione dei
 rapporti giuridici e dell'attività svolta nei confronti della società.



3.5 – Modifiche ed aggiornamenti del modello

Il Modello organizzativo per essere efficace deve essere periodicamente modificato in funzione dell'andamento della società, degli sviluppi aziendali e delle evoluzioni normative.

L'opportunità di modificare parte del modello o di attuare una revisione generale deriva da:

- una segnalazione interna da parte delle funzioni deputate all'attuazione dei protocolli/procedure;
- difformità rilevate in sede di audit;
- indicazioni di terzi;
- aggiornamento dell'analisi dei rischi di reato;
- nuove previsioni normative;
- eventi/reati "scampati" e reati accaduti.

In particolare le modifiche alla parte generale devono essere apportate nel caso in cui:

- a) siano modificate le logiche funzionali nell'applicazione o gestione del modello in azienda;
- b) siano intervenute modifiche normative ai criteri portanti del D.lgs. 231/2001;
- c) si voglia o sia necessario introdurre regole generali applicabili in tutti gli ambiti e le parti speciali del modello.

Le modifiche alla parte speciale devono essere apportate nel caso in cui:

- a) siano introdotti/rimossi reati dal D.lgs. 231/2001;
- b) siano modificate le rischiosità aziendali in relazione ad uno specifico reato o ad un gruppo di reati;
- c) sia modificata la struttura di protocolli/procedure collegati al Modello e da esso richiamati. Le modifiche ai protocolli/procedure devono essere apportate nel caso in cui:
 - a) sia modificata la gestione di un processo per evoluzione naturale;
 - b) sia necessario operare una modifica del processo ai fini della prevenzione dei reati;
 - c) sia modificata la modalità di tracciatura delle attività.

Le modifiche alla parte generale ed alla parte speciale – fatta eccezione per la lettera c) - devono sempre essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'ODV. Le modifiche delle procedure/protocolli (ossia degli strumenti di attuazione del modello) potranno essere disposte e curate ad opera dei responsabili delle Funzioni direttamente interessate i quali



hanno l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'ODV delle intervenute modifiche. L'ODV informerà quindi l'amministratore delegato alla funzione coinvolta il quale, se necessario, provvederà ad aggiornare di conseguenza la parte speciale del modello. Dette modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile.

Fatto salvo quanto sopra in ogni altro caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello - se non rilevati di rettamente dall' ODV - devono essere a questo immediatamente segnalati. L'ODV a sua volta deve informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 – Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

Le funzioni riservate all'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- √ vigilanza sull'effettiva applicazione da parte dei destinatari del modello individuati nel
 paragrafo 3.4 del modello organizzativo, ossia verifica della coerenza tra le regole del
 modello ed i comportamenti posti in essere in concreto nell'ambito aziendale;
- √ valutazione dell'adeguatezza del modello organizzativo, ossia verifica dell'efficacia delle procedure e delle regole ivi contenuti di prevenire i comportamenti che si intendono evitare;
- ✓ Verifica del mantenimento nel tempo dell'effettiva applicazione ed adeguatezza del modello;
- ✓ Proposte di aggiornamento del modello organizzativo, a fronte di eventuali modifiche organizzative o normative ovvero di sopravvenute esigenze di correzione o adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza opera secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.



4.2 – Requisiti e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

I tre requisiti dell'Organismo di Vigilanza non sono previsti dal D.Lgs. 231/2001 ma sono stati elaborati dalle linee guida delle principali associazioni di categoria rappresentative degli enti e successivamente confermati anche dalla giurisprudenza.

Essi sono:

1. *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione rispetto al quale, comunque, non ha alcun vincolo di subordinazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Resta inteso che detta dotazione iniziale è solo indicativa nel senso che se sopravvengono altre necessità l'ODV può sempre richiedere ulteriori somme per l'espletamento dei suoi compiti secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.5 che segue.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta e ai compiti allo stesso attributi, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo e indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, lo



stesso non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che lo stesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- essere amministratore delegato, amministratore con funzioni operative e persona dotata di poteri di gestione e budget di spesa;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Solmec S.p.a.
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- 2. professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenza.
 - Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo stesso potrà utilizzare il suo budget di spesa per acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie avvalendosi di professionisti esterni.
 - 3. continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.
 - La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma debba essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma collegiale.

4.3 – Requisiti di eleggibilità

Alla persona cui è affidato l'incarico di Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,



nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);

- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex* art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: a) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001; b) per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità.

4.4 – Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione nomina la persona che ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta della persona stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale della persona nominata, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina e può essere rieletto.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- √ la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- √ l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- ✓ la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.



È fatto obbligo alla persona cui è affidato l'incarico di OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina della persona non più idonea e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

La persona cui è affidato l'incarico di OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico stesso.

In caso di decadenza o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione.

4.5 – Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Solmec.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Solmec, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di Solmec una richiesta di budget di spesa annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente



dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di Solmec indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, formalizzato in un verbale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere e gli audit¹⁰ da svolgere ai fini dell'adempimento delle funzioni di cui al precedente paragrafo 4.1. La pianificazione degli audit può e deve essere aggiornata in funzione di situazioni contingenti quali: variazioni dell'assetto organizzativo: *turn over* del personale; sviluppo di commesse importanti; segnalazioni ricevute dall'ODV; carenze organizzative riscontrate o ipotizzate; incidenti o infortuni. In particolare l'Organismo di Vigilanza di Solmec S.p.a. svolgerà le proprie funzioni attraverso:

- ✓ Svolgimento o direzione, sotto il proprio diretto controllo e responsabilità, dello svolgimento di attività ispettive periodiche ed a sorpresa;
- ✓ verifiche dell'adeguatezza delle procedure/protocolli in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- ✓ proposte al Consiglio di Amministrazione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali e conseguenti aggiornamenti delle stesse;
- ✓ coordinamento (anche attraverso apposite riunioni) con altri Organi o funzioni di controllo
 esistenti nella società nonché con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per
 tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del
 Modello per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di
 commissione dei reati presupposto;
- ✓ controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ✓ segnalazioni al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere

L'audit è il processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere informazioni ed evidenze nonché per valutare con obiettività il grado di gestione di un processo e/o la sua conformità ad una norma o ad una procedura di riferimento.



costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di Solmec S.p.a., le segnalazioni e le eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;

- ✓ Verifiche sia periodiche che a sorpresa sul concreto e corretto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Solmec S.p.a.;
- ✓ redazione e verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto:
- ✓ Coordinamento con i responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società;
- ✓ proposta all'Organo competente in merito all'adozione di provvedimenti disciplinari di sanzioni in caso di accertate violazioni del modello e dei suoi protocolli e procedure;
- ✓ Verifiche sui principali atti societari e sui contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili ed alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello sugli atti , verifiche sulla concreta applicabilità delle procedure/protocolli, verifiche sulle segnalazioni e sulle misure Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.
- ✓ predisposizione di una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale nella quale, tra l'altro, dovrà essere dato conto, seppure sommariamente, dei risultati dell'attività di verifica di cui al punto che precede

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non è sindacabile da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.



L'ODV ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni ed Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti; l'ODV potrà inoltre chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.4.

4.6 – Flussi informativi da e verso l'ODV

Per quanto concerne il flusso informativo dall'ODV, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente e solamente del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla già indicata relazione annuale sull'attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza avrà infatti l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto nonché di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Solmec S.p.a. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Per quanto concerne invece i flussi informativi verso l'ODV, oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- ✓ le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Solmec S.p.a.;



- ✓ i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- ✓ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- ✓ procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- ✓ prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- ✓ commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti i quali hanno l'obbligo di evadere dette richieste con la massima cura, completezza e sollecitudine.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono ai predetti obblighi di informazione.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata oppure tramite posta ordinaria agli indirizzi che saranno indicati nel regolamento dell'ODV e che saranno resi noti a tutti i destinatari del Modello.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

L'OdV si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.



5 – Sistema Disciplinare

5.1 – Principi Generali

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

La Società intende assicurare l'efficace attuazione del Modello anche attraverso una specifica politica di prevenzione della commissione degli illeciti che induca ad assumere comportamenti conformi alle leggi vigenti, e, al contempo, trasparenti, corretti e leali.

A tal fine, la Società ha adottato contestualmente al presente Modello, il "Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalle violazioni del modello ex D.lgs. n. 231/2001" (di seguito, il "Regolamento Disciplinare"), che costituisce parte integrante del presente Modello.

Detto Regolamento istituisce un adeguato apparato di sanzioni che si applica, nel rispetto della normativa vigente, alle violazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali che, nel loro insieme, formano il Modello di Solmec S.p.a., nonché disciplina la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle conseguenti sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili, in particolare ai soggetti non dipendenti della Società, sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Solmec S.p.a. o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità,



operano nell'ambito di Solmec S.p.a. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni de Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni della Società, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato. Sono garantiti i principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione commessa;
 - mansione, ruolo, responsabilità e autonomia dell'autore;
 - prevedibilità dell'evento;
 - intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
 - comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali applicati;
 - > altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico è stata resa nota ai Destinatari attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società. In particolare, con riguardo al Regolamento Disciplinare, il documento si trova affisso in bacheca ed è coconsegnato a ciascun destinatario.

5.2 – Misure Disciplinari

5.2.1 - Sanzioni per i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), delle norme del codice civile ed eventuali normative speciali applicabili.



In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal Regolamento Disciplinare allegato al presente Modello a loro volta conformi a quelle previste e consentite dal CCNL "settore metalmeccanico per le lavoratrici ed i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti".

Le sanzioni saranno irrogate nel rispetto della procedura descritta nel predetto Regolamento Disciplinare.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal dirigente per la sicurezza.

In relazione al personale dipendente con qualifica dirigenziale, si applica, secondo i principi meglio definiti nel Regolamento Disciplinare, quanto previsto per legge e per Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa e accertata sia tale da ledere il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.

5.2.2 - Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata del Modello e/o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente per iscritto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione da parte di uno o più amministratori, le misure sanzionatorie previste nell'allegato regolamento disciplinare saranno adottate dall'assemblea dei soci con la partecipazione necessaria ed il parere vincolante del Collegio Sindacale e dell'ODV.

5.2.3 - Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali e l'omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni del Modello o del Codice Etico di cui si abbia conoscenza comporteranno l'assunzione, da parte della Società nella persona del legale rappresentante titolare del potere disciplinare, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla gravità della violazione o dell'omissione e, dall'altra, al ruolo e responsabilità dell'apicale medesimo.



5.2.4 - Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'ODV

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Per i provvedimenti nei confronti della persona che ricopre il ruolo di OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per la stessa (v. paragrafo 4.4).

5.2.5 - Misure nei confronti di soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali

L'inosservanza dei principi sanciti nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di coloro che intrattengano rapporti contrattuali, commerciali o che, a qualsiasi titolo, entrino in relazione d'affari con la Società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico contratto o nell'impegno unilaterale, la risoluzione dello stesso, ferma restando la facoltà di Solmec S.p.a. di richiedere il risarcimento dei danni alla stessa derivati da detti comportamenti, ivi inclusi quelli conseguenti all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

Ne deriva che i menzionati contratti/impegni unilaterali contemplano una clausola nella quale il terzo contraente si impegna a rispettare i principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico con la conseguenza che, in caso di violazione, il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

6 - Diffusione e conoscenza del Modello

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure da esso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

Solmec S.p.a. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.



6.1 - Formazione del personale

Solmec S.p.a. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet di Solmec S.p.a del Modello;
- > Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

6.2- Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

Solmec S.p.a. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la consegna di copia del presente Modello. I partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta del Modello, che verrà poi conservata dall'Organismo di Vigilanza presso il proprio archivio.

6.3 - Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Solmec S.p.a., la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Solmec S.p.a.



La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, i partner commerciali ed i collaboratori) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti,



PARTE SPECIALE

PREMESSA

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Solmec S.pa. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati di Abuso di Mercato non essendo Solmec sottoposta alla disciplina del TUF, i reati di mutilazione degli organi genitali femminili ed i reati contro la personalità individuale ed i reati transnazionali, in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, rischi di commissione di questi reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

- 1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
- 1.1 I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE

Premessa: la nozione di p.a., la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio



Prima di passare all'analisi delle varie fattispecie richiamate dal D.lgs 231/2001 in materia di rapporti con la p.a. è necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

_ potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

_ potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati rispettivamente pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.



Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica mancando dei poteri autoritativi e certificativi propri dei pubblici ufficiali..

La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti di ferrovie dello stato, dell'ENI e di concessioni autostradali.

Ciò premesso, l'art. 24 del D.lgs. 231/2001 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co.2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2,



lett. c), d), ed e)".

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (≤ 51.65) a due milioni (≤ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (\in 309.87) a tre milioni (\in 1549.37):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle



risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc. .

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (\le 51.65) a due milioni (\le 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549.39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Commento

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze



inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999.96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Commento

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.



L'art. 25¹¹ del D.Lgs. 231/2001 rubricato *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote .

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Preliminarmente è necessario precisare che i reati contro la p.a. sono stati oggetto di un recente intervento di riforma ad opera del legislatore con la legge 190/2012.

Detta legge ha ridisegnato la mappa della corruzione rendendo l'art. 318 c.p. (originariamente ipotesi minore di corruzione) l'archetipo dei reati corruttivi; ha conferito esplicito riconoscimento normativo alla figura della corruzione da asservimento ed ha aumentato sensibilmente i limiti edittali previsti per tali reati.

Ha delimitato le ipotesi di concussione in senso stretto, escludendovi, tra i soggetti attivi, la figura dell'incaricato di pubblico servizio e riducendo l'ipotesi di concussione per induzione per le quali è prevista una nuova cornice giuridica, l'art. 319 quater, l'induzione a dare i promettere indebita utilità, in relazione a cui viene prevista la punibilità del provato.

Ha introdotto l'ipotesi del traffico d'influenze all'art. 346 bis prevedendo una copertura penalistica



¹¹ Testo modificato dalla l. 190/2012.

per condotte certamente lesive dei beni dell'imparzialità e della trasparenza dell'agire pubblico che tuttavia non rientravano in un tipo di norma incriminatrice (tale reato, inspiegabilmente, non è stato però inserito nel novero dei reati presupposto dal D.lgs. 231/2001 e quindi se ne ometterà la trattazione).

Ha implementato i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 inserendovi l'art. 319 quater c.p. e l'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati che sarà trattata nell'ambito dei reati societari) e ha previsto, per la p.a., l'adozione dei piani anticorruzione.

Le fattispecie penali che vengono in considerazione sono dunque le seguenti¹².

Art. 317 c.p. - Concussione

[Il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni]¹³.

Commento

Detto reato ha natura plurioffensiva perché mentre da un lato porta offesa alla pubblica amministrazione per quanto riguarda il suo prestigio astratto e la correttezza e probità dei pubblici funzionari, dall'altro lede la sfera privatistica del cittadino per quanto attiene all'integrità del suo patrimonio ed alla libertà del suo consenso.

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (vedi approfondimento su tali nozioni).

In entrambe le ipotesi di concussione (per costrizione o per induzione) elemento essenziale comune è l'abuso di potere che consiste nella strumentalizzazione da parte del pu della propria qualifica soggettiva (abuso della qualità) o della funzione esercitata (abuso dei poteri). Nel primo caso il pu si avvale della propria qualifica indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio pertanto in tali casi l'abuso è di facile percezione e dimostrazione; nel secondo caso, invece, proprio perché il pu utilizza per scopi illeciti le funzioni legittimamente attribuitegli dalla legge l'abuso è più difficilmente determinabile. L'abuso delle funzioni può essere compiuto anche



¹² Si precisa che dove non è specificatamente indicato il contrario il testo riportato è quello di cui all'ultima modifica del 2012.

¹³ Versione ante riforma 2012.

mediante omissione o ritardo in un atto dovuto (pertanto compiere atti defatiga tori, di ritardo e di ostruzionismo nel corso di una verifica fiscale facendosi dare o promettere denaro in cambio di una sollecita e favorevole definizione della verifica integra il reato di concussione se ricorrono anche gli altri presupposti di legge per la verificazione del reato).

Il delitto di concussione è una fattispecie a duplice schema nel senso che si perfeziona alternativamente con la condotta di costrizione o di induzione alla promessa o dazione indebita. Nel caso di costrizione si prospetta alla vittima in modo univoco anche se non esplicito un male ingiusto ponendola nell'alternativa di accettarlo o evitarlo tramite la promessa o la dazione della somma di denaro; nel caso di induzione si raggiunge il medesimo risultato illecito mediante un'opera di suggestione o di frode. L'elemento del *metus pubblicae potestatis* pur essendo presente nel reato di concussione in ogni sua forma si atteggia in modo differente a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione o all'induzione. Nel primo caso il *metus* consiste nel timore di un danno minacciato dal pu; nel secondo caso si risolve nella soggezione alla preminenza del pu il quale, abusando della propria qualità o funzione, fa leva si di essa per suggestionare, persuadere o convincere il privato a dare o promettere qualcosa per evitare un male peggiore (induzione per persuasione). Vi è poi il caso dell'induzione per frode nel quale il *metus* si riduce, per effetto dell'inganno, al timore delle conseguenze della propria condotta fraudolentemente prospettata dal pu come non conforme al modello di comportamento dovuto.

Le condotte di cui sopra devono essere tali da mettere il privato in uno stato di soggezione rispetto al pubblico ufficiale non rilevando in alcun modo che dall'elargizione al pu sia derivato al privato un vantaggio ulteriore oltre ad un normale rapporto con la pa (sempre che l'acquisizione di tali ulteriori vantaggi non sia stato lo scopo per cui il privato ha dato o promesso dei soldi al pu perché in tal caso si rientrerebbe nel reato di corruzione V. infra).

Il delitto di concussione può essere commesso anche quando il pu si avvale dell'intermediazione di un terzo per indurre il privato a dare o promettere indebitamente quando sia provato che il terzo mediatore non ha agito per sua esclusiva iniziativa ma quale intermediario del pu sulla base di un piano concordato. E di questo il privato deve avere consapevolezza nel senso che il privato deve sapere che il denaro o l'altra utilità è voluto dal pu.

Il delitto di concussione è configurabile anche quando è il privato a promettere od offrire denaro o altra utilità al pu purchè tale comportamento non costituisca l'atto iniziale ma la conseguenza di una situaizone coartatrice della volontà del privato gradatamente formatasi attraverso allusioni o



maliziose prospettazioni di favoritismi o di pregiudizi futuri in base ai quali il privato si determina ad aderire alla richiesta implicita del pu. Il fatto che tra il pu ed il privato sia intercorsa una trattativa relativa all'entità della somma da versare non esclude di per sé la configurabilità del reato di concussione qualora l'inizio e e lo sviluppo della trattativa siano direttamente influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione. E' poi del tutto irrilevante che a seguito del pagamento della tangente il privato abbia ottenuto un vantaggio non essendo richiesto come elemento costitutivo dell'illecito un danno al soggetto passivo. Ciò che rileva è lo stato di soggezione del privato che manca, secondo la Cassazione, nelle ipotesi di c.d. concussione ambientale. Quando infatti il privato si inserisce in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della tangente sia costante manca in lui lo stato di soggezione perché non può dirsi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri. In tal caso anzi il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema.

Ricorre l'indebito vantaggio quando la prestazione professionale non è stata liberamente scelta dal privato in considerazione delle qualità del professionista ma quando è stata da costui imposta con il metus publicae potestatis.

Ancora ricorre in tutte le ipotesi in cui anche il privato consegue un indebito vantaggio purché il *lucrum captandum* sia solo la conseguenza necessaria dell'eliminazione del *damnum* ingiusto e non sia invece la finalità esclusiva o prevalente del favore offerto dal pu o da lui richiesto.

Non sussiste il reato quando l'indebito vantaggio è istituzionale (ossia della pa come ente) e non è riferibile al pu soggetto (es. pressioni perché il destinatario di un ordinanza di sgombero rinunciasse a fare ricorso contro il provvedimento).

Qualsiasi bene che costituisca per il terzo o per il pu un vantaggio economico o personale (anche per es. di natura politica).

La semplice promessa è sufficiente ad integrare gli estremi del reato costituendo il pagamento un post factum che serve solo a realizzare l'illecito profitto.

La riserva mentale del soggetto privato di non adempiere così come la sua refrattarietà ad intimorirsi non influisce sul perfezionamento del reato.

In tema di tentativo bisogna valutare l'idoneità della condotta in termini di prognosi postuma che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta per



accertare se la condotta del pu si presentava in concreto adeguata rispetto al fine . L'efficacia intimidatoria del pu va valutata in maniera oggettiva.

Al delitto di concussione si applicano le circostanze per i delitti che offendono il patrimonio.

I reati di corruzione e concussione presentano un nucleo comune e cioè l'esistenza di una indebita erogazione però l'elemento discriminante è la volontà prevaricatrice del p.u. che condiziona la volontà del privato. L'elemento distintivo è l'evidente preminenza intimidatoria del pu.

La differenza attiene alla diversa posizione che il privato ed il pu assumono nel reciproco rapporto: mentre nella corruzione –tipico reato a concorso necessario i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul *factum sceleris*, nella concussione – che è reato monosoggettivo – il dominus dell'illecito è il pu il quale abusando della sua qualità o del suo potere costringe con minaccia o induce con frode il privato a sottostare all'indebita richiesta.

Di seguito verranno riportate alcuni esempi tratti dalla casistica giurisprudenziale.

E' configurabile il delitto di concussione con riferimento alla condotta del Preside che di un liceo che aveva prospettato ai genitori di alcuni alunni lo scarso profitto scolastico dei loro figli in modo da indurli a chiedere a lei delle lezioni private per evitare probabili bocciature.

E' responsabile di concussione il professionista incaricato da Isveimer di svolgere accertamenti relative alle pratiche di finanziamento e concessione di un contributo ad una società, il quale aveva indotto, mediante minaccia di boicottare il il finanziamento, l'amministratore della società a versargli le somme.

Commette il delitto di concussione il pu che, minacciando la contestazione di contravvenzione per irregolarità riscontrate in un impianto di lavorazione induca il titolare di esso a conferire incarico dietro compenso per la regolarizzazione dell'impianto medesimo ad un professionista (il quale, se consapevole, risponde del reato in concorso) espressamente ed in via esclusiva indicato dallo stesso pu.

E' responsabile di concussione il funzionario dell'ufficio imposte dirette il quale prospetti al contribuente infedele conseguenze gravi, sia economiche che penali, ove non acceda alla richiesta di denaro o di altra utilità.

L'amministratore di un ente fieristico è un incaricato di pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga della sua posizione e/o dei suoi poteri per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese.



Il predetto articolo è stato modificato dalla legge 190/2012 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012). Il testo attuale è il seguente:

art. 317 c.p. - Concussione

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»

Commento

La l. 10/2012, a parte l'innalzamento del minimo edittale da 4 a 6 anni, interviene sull'art. 317 c.p. per eliminazione riducendo significativamente l'area applicativa della fattispecie concussiva in senso stretto; il legislatore, infatti, da un lato ha eliminato la figura dell'incaricato di pubblico servizio dai possibili soggetti attivi del reato e dall'altro ha eliminato la fattispecie della condotta di induzione disciplinandola in un'autonoma fattispecie ossia l'art. 319 quater (di cui si parlerà in seguito).

L'eliminazione della figura dell'incaricato di pubblico servizio dai possibili soggetti attivi del reato costituisce senza dubbio uno dei tratti di maggiore criticità della novella.

La ragione di tale scelta è stata palesata dal Ministro della Giustizia nel corso della gestazione parlamentare della legge e sarebbe riconducibile alla non riferibilità del metus publicae potestatis – tratto caratterizzante la concussione – alla figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Tale scelta viene fortemente criticata in dottrina in quanto si sostiene sia in contrasto con la realtà effettuale, con i lineamenti che il sistema penale assume in settori diversi dai reati con la p.a. e che sia foriera di inutili problemi interpretativi.

Ad esempio non vi è dubbio che la minaccia di non pagare un debito, circostanza talvolta rilevante per la sopravvivenza economica di imprese, abbia un'idoneità a produrre metus specificatamente collegato alla figura dell'incaricato di pubblico servizio ben maggiore di quella che possa derivare da un rifiuto di rilasciare un certificato di stato civile da parte dell'ufficiale dell'anagrafe comunale.

Si pensi altresì alle ipotesi non infrequenti in cui soggetti privati (società controllate o interamente possedute dalla mano pubblica) svolgano attività normalmente riconducibili alla categoria del pubblico servizio che, in alcuni momenti, si intersecano con l'esercizio di poteri autoritativi (es. quando sono definibili come organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche secondo il codice appalti e debbano effettuare gare ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti). In dette ipotesi, nelle quali è problematico distinguere l'area privatistica da quella pubblicistica, ove vi sia



una costrizione derivante dall'abuso di qualità e poteri che costringa a un'indebita prestazione, differenziare l'area del pubblico servizio da quella della pubblica funzione non è sempre agevole con tutti i problemi che questo comporta in punto di certezza del diritto.

Art. 319 quater - Induzione Indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»

Commento

La *ratio* dell'intervento normativo pare essere quella di coprire una zona grigia, compresa tra i vecchi modelli di concussione e corruzione, che ha sempre posto problemi nella pratica applicazione, nel segno delle indicazioni provenienti dall'OCSE e delle preoccupazioni espresse nel rapporto GRECO (Group of States against corruption).

La condotta sanzionata al comma 1 è rimasta identica, di tal che si avrà il reato quando dall'abuso di qualità o poteri deriverà una situazione di metus tale da indurre il provato a dare o promettere un'indebita prestazione. Sotto tale anglo visuale la tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di concussione rimane intatta.

Sul piano della successione di leggi penali nel tempo non pare dubitabile l'esistenza di continuità normativa tra l'ipotesi considerata nella cornice dell'antico 317 c.p. e l'attuale norma dell'art. 319 quater.

Il comma 2 rende punibile la condotta del privato che dà o promette al soggetto che riveste le qualifiche pubblicistiche un'indebita utilità.

Si è in presenza di una nuova incriminazione, che trasforma un reato naturalisticamente plurisoggettivo in un reato giuridicamente plurisoggettivo.

La finalità è quella di eliminare zone grigie e di evitare possibili abusi legati alla non punibilità del privato e tuttavia rendere punibile una condotta che, nello schema normativo, è frutto di un metus derivante da un abuso di qualità o funzioni: tale scelta verosimilmente renderà incandescente la materia fin dalle prime applicazioni.



Si pensi ai casi, noti all'esperienza giudiziaria, nei quali, nel corso di un accertamento fiscale, venivano prospettate dal pubblico ufficiale sanzioni tributarie spropositate rispetto all'entità delle infrazioni commesse ovvero infrazioni inesistenti, ciò che induceva il provato all'erogazione di utilità con la conseguenza, a seconda dei casi, che non venivano applicate nemmeno le sanzioni dovute o che da parte del privato si perseguiva comunque il fine di evitare le sanzioni dovute. Casi, in buona sostanza, nei quali il primum movens della condotta del privato era una condizione di timore di un danno ingiusto, ma l'effetto ottenuto, o soltanto immaginato, era un vantaggio ingiusto.

Al contrario, ci sono delle ipotesi nelle quali l'effetto della punibilità del provato più che eliminare zone grigie sanziona condotte che, sul piano oggettivo, determinano esclusivamente effetti dannosi per il loro autore e, sul piano soggettivo, sono teleologicamente orientate ad evitare un danno ingiusto.

Sul piano sanzionatorio si è in presenza di una nuova incriminazione per il privato e di una *lex mitior* per il pu o l'incaricato di pubblico servizio.

Il delitto in commento è inserito tra quelli per i quali è consentita la particolare ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies del d.l. 306/1992 con possibilità di assoggettare ad essa i beni di cui il condannato ovvero il soggetto che abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non sia in grado di dimostrarne la provenienza o di giustificarne la disponibilità.

Esso è poi tra quelli per cui è prevista la comunicazione del decreto che dispone il giudizio alle amministrazioni o agli enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Esso infine è inserito espressamente tra i reati presupposto dell'attivazione della responsabilità degli enti (art. 25 D.Lgs. 231/2001).

Art. 318 – Corruzione per un atto d'ufficio

[Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo in denaro od altra utilità una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (corruzione impropria antecedente).




Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (corruzione propria susseguente)]¹⁴.

Commento

La fattispecie penale incriminatrice di cui all'articolo 318 c.p., corruzione per un atto d'ufficio, è un reato a struttura necessariamente bilaterale che si consuma con il raggiunto accordo di due soggetti per l'atto ancora da compiere (corruzione antecedente impropria: art. 318, co 1°), oppure per l'atto già compiuto 1 (corruzione susseguente impropria: art. 318, co 2°). In senso lato, la corruzione si basa su di un accordo (c.d. pactum sceleris) tra un pubblico funzionario (c.d. corrotto) ed un soggetto privato o anche un altro pubblico ufficiale 2 (c.d. corruttore), in ragione del quale il primo accetta dal secondo un indebito compenso come corrispettivo di un atto d'ufficio inerente all'esercizio delle sue attribuzioni.

Gli interessi tutelati dal reato di corruzione per un atto di ufficio (corruzione impropria) sono costituiti dall'imparzialità, dalla correttezza e dal buon funzionamento della pubblica amministrazione. Si tratta di interessi di rango e rilievo costituzionale poiché sono stati inseriti anche nell'articolo 97 della Carta Costituzionale. A questi beni-interessi si aggiungono necessariamente anche altri interessi che risultano di matrice comune ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione. Tali beni-interessi sono rappresentati dal prestigio e dal decoro degli uffici pubblici e soprattutto dalla fedeltà, dalla segretezza, dall'obbedienza, onestà e rettitudine dei dipendenti pubblici nei confronti dell'Amministrazione pubblica in generale. In sostanza, con il reato de quo il legislatore ha imposto che gli atti dei soggetti pubblici non possono essere oggetto di compravendita da parte dei privati oppure oggetto di scambio tra il privato e la pubblica amministrazione. Pertanto, gli atti dei soggetti pubblici debbono essere realizzati e compiuti in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto agli interessi privati ovvero al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato, cioè dell'intera collettività. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio in concorso necessario con uno o più altri soggetti (sempre pubblici o, molto più spesso privati). Da ciò deriva che laddove vi sia un intermediario perché si configuri il reato in oggetto l'azione corruttrice non deve arrestarsi a quest'ultimo ma deve quanto meno essere nota al pubblico ufficiale competente a commettere l'atto di mercimonio.

¹⁴ Versione ante riforma 2012.





Le parti – ossia il pu ed il privato - agiscono su un piano di assoluta parità: il pubblico ufficiale non approfitta della propria qualità per costringere o indurre il privato a compiere alcunché pertanto la condotta illecita è una decisione del tutto autonoma e libera del privato stesso (ed in ciò risiede come si è detto la differenza fondamentale rispetto al delitto di concussione, al quale si rinvia). Per integrare il reato di corruzione non occorre sempre un'esplicita pattuizione, ma l'accordo tra i due soggetti può anche essere desumibile dai fatti accertati. Il patto corruttivo, inoltre, può essere stretto anche mediante l'attività di terzi intermediari che, concorrendo nel reato, realizzano il collegamento e portano così a compimento il perfezionamento del *pactum sceleris*, a condizione che risulti dai fatti e nei patti che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo.

Il delitto di in commento è reato a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità; tuttavia, se tali atti si susseguono il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo che assorbe, facendogli perdere autonomia, il primo. E' quindi sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa essendo invece irrilevante che ad essa abbia poi fatto seguito l'effettivo compimento dell'atto conforme o difforme dai doveri d'ufficio.

Il tentativo è configurabile quando tra il privato ed il pubblico ufficiale si aprono trattative che non sfociano nella conclusione di un accordo.

Nel concetto di utilità va ricompreso qualsiasi vantaggio materiale morale, di natura patrimoniale o non, che abbia valore per il pubblico ufficiale (o per l'incaricato di pubblico servizio). Ne consegue che sono compresi anche dei vantaggi patrimoniali minimi (esclusi solo piccoli donativi di cortesia). Non soltanto l'atto legittimo, ma anche l'atto annullabile, che comunque produce effetti; non solo l'atto vincolato ma anche l'atto discrezionale purchè siano in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta. Di conseguenza, occorre pur sempre che si tratti di un atto che costituisca un concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio e quindi anche di un qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta. Quindi, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato la retribuzione, l'utilità o la promessa non dovute.

Inoltre, l'atto d'ufficio oggetto di accordo fra il corrotto (soggetto passivo del reato) ed il corruttore (soggetto attivo del reato) deve essere sempre ben determinato nel suo oggetto e nella sua portata, e quindi non deve essere generico.



Sotto il profilo psicologico il reato richiede il dolo specifico per la fattispecie della corruzione impropria antecedente mentre, invece, richiede il dolo generico per la fattispecie della corruzione impropria susseguente. Il dolo dell'ultima tipologia di corruzione è generico poiché consiste nella volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di ricevere per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un'indebita retribuzione. Nella corruzione impropria antecedente, ex articolo 318 comma 1°, il dolo è specifico perché c'è una finalizzazione necessaria del comportamento del pubblico ufficiale rappresentata dal fatto di ricevere il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

A questo punto della trattazione è opportuno analizzare il rapporto tra questa autonoma fattispecie di reato ed il regime delle circostanze. Alla corruzione impropria (ed alla propria, ma non alla corruzione in atti giudiziari) si possono applicare la circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità introdotta dalla riforma del 1990 con l'articolo 323-bis e la circostanza aggravante di cui all'articolo 319-bis.

Ai fini della configurabilità tanto della corruzione impropria, prevista dall'articolo 318, comma primo, c.p., quanto di quella propria, prevista dall'articolo 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata. (Cassazione Penale, Sezione I, 4 febbraio 2004, n. 4177 – Udienza 27 ottobre 2003).

La legge 190/2012 ha riscritto l'art. 318 c.p. bel seguente modo.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Commento

La riscrittura dell'art. 318 costituisce , insieme all'elaborazione dell'ipotesi di indebita dazione di utilità (art. 319 quater) e all'introduzione dell'ipotesi di traffico di influenze (art. 346 bis), la chiave di volta di un intervento normativo che incide sui caratteri dello statuto penale della p.a.



Da ipotesi minore l'art. 318 c.p. si trasforma in norma che scolpisce i lineamenti dell'archetipo del reato di corruzione passiva del quale le altre incriminazioni costituiscono, ciascuna, un sottoinsieme.

La norma definisce il paradigma della corruzione passiva de pu ed è completata dall'art. 320, che inserisce la figura dell'incaricato di pubblico servizio, nonché l'art. 321, che lo completa delineando la figura del privato corruttore.

La previsione di un unico comma nell'art. 318 c.p. ed il richiamo ad esso contenuto nell'art. 321, rende punibile, con una nuova incriminazione, la condotta che nel precedente assetto normativo ricadeva nell'ambito della corruzione attiva impropria susseguente.

La rubrica è erronea per difetto: il testo della norma sanziona il mercimonio della funzione e dei poteri anche al fine di ricomprendervi quella dell'incaricato di pubblico servizio che per definizione non esercita funzioni.

La struttura della norma lascia inalterata la necessità del sinallagma corruttivo tra la ricezione della promessa o l'accettazione di utilità e l'esercizio di funzioni o poteri.

La norma nella sua ampia formulazione si presta a sanzionare ipotesi assai diverse.

L'ipotesi classica del pu o dell'incaricato di pubblico servizio a libro paga che, in cambio di utilità, pone il proprio *munus publicum* a disposizione del privato. In tale ipotesi vi è un minor onere probatorio per l'accusa per la quale sarà sufficiente dimostrare l'asservimento della funzione o del servizio e non il collegamento con uno specifico atto.

Altra fattispecie concreta riconducibile al paradigma dell'art. 318 è quella in cui la retribuzione illecita intervenga per un'attività, per atti o per comportamenti che, pur riconducibili all'alveo della funzione o del servizio, non si connotano per essere contrari a doveri d'ufficio, perché non vi è la prova che lo siano o perché vi è la prova del contrario.

La struttura del reato rimane duplice: si perfeziona con la promessa e si consuma con l'erogazione dell'utilità.

Quanto alla distinzione tra corruzione antecedente e conseguente sono da condividere le considerazioni svolte dal massimario della Corte di Cassazione¹⁵ secondo cui: " la rimodulazione del reato nei termini illustrati, avulsi dal compimento di un atto e calibrata sull'esercizio, non inquadrato temporalmente dalla norma, delle funzioni del pubblico ufficiale, ha reso inoltre inutile



¹⁵ Relazione Massimario Corte di Cassazione 15.11.2012, 4 e ss.

la distinzione tra reato di corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente; di qui, pertanto, stante l'onnicomprensività della nuova ipotesi modellata dalla novella, l'operata abrogazione del comma secondo dell'art. 318 c.p."

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni]¹⁶.

Commento

La norma configura il reato di corruzione propria che si ha quando il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio. In via preliminare, si osserva che la corruzione propria, reato plurisoggettivo, necessita per la sua integrazione sia della condotta del corruttore che di quella del corrotto.

Anche la corruzione propria può essere antecedente o susseguente: nel primo caso il comportamento incriminato consiste per il pubblico ufficiale nel ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità o nell'accettarne la promessa al fine di compiere, poi successivamente, un atto contrario ai doveri d'ufficio o di ometterne o di ritardare un atto d'ufficio; per il privato nel dare o promettere a tal fine il denaro o altra utilità suscettibile di valutazione economica.

Invece, nella corruzione propria susseguente il fatto punito viene rappresentato dalla ricezione da parte dell'intraneus (corrotto) del denaro o di altra utilità e dalla relativa dazione da parte dell'extraneus (corruttore), dopo il compimento dell'attività antigiuridica ed a causa di essa.

Il bene giuridico tutelato dalla predetta fattispecie penale incriminatrice viene rappresentato dai principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione indicati nell'art. 97, comma 1, Carta Costituzionale. Il buon andamento in quanto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio implica la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative; l'imparzialità in quanto si viola l'obbligo specifico della Pubblica Amministrazione di porsi in



¹⁶ Testo anteriore alla riforma del 2012.

posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare questi ultimi in maniera sostanzialmente uguale.

Il soggetto attivo del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere soltanto il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) a cui si aggiunge per effetto della disposizione di cui all'art. 320 c.p. anche l'incaricato di un pubblico servizio. È necessario che il soggetto rivesta la qualifica richiesta al momento del fatto; quindi, se il soggetto accetta un compenso in vista dell'assunzione futura della qualifica non è punibile Vedi poi quanto già detto in tema di corruzione impropria. Invece, il soggetto passivo o persona giuridica offesa dal delitto di corruzione propria è soltanto la Pubblica Amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio.

La Suprema Corte, nella sentenza sezione VI, del 24 settembre 1988 n. 9457 ha enucleato l'elemento oggettivo del delitto in esame nel seguente modo: "Il reato di corruzione propria, anche allo stato di tentativo costituisce una ipotesi delittuosa a carattere necessariamente bilaterale, per la quale alla azione corruttrice del privato deve far riscontro una effettiva adesione del pubblico ufficiale". Ancora secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'atto contrario ai doveri d'ufficio non deve essere inteso in senso formale, ma ricomprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale in contrasto con norme giuridiche o istanze di servizio o che violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i quali vanno osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Ai fini dell'art. 319 c.p. sono atti contrari ai doveri di ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o con istruzioni di servizio sia quelli che violano i doveri del pu di fedeltà, segretezza, vigilanza o di imparzialità e onestà. E' sufficiente pertanto che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pa per il migliori conseguimento dei suoi fini istituzionali ma dell'interesse del privato corruttore. Quindi è un atto contrario ai doveri d'ufficio sia un atto illecito o illegittimo sia un atto che, se pur formalmente regolare è posto in essere dal pu prescindendo volutamente – in costanza di trama corruttiva – dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio ma basta che sia accertata una grave violazione dei doveri da rispettare nella conduzione delle attività istituzionali demandate alla specifica funzione pubblica (es. caso della Guardia di Finanza i cui agenti operarono facendo una verifica superficiale e affrettata contravvenendo al dovere d'ufficio di accertare in modo rigoroso ed imparziale, la situazione contabile della società esaminata).



Per integrare il reato in oggetto è irrilevante che si tratti di un dovere di ufficio generico o specifico oppure che l'atto contrario ai doveri di ufficio costituisce un reato o una semplice mancanza disciplinare.

L'elemento psicologico è il *dolo specifico* che deve essere inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, con l'ulteriore scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare un atto d'ufficio dovuto. Più in particolare, nella corruzione propria anche la volontaria omissione di un generale dovere funzionale può concretare il rapporto causale di cui al secondo comma dell'art. 40 codice penale.

Il delitto di corruzione si perfeziona mediante l'accettazione della promessa o col ricevimento del denaro od altra utilità a titolo di retribuzione per il fatto illecito da compiere o già compiuto. Pertanto, è indifferente che questo non venga poi compiuto a causa del mancato verificarsi delle condizioni che ne avrebbero reso possibile l'esecuzione.

La differenza tra le due fattispecie criminose sta nel fatto che nella corruzione impropria attraverso il *factum sceleris* con il privato si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pu senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto che resta l'unico possibile per attuare gli interessi esclusivamente pubblici; nella corruzione propria, invece, la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri d'ufficio.

La legge 190 del 2012 ha innalzato le pene prevedendo la pena della reclusione da quattro ad otto anni.

La norma si pone ora in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie sottofattispecie rispetto alla previsione di cu all'art. 318 poiché sanziona alcune condotte attive od omissive che esprimono la funzione o il servizio.

art. 319 bis - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari



"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a vent'anni".

Commento

La corruzione in atti giudiziari è la figura di corruzione punita più severamente.

Per quanto attiene alla sua **natura giuridica** occorre ricordare che prima del 1990 era considerata circostanza aggravante. La l. 26 aprile 1990, n. 86 ha ricostruito tale fattispecie come titolo autonomo di reato collocandolo nell'art. 319 ter c.p. Trattasi di reato a concorso necessario.

L'interesse giuridico tutelato dalla disposizione si individua nell'imparzialità del processo che può essere vulnerata tanto nel corso di questo, quanto riguardo al suo epilogo. In altri termini, la disposizione mira a tutelare la normale dialettica processuale.

I **soggetti attivi** sono il pubblico ufficiale e il privato.

Si discute se sia legittimato al reato anche l'incaricato di un pubblico servizio.

La dottrina prevalente propende per una soluzione negativa facendo leva su un duplice ordine di argomentazioni. Sotto il profilo storico, la circostanza che il legislatore in occasione degli interventi correttivi apportati con legge I. 7 febbraio 1992, n. 181, non abbia inserito nel novero dei soggetti attivi l'incaricato di un pubblico servizio pare sintomatico della sua volontà di escludere tale figura. Secondariamente, si è osservato che soltanto chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

Non mancano tuttavia opinioni di segno contrario fondate sulla considerazione che anche un incaricato di un pubblico servizio può influenzare la sorte di un processo. Si pensi al concessionario di un servizio autostradale che alteri lo stato dei luoghi in cui è avvenuto un sinistro oggetto di indagini giudiziarie.

La **fattispecie oggettiva** si ricava dal coordinamento degli articoli 318 e 319 cui l'art. 319 ter rinvia. Vengono, pertanto, a configurarsi due specie di corruzione in atti giudiziari impropria e propria, entrambe nella forma antecedente e susseguente.

La corruzione in atti giudiziari impropria consiste in accordo sinallagmatico in cui il pubblico agente riceve, per sé o per un terzo, dal corruttore una retribuzione in denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa per compiere un atto conforme ai suoi doveri d'ufficio destinato a favorire o



a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Resta inteso che il *pactum sceleris* può intervenire sia prima dell'atto richiesto (corruzione antecedente) sia ad atto compiuto (corruzione susseguente).

La corruzione in atti giudiziari propria, invece, presenta la peculiarità che la prestazione del pubblico agente dedotta nel negozio corruttivo di cui sopra ha ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Anche in tale ipotesi l'accordo corruttivo può intervenire prima del compimento dell'atto (corruzione antecedente) ovvero dopo che questo è stato compiuto (corruzione susseguente).

Parte nel processo civile e amministrativo è colui che ha proposto e colui contro il quale è proposta la domanda giudiziale. Nel processo penale, invece, sono parti l'imputato, il pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, l'indagato, l'offeso e, in considerazione della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche introdotta con il d.lgs. 231 del 2001, anche l'ente nel cui interesse o vantaggio del quale il reato è stato commesso, quando ne risponde, come nel caso dei delitti di corruzione (c.d. reati presupposto).

L'elemento psicologico dell'art. 319 ter c.p. muta a seconda che l'accordo corruttivo intervenga prima o dopo il compimento dell'atto.

Nell'ipotesi di corruzione antecedente occorrerà accertare la presenza del dolo specifico; mentre nella corruzione susseguente il dolo sarà generico e nello schermo rappresentativo degli agenti si dovranno proiettare la dazione e l'accoglimento del denaro o dell'altra utilità come compenso per aver compiuto od omesso un atto.

Il capoverso dell'art. 319 ter c.p. prevede una circostanza aggravante nel caso in cui da una corruzione realizzata in un processo penale, sia derivata una condanna ingiusta alla reclusione indicata in tre fasce: uguale o inferiore o cinque anni; superiore a cinque anni; ergastolo. Gli aumenti di pena previsti sono due: da quattro a dodici anni, se la condanna ingiustamente irrogata è uguale o inferiore a cinque anni, e da sei a venti anni negli altri casi.

sia comunque configurabile il delitto di

E' stata oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale la questione se sia configurabile la corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente.

Alla stregua di un nutrito indirizzo giurisprudenziale, conforme all'interpretazione dottrinale maggioritaria, nonostante il generico rinvio ai fatti di cui agli articoli 318 e 319 c.p. operato dall'art.



319 ter c.p., che sembrerebbe non operare alcuna distinzione o limitazione, si nega la configurabilità della corruzione susseguente in atti giudiziari, atteso che la disposizione richiede che il fatto sia commesso "per favorire o danneggiare una parte". La condotta incriminata, vale a dire ricevere il denaro o accettarne la promessa, assume rilievo nella prospettiva di un atto funzionale che dovrà essere ancora adottato e che il pubblico ufficiale si impegna ad adottare. La corruzione in atti giudiziari, quindi, sarebbe caratterizzata da una tensione finalistica verso un risultato e non è compatibile con quella proiezione verso il passato, con quell'interesse già soddisfatto, su cui è modulato lo schema della corruzione susseguente (Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2006 – 5 ottobre 2006, n. 33435). Opinare altrimenti, affiancando all'espressione "per favorire o danneggiare" quella "per aver favorito o danneggiato" darebbe luogo a un'inaccettabile estensione analogica in malam partem della disposizione. In prospettiva di tutela, poi, la corruzione susseguente, a differenza di quella antecedente, non incide sull'andamento dell'attività giudiziaria, che per definizione si è esaurita, ma esprime un disvalore diverso e minore, connesso alla venalità del pubblico ufficiale, che sarebbe irragionevole colpire con una sanzione pari a quella riservata alle condotte che, altresì, alterano l'esplicazione della funzione giudiziaria (Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2006 – 5 ottobre 2006, n. 33435).

Tale impostazione non ha resistito a un successivo vaglio giurisprudenziale della questione.

Una recente pronuncia della Suprema Corte, infatti, ha rilevato che tale opzione esegetica si traduce in un'arbitraria *interpretatio abrogans* di parte del precetto dell'art. 319 ter c.p., che richiama, senza alcuna distinzione, l'integrale contenuto degli articoli 318 e 319 c.p. Il quadro normativo, pertanto, impone di adattare la struttura della corruzione in atti giudiziari ai modelli incriminatori richiamati (corruzione antecedente o susseguente, propria, impropria) (Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2006 – 3 luglio 2007, n. 25418).

In entrambe le fattispecie il momento oggettivo si identifica con la ricezione o l'accettazione della promessa, divenendo così indifferente la tipologia di atto compiuto (se conforme o contrario ai doveri d'ufficio, se antecedente, conseguente ovvero susseguente alla dazione o alla promessa).

Quel che rileva è che la promessa o la ricezione sia avvenuta per un atto di giurisdizione ovvero per un comportamento strumentale all'atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte (Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2006 – 3 luglio 2007, n. 25418).

L'elemento di discrimine si individua nella diversa struttura dell'elemento soggettivo.



Nella corruzione antecedente in atti giudiziari la connotazione psicologica dei coagenti si caratterizza per un dolo specifico proprio della corruzione generica, vale a dire accordo corruttivo finalizzato al compimento dell'atto e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari, cioè la finalità di favorire o danneggiare una parte processuale.

Nella corruzione susseguente in atti giudiziari, invece, è sufficiente che il dolo specifico animi soltanto il soggetto pubblico che ha tenuto un contegno specificamente orientato a favorire o danneggiare una parte di un processo. Per quanto attiene alla sfera psicologica del corruttore che dà o promette denaro o altra utilità, è sufficiente che costui sia animato da dolo generico che abbracci l'atto del corrotto e la sua finalizzazione.

Nella corruzione susseguente si è di fronte a una "causalità invertita" rispetto alla corruzione antecedente: l'atto contrario ai doveri di ufficio costituisce in tal caso l'antecedente strutturale indispensabile della condotta di dazione o di promessa, condotte che acquistano rilevanza penale solo in forza del contributo causale dell'atto compiuto per favorire o per danneggiare una parte processuale.

Il quesito interpretativo è stato risolto da una **recentissima pronuncia delle Sezioni Unite** della Suprema Corte le quali hanno aderito all'orientamento più recente, procedendo però ad alcune precisazioni

Invero, osservano le Sezioni Unite, l'interpretazione letterale del rinvio ai fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., contenuto nell'art. 319 ter c.p., non consente di escludere dalla corruzione in atti giudiziari la forma susseguente, pena un'interpretazione abrogante il precetto penale trasgressiva del principio di legalità. Inoltre, la locuzione i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. allude alle condotte poste in essere dai pubblici ufficiali da individuarsi nel compimento dell'attto conforme o contrario a doveri d'ufficio, piuttosto che nella ricezione o nell'accettazione della promessa di denaro o altra utilità. La conclusione esegetica incline al riconoscimento della configurabilità della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente non è destitutita di fondamento dal rilievo legale assegnato all'orientazione finalistica di favorire o a danneggiare una parte processuale. Diversamente da quanto sostenuto da certa giurisprudenza, infatti, il fine di arrecare vantaggio o danno a una parte processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è questi che, compiendo un atto del proprio ufficio (conforme o contrario ai doveri discendenti dall'appartenenza al predetto, NdA), può incidere sull'esito del processo: è l'atto o il comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di accettazione della



promessa o di ricezione del denaro o di altra utilità) e l'anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico ufficiale (Cass. pen., S.U., 25 febbraio 2010 – 21 aprile 2004, n 15208). In altri termini, ciò che rileva è la finalità perseguita dal soggetto pubblico nel compimento dell'atto. Se, come nella specie, costui agisce per favorire un parte del processo la circostanza che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, cioè la conclusione del pactum sceleris, sia avvenuta prima o dopo il compimento dell'atto, rileva soltanto ai fini della configurabilità nella forma antecedente o susseguente della corruzione in atti giudiziari, così come rileva in modo marginale la conformità o contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio.

Conformemente a quanto asserito da alcune pronunce di legittimità, la condotta di strumentalizzazione della funzione pubblica assume rilevanza penale, con riferimento al delitto di corruzione, nel momento in cui il pubblico ufficiale è retribuito o accetta la promessa di denaro o altra utilità per l'atto compiuto.

art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio . In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

art. 321 - Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

art. 322 - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.



Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

art. 322bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale



internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.2 – Aree ed attività a rischio

Le aree a rischio nelle quali potrebbero, astrattamente, essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs 231/2001 sopra richiamati sono quelle che implicano dei rapporti diretti e indiretti con la p.a.

Per la precisione sono aree a rischio indiretto quelle che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento ed altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Costituiscono in particolare attività di rischio diretto:

 Vendite e/o noleggi di prodotti e/o servizi alla p.a.¹⁷tramite la partecipazione a procedure selettive con o senza evidenza pubblica ed esecuzione di contratti post vendita con la p.a.;



¹⁷ Per l'identificazione della p.a. vedi premessa.

- Ottenimento di contributi, finanziamenti, sovvenzioni ed altre erogazioni dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
- Gestione dei rapporti con la p.a. in occasione di verifiche, ispezioni, controlli;
- Ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze amministrative, di gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti (legge Sabatini), la gestione dei rapporti doganali con la p.a., la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Tributaria;
- Gestione del credito e del contenzioso contrattuale con la p.a. (ad es. solleciti, accordi transattivi etc.) anche tramite professionisti esterni e gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Costituiscono invece attività di rischio indiretto:

- a. con riferimento alla possibilità che la gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti possa essere impiegata per la formazione di riserve occulte di danaro da impiegare per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:
- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento;
- b. con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali e che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:
- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

1.3 - Protocolli di prevenzione

Oltre ai principi generali ed ai divieti contenuti nel Codice Etico (capitolo 5 – criteri di condotta nei rapporti con la p.a.) da intendersi qui espressamente richiamati, per le **aree di rischio diretto** di cui al paragrafo 1.2 sono previsti i seguenti protocolli specifici di prevenzione:



Per quanto concerne l'attività di vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi alla p.a. tramite la partecipazione a procedure selettive con o senza evidenza pubblica e di esecuzione di contratti post vendita con la p.a. →

- La gestione delle suddette attività è di competenza dell'Amministratore delegato alla funzione coinvolta (vedi il sistema di deleghe di cui al documento di Governance aziendale) il quale potrà nominare anche un responsabile interno addetto al coordinamento delle operazioni;
- Salvo situazioni di impossibilità motivata, tutti i contatti con la p.a. devono avvenire con la partecipazione di due soggetti titolari di funzioni diverse e devono essere sommariamente verbalizzati;
- L'amministratore delegato alla funzione coinvolta deve verificare che le informazioni e le dichiarazioni trasmesse dalla società alla p.a. siano complete e veritiere;
- Tutta la documentazione (ivi compresi i verbali dei contatti con la p.a.) deve essere
 conservata ad opera dell'Amministratore delegato alla funzione coinvolta o da un suo
 delegato individuato con specifica delega scritta in apposito archivio con modalità tali
 da impedire la modifica successiva ed al fine di permettere la corretta tracciabilità
 dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- L'Amministratore delegato alla funzione coinvolta deve informare l'ODV delle risultanze delle varie fasi dell'attività (ivi compreso il nominativo del responsabile interno) e di qualsiasi criticità sia stata riscontrata.

Per quanto concerne l'attività di ottenimento di contributi, finanziamenti, sovvenzioni ed altre erogazioni dallo Stato o da altri Enti Pubblici →

- Le richieste di finanziamenti, contributi etc. devono sempre essere preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte dai titolari del relativo potere in base al sistema di deleghe interne;
- L'amministrazione delegato alla funzione coinvolta deve verificare che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere i finanziamenti, contributi etc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;



- Il responsabile della funzione coinvolta deve altresì verificare che le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute
- La documentazione relativa deve essere conservata dal Responsabile della funzione coinvolta o da un suo delegato – individuato con specifica delega scritta - con modalità tali da impedirne la modifica successiva ed al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per quanto concerne le **verifiche, ispezioni, controlli, ricorsi in essere con soggetti appartenenti** alla p.a., ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze amministrative →

- Appena si riceve notizia dell'ispezione, verifica, controllo etc. viene avvisato
 l'Amministratore delegato alla funzione coinvolta il quale provvede a nominare, in conformità alla specifica procedura aziendale, un responsabile interno;
- Salve le ipotesi di impossibilità motivata, alle verifiche ispettive ed agli accertamenti devono
 partecipare due rappresentanti aziendali individuati di volta in volta dall'amministratore
 delegato alla funzione coinvolta sulla base della specifica procedura aziendale i quali
 saranno tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- Gli ispettori avranno a disposizione locali idonei all'espletamento delle attività di verifica ed avranno accesso a tutti i documenti richiesti;
- Il responsabile interno coordina le operazioni e dà evidenza documentale di quanto è avvenuto ed in particolare:
 - Dei dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - > Data ed ora di arrivo degli ispettori;
 - Durata dell'ispezione;
 - Oggetto della stessa;
 - Esito della stessa:
 - Eventuale verbale redatto dall'ente ispettivo;
 - ➤ Elenco dei documenti consegnati
- La documentazione datata e sottoscritta dal responsabile interno deve essere poi consegnata all'ODV ed all'Amministratore delegato alla funzione coinvolta che provvede a conservarla in apposito archivio.



Per quanto concerne l'attività di **ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze** amministrative, di gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti (legge Sabatini), la gestione dei rapporti doganali con la p.a., la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Tributaria →

- Tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari la p.a. o soggetti certificatori devono essere gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dall'Amministratore Delegato alla funzione coinvolta;
- L'Amministratore delegato alla funzione coinvolta verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla società siano complete e veritiere;
- I soggetti autorizzati devono riportare, in conformità a quanto stabilito dalla specifica procedura aziendale, gli incontri e/o i contatti intrattenuti con i rappresentanti della p.a. o di enti certificatori;
- Tutta la documentazione deve essere conservata ed archiviata ad opera dell'Amministratore delegato alla funzione coinvolta;
- L'amministratore delegato alla funzione coinvolta dovrà informare l'ODV delle varie fasi dell'operazione e di qualsiasi criticità sia emersa.

Per quanto concerne la gestione del credito e del contenzioso contrattuale con la p.a. (ad es. solleciti, accordi transattivi etc.) anche tramite professionisti esterni e gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria →

- Dette attività sono gestite, anche mediante il coordinamento di professionisti esterni, dall'Amministratore delegato alla funzione coinvolta;
- Tutta la documentazione deve essere conservata ed archiviata;
- l'Amministratore delegato alla funzione coinvolta deve informare l'ODV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento nonché di ogni criticità emersa.

Per le aree a **rischio indiretto** di cui al paragrafo 1.2. sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

Per quanto concerne le attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento->

 sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità



organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;

- nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista la quale prevede la partecipazione di più soggetti;
- l'attività di fatturazione segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie derivano per la maggior parte dal programma di produzione essendo quindi motivate in re ipsa mentre per le altre è sempre indicata la tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione; tutte sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile e comunque nel rispetto della normativa antiriciclaggio;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società:
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti
 quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard per la richiesta ed
 autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il
 rimborso delle spese sostenute può essere corrisposto solo previa produzione di idonea
 documentazione giustificativa delle spese sostenute;



• gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili a livello documentale.

Per quanto concerne le attività di assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, la selezione del personale, la nomina di dirigenti e di membri organi sociali →

- la selezione del personale è compiuta dall'Amministratore delegato alla funzione interessata nel rispetto delle relative procedure interne le quali, tra l'altro, consentono di accertare e valutare i rapporti diretti o indiretti tra il candidato e la p.a.;
- Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati per iscritto;
- Non possono essere riconosciuti compensi in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o
 consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
 svolgere, alla normativa di riferimento ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- La gestione del rapporto con i consulenti avviene in modo che non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi verifica l'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento;
- Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

1.4 – Flussi informativi verso l'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli di prevenzione con riferimento alle specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività sensibili trasmettono all'ODV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

1.5 – Attuazione dei protocolli di prevenzione

I protocolli di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nelle seguenti procedure aziendali (le quali a loro volta si richiamano a moduli e/o schede):



- Procedura PR7 PROCEDURA ASSUNZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- Procedura PR15 PROCEDURA GARE APPALTI PUBBLICI
- Procedura PR16- PROCEDURA RAPPORTI CON LA P.A.
- Procedura PR 17 PROCEDURA COMUNICAZIONI CON LA P.A.
- Procedura PR 18 PROCEDURA PUBBLICITA'
- Procedura PR 20 PROCEDURA CASSA
- Procedura PR 22 PROCEDURA CONTABILIZZAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI
- Procedura PR 23 PROCEDURA VENDITE E RELATIVA CONTABILIZZAZIONE
- Procedura PR 25 PROCEDURA FINANZIAMENTI, INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA –
 INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
- Procedura PR 27 PROCEDURA COMPENSI AGENTI E RAPPRESENTANTI
- Procedura PR 28 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO
- Procedura PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

2.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE

L'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 rubricato "Delitti Informatici e trattamento illecito di dati", recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.



- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Commento

Sono tutelati i documenti informatici dotati di idoneità probatoria.

La condotta consiste nell'alterare la veridicità dei dati contenuti nel documento informatico.

Per la configurazione del reato in esame, nel caso di documento informatico pubblico occorre il dolo generico ovvero la consapevolezza o la volontà di alterare la veridicità dei dati presenti nell'atto anche in assenza dell'intenzione di nuocere; nel caso di documento informatico privato occorre il dolo specifico ovvero l'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno.

Art. 615 -ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente



armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Commento

Oggetto della tutela è la protezione del domicilio informatico intesa non solo come tutela dei dati di qualsiasi natura in esso contenuti, ma anche come tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto giuridico.

L'introduzione o trattenimento in un sistema informatico altrui previa violazione dei sistemi di sicurezza intesi come sistemi informatici (es. password, firewall ecc.) ovvero previa violazione di altre misure di protezione che rendano palese la volontà del proprietario del sistema informatico di voler escludere l'accesso a soggetti non autorizzati.

Art.615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.): Chiunque. allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,



consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Commento

Oggetto della tutela è la protezione del domicilio informatico intesa non solo come tutela dei dati di qualsiasi natura in esso contenuti, ma anche come tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto giuridico.

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Art. 617 quater c.p - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Commento

Costituiscono oggetto della tutela le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. La norma sanziona la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce o ne divulga il contenuto.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero



intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.

Commento

Costituiscono oggetto della tutela le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635,ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter c.p - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è` punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 635 quinquies c.p.- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità



Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Commento

Oggetto della tutela delle norme sopra riportate è l'integrità e la funzionalità di un sistema informatico o telematico privato, pubblico o di pubblica utilità.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia un sistema informatico ovvero più in generale ne ostacola il funzionamento di un intero sistema informatico, anche attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati (ad es. virus).

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Art. 640 quinquies c.p.- Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Commento



La norma in esame sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2.2 - AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

Le principali attività a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti informatici previsti dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Gestione degli accessi al sistema informatico tramite profilo attribuito all'operatore, user-id e password;
- Gestione dei sistemi hardware e software;
- Utilizzo della postazione di lavoro.

2.3 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti all'area a rischio qui in esame, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Solmec ,i Dipendenti e Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. il Dps nelle parti relative alla sicurezza informatica identificate nel proseguio del presente documento;
- 3. il regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico;
- 4. in generale, la normativa italiana applicabile.

2.4 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

In relazione alle attività a rischio sopra individuate la società ha adottato delle misure volte a:



- definire formalmente i criteri di autorizzazione per l'accesso ai dati consistenti nell'attribuire le credenziali di autenticazione al sistema e ai dati ai diversi utenti in conformità al profilo al quale gli stessi appartengono;
- assegnare codici identificativi (user id e password provvisoria) per l'accesso alla rete e alle singole applicazioni;
- modificare e gestire le password in modo adeguato;
- disattivare le credenziali di accesso nel caso di prolungato mancato utilizzo;
- definire le modalità di utilizzo del personal computer;
- definire le modalità di accesso ed utilizzo della rete informatica;
- definire le modalità di utilizzo di pc portatili e supporti magnetici con particolare attenzione alla loro eventuale conservazione;
- definire le modalità di utilizzo della posta elettronica aziendale;
- definire le modalità di utilizzo della rete internet e dei relativi servizi;
- definire le modalità e la periodicità di salvataggio dei dati;
- adottare le misure necessarie per proteggere il sistema informatico da virus informatici o da accessi al sistema non autorizzati;
- definire le modalità operative di ripristino dei dati;
- istruire il personale incaricato sull'utilizzo del sistema informatico,
- evitare l'accesso da parte di personale non autorizzato ai locali tecnici;
- valutare l'efficienza delle misure di sicurezza;
- definire le modalità operative nel caso si verifichino circostanze atte a compromettere la funzionalità del sistema informatico e l'integrità dei dati in esso contenuti.

2.5 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

E' fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate (amministratore di sistema e responsabile del trattamento dei dati) di comunicare all'Odv qualsiasi informazione relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.



2.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Le misure sopra elencate trovano applicazione del Documento programmatico della sicurezza adottato dalla società nelle parti in cui si fa espresso riferimento alle procedure operative inerenti la sicurezza informatica ovvero:

- Mod. TDP 02 Elenco incaricati al trattamento dei dati;
- Mod. TDP 04 Sistemi di elaborazione e programmi di protezione;
- Mod. TDP 10 Criteri di autorizzazione di accesso ai dati;
- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico;
- Procedura PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI
- 3 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) e DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater D.lgs. 231/2001)

3.1 - I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE

L'art. 24 Ter del D.lgs. 231/2001 rubricato "Delitti di criminalità organizzata" recita:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.



- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 [
- L'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" recita:
- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 416 c.p - Associazione per delinquere:

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.



Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale consequenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità qiudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.



- 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.B26

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo



internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270 quinques c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione



Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequente alle predette aggravanti.

Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la



reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

3.2 - Aree ed attività a rischio

Dalle analisi condotte si ritiene che tali reati non siano riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla società. Tuttavia va evidenziato che ogni qualvolta la stessa abbia rapporti di tipo commerciale (attivi o passivi) o di gestione del personale dipendente con soggetti potenzialmente coinvolti in attività di criminalità organizzata e mafiosa e/o in attività di tipo terroristico, può potenzialmente incorrere in uno dei reati sopra descritti.

Va sottolineato inoltre che tali reati possono essere commessi tanto da soggetti apicali quanto da soggetti subordinati. Tale aspetto rende ancora più rilevante, per la prevenzione di tali reati, i principi enunciati nel codice Etico in quanto costituiscono lo strumento più adeguato per ostacolare i reati essendo quasi impossibile inquadrare in un unico specifico sistema di controllo un numero pressochè infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante vincolo associativo.



Nonostante le considerazione fatte si sono individuate una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose o che comunque svolgono attività illecite possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con Solmec.

In particolare sono state individuate le seguenti attività/aree a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata o delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 25 ter e quater del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione delle risorse umane;
- Vendita, anche con ritiro dell'usato, e/o noleggio di beni e/o servizi
- Acquisti di merci, prodotti finiti e/o servizi destinati ad essere impiegati nel processo produttivo e amministrativo della società
- Gestione delle attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento;
- Operazioni straordinarie.

3.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività di cui sopra gli Organi Sociali di Solmec, i Dipendenti, i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in termini generali conoscere e rispettare in tutte le sue parti:

- 1. il Codice Etico;
- 2. provvedimento Banca d'Italia del 24/08/2010;
- 3. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'individuazione e selezione di fornitori/clienti/partner anche stranieri;



- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità:
- non intrattenere rapporti di qualsiasi natura con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;

3.4 - Protocolli di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

Per le operazioni riguardanti "Vendita, anche con ritiro dell'usato, e/o noleggio di beni e/o servizi" si applica quanto previsto al paragrafo 8.4 della presente parte speciale con riferimento alla corrispondente area a rischio.

Per quanto riguarda "Acquisti di merci, prodotti finiti e/o servizi destinati ad essere impiegati nel processo produttivo e amministrativo della società" si applica quanto previsto al paragrafo 8.4 della presente parte speciale con riferimento alla corrispondente area a rischio.

Per La gestione delle "attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento" si rinvia al paragrafo 1.3 della presente parte speciale; per le "Operazioni straordinarie" si rimanda a quanto analizzato e previsto nel paragrafo 6.4 nella parte relativa "all'Approvazione delle delibere del CDA e loro attuazione in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione utili, fusioni, scissioni, liquidazioni e qualsiasi altra operazione che influisca sul capitale sociale".

Per le operazioni riguardanti la "Gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.)", i presidi di controllo prevedono che

- le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specificare nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, sia esaminata più di una candidatura;



- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini Etico -comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione, comprendente anche la certificazione di eventuali condanne penali, di cui viene garantita l'archiviazione da parte del Responsabile competente alla funzione;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la PA;
- con riferimento agli atti e alle comunicazioni formali destinati alla PA ed aventi ad oggetto
 l'amministrazione del personale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
 - o autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società;
 - o verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;

3.5 - Flussi informativi verso Odv

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli specifici e' fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate comunicare all'Odv qualsiasi informazione individuata sia nelle specifiche procedure sotto riportate che negli altri strumenti di attuazione del modello identificati nei protocolli generali di comportamento relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.

3.6 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

I predetti protocolli di prevenzione trovano attuazione nelle seguenti procedure aziendali:

- PR7 PROCEDURA ASSUNZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- PR10 PROCEDURA APPROVIGIONAMENTI
- PR13 PROCEDURA ACCREDITAMENTO FORNITORI
- PR14 PROCEDURA ANALISI CLIENTE
- PR15 –PROCEDURA GARE E APPALTI PUBBLICI
- PR16 PROCEDURA RAPPORTI CON LA P.A.
- PR18- PROCEDURA PUBBLICITA'



- PR19- PROCEDURA CONSULENTI
- PR20 PROCEDURA DI CASSA
- PR21- PROCEDURA CREDITI
- PR 23- PROCEDURA VENDITE E CONTABILIZZAZIONE
- PR25 PROCEDURA FINANZIAMENTI ED INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA-INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
- PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

4 - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)

4.1 - I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001 rubricato "Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", recita:

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie [13]:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;



f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno"

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da $\in 103,00$ a $\in 516,00$.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede



Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a \leq 1.032,00.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da \leq 309,00 a \leq 1.032,00.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da \in 103,00 a \in 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a \leq 516,00. Se i



valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società solamente alcuni dei reati sopra riportati che di seguito verranno riportati con breve commento:



Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Relativamente alle ipotesi previste dai n.n. 3 e 4 dell'art. 453 c.p., costituite dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o le acquista o comunque le riceve dall'autore della falsificazione o da un intermediario al fine di metterle in circolazione. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

La norma punisce la condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Oggetto della tutela è la pubblica fede ed il diritto esclusivo della fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante marchio, segno distintivo, opera dell'ingegno.

Ai fini della commissione del reato di contraffazione di una marchio commerciale per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione ma la riproduzione nei suoi elementi essenziali della denominazione protetta dal marchio.

Il reato previsto dall'art. 473 c.p. nell'ipotesi dell'alterazione sussiste tutte le volte in cui il marchio contraffatto si presenta come imitazione di quello genuino. Dal che consegue che in caso di



contraffazione di marchio figurativo il metro d'indagine sull'attitudine del marchio contraffatto ad ingenerare la possibilità di confusione deve soffermarsi sulle immagini, contorni, caratteristiche e sfondi ma soprattutto sui colori dell'emblema. Per la configurabilità dei delitti contemplati è necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato/registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura sicchè la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il delitto in esame in quanto reato diretto a tutelare la fede pubblica contro la falsificazione di mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento, si perfeziona attraverso il compimento anche di un isolato atto di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o da degni distintivi mendaci.

Il reato si considera commesso anche quando è compiuta solo una parte dell'azione che lo costituisce; pertanto è anche punibile la sola detenzione in Italia di merce contraffatta destinata a mercati esteri.

Ai fini della realizzazione del reato non rileva che l'acquirente sia stato effettivamente ingannato o che sia consapevole della falsità della merce ma ciò che rileva è che il marchio contraffatto sia idoneo a far falsamente apparire quel prodotto proveniente da un determinato produttore.

I reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono in rapporto di specialità con l'art. 517 ter c.p. trattato nella parte speciale dei ratti contro l'industria ed il commercio a cui si rinvia.

4.2 - Aree ed attività a rischio

Dalle analisi condotte si ravvisano le seguenti attività/aree a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti della presente sezione speciale previsti dall'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001:

Gestione della cassa;



- Acquisto di prodotti dotati di segni identificativi e considerati rilevanti nella costruzione del caricatore;
- Vendita e/o noleggio di prodotti (caricatori) o di parti di ricambio (es. motori);
- Vendita e/o noleggio di prodotti usati di concorrenti ritirati in occasione di vendite di prodotti Solmec;
- Progettazione di prodotti destinati alla vendita.

Pur essendo stata presa in esame l'attività di progettazione e la vendita/noleggio dei prodotti Solmec, per tali attività non si ravvisano i presupposti per la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale. Infatti in considerazione dei particolari prodotti progettati e venduti da Solmec, del fatto che Solmec è azienda leader nel mercato nazionale nella produzione di caricatori, che si contraddistingue dai competitors per l'elevata qualità del prodotto e che da un'eventuale realizzazione dei reati in esame non può determinarsi nè un vantaggio nè un profitto per Solmec, si escludono queste attività dalle aree a rischio.

4.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività di cui sopra gli Organi Sociali di Solmec, i Dipendenti, i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I Destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
 fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
 diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'individuazione e selezione di fornitori/clienti/partner anche stranieri;



- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- effettuare pagamenti in contanti salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo anche in conformità alla normativa antiriciclaggio;
- contraffare, alterare, spendere, introdurre nel territorio, in qualsiasi modo monete, valori di bollo e simili;
- In particolare:
- E' fatto generale divieto di contraffare o alterare marchi, segni distintivi, ovvero brevetti modelli e disegni e simili e porre in commercio i beni con tali segni distintivi;
- E' vietato acquistare, detenere e vendere beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

4.4 - Protocolli di prevenzione

In relazione alle attività a rischio sopra individuate la società ha adottato delle misure volte a:

- Regolare l'utilizzo del contante definendo quali sono i soggetti autorizzati ad averne accesso, quali le modalità di utilizzo dello stesso, quali le procedure di verifica;
- Dotarsi di un dispositivo per la rilevazione delle banconote false per la loro verifica quando le stesse provengano da soggetti diversi dagli enti finanziari;
- Accreditare i fornitori presso i quali vengono effettuati gli acquisti con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche/economiche/qualitative che le merci devono possedere e che devono essere mantenute nel tempo;
- In occasione della vendita con rientro dell'usato, raccogliere una serie di informazioni di
 carattere tecnico, funzionale e di origine sul prodotto oggetto di rientro, tramite la
 compilazione di una scheda tecnica alla quale allegare idonea documentazione fotografica.
 Si richiede inoltre al cliente il rilascio di una dichiarazione debitamente sottoscritta sulla
 "provenienza" del bene usato.



4.5 - Flussi informativi verso Odv

E' fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate comunicare all'Odv qualsiasi informazione relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.

4.6 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

I protocolli di prevenzione previste dalla presente sezione speciale trovano applicazione nelle seguenti procedure aziendali:

PR10 - PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTI

PR13 - PROCEDURA ACCREDITAMENTO FORNITORI

PR14 - PROCEDURA ANALISI CLIENTE

PR15 - PROCEDURA GARE E APPALTI PUBBLICI

PR20 - PROCEDURA CASSA

PR 30 - PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

5 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis 1 D.lgs .231/2001)

5.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE FATTISPECIE

L'art. 25 Bis 1 del D.lgs. 231/2001 rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.



2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'Industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di prodotti alimentari non genuini e genuini

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 527 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un



titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali



Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società solamente alcuni dei reati sopra riportati che di seguito verranno riportati con breve commento:

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma è volta a tutelare l'attività commerciale industriale e produttiva ed in particolare a tutelarla da possibili condizionamenti, attuati con violenza o minaccia, al fine di rendere la concorrenza libera e lecitamente attuata.

Art. 514 c.p.- Frodi contro le industrie nazionali

La norma è volta a tutelare l'industria nazionale qualora la messa sul mercato di un prodotto contraffatto cagioni un danno al mercato indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il reato in esame può concorrere con il reato di contraffazione di prodotti industriali di cui all'art. 515 c.p.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Oggetto della tutela non sono gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti bensì la pubblica funzione dello Stato volta ad assicurare l'onesto svolgimento del commercio. Sussiste il reato di frode in commercio nel momento in cui viene consegnato un prodotto diverso per qualità, quantità, provenienza od origine rispetto a quello pattuito in sede di negoziazione. Il reato si realizza indipendentemente dal fatto che l'autore abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il venditore. Il delitto è configurabile anche quando il compratore avrebbe potuto rendersi conto della diversità della merce consegnatali rispetto a quella da lui richiesta. Il reato si consuma con la consegna materiale della merce all'acquirente.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Oggetto della tutela non è il marchio bensì l'ordine economico che deve essere garantito conto gli inganni ai consumatori. Il delitto consiste nell'usare nomi, marchi o segni distintivi nazionali od



esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità dell'opera o del prodotto. Il presupposto del reato è comunque l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzino il prodotto individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie. Il reato non si può configurare quando i segni di un prodotto industriale posto in vendita indica fedelmente il prodotto per quello che è.

Tale fattispecie di reato ha carattere sussidiario rispetto ai delitti degli artt. 473 e 474 c.p. ed è applicata in Giurisprudenza a fattispecie di reato eterogenee. In particolare viene sanzionata la condotta di chi riproduce o imita marchi di fatto ovvero non registrati o altri elementi distintivi del prodotto di terzi che possono indurre in errore e sviare l'acquirente. Talvolta si sono sanzionate imitazioni meno evidenti di marchi altrui anche se registrati che non si riteneva potessero entrare nella condotta dell'alterazione punita dagli art. 473 e 474 c.p.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industrial

Il reato si configura in tutti i casi in cui, al fine di trarne profitto, si produce, introduce nel territorio dello Stato, commercia, vende e mette in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

5.2 - Aree ed attività a rischio

Le principali aree ed attività a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Acquisto di prodotti dotati di segni identificativi e considerati rilevanti nella costruzione del caricatore;
- Vendita e/o noleggio di prodotti (caricatori) o di parti di ricambio (es. motori);
- Vendita e/o noleggio di prodotti usati di concorrenti ritirati in occasione di vendite di prodotti Solmec;
- Progettazione di prodotti destinati alla vendita.



5.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività di cui sopra gli Organi Sociali di Solmec, i Dipendenti, i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I Destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
 fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
 diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'individuazione e selezione di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.
- In particolare:
- E' fatto generale divieto di contraffare loghi, insegne, marchi e simili e porre in commercio i beni con tali segni distintivi;
- E' vietato acquistare beni con loghi, insegne, marchi e simili contraffatti e porli in commercio;
- E' vietato usare violenza, minaccia o mezzi fraudolenti tesi ad impedire o turbare l'esercizio di un'attività economica



5.4 - Protocolli di prevenzione

Per tali tipologie di reato non sono previste delle procedure specifiche in considerazione del fatto che la regolamentazione delle attività a rischio non può avvenire se non tramite specifici protocolli comportamentali ed etici.

E' opportuno però rilevare come la società si sia dotata di procedure specifiche sia in relazione agli approvvigionamenti che in relazione alle vendite atte a prevenire seppure in maniera trasversale la realizzazione di tali reati.

Nella fattispecie delle vendite con rientro dell'usato si richiede ad esempio al commerciale che si occupa della trattativa, di raccogliere una serie di informazioni di carattere tecnico e funzionale sul prodotto oggetto di rientro tramite la compilazione di una scheda tecnica alla quale allegare idonea documentazione fotografica. Inoltre viene richiesto al soggetto dal quale si rientra il bene usato di compilare e sottoscrivere una dichiarazione sulla "provenienza" dello stesso.

Nella fattispecie degli acquisti si richiede che, prima di effettuare una qualsiasi operazione, i fornitori siano previamente accreditati da Solmec e la procedura relativa prevede, oltre alla sussistenza di determinati requisiti soggettivi, la conformità del prodotto a determinate caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, che devono essere mantenute nel tempo

5.5 - Flussi Informativi verso Odv

E' fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate di comunicare all'Odv qualsiasi informazione relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.

5.6 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

I protocolli di prevenzione previsti dalla presente sezione speciale trovano applicazione nelle seguenti procedure aziendali:

- PR10 PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTI
- PR13 PROCEDURA ACCREDITAMENTO FORNITORI
- PR14 PROCEDURA ANALISI CLIENTE



- PR15 –PROCEDURA GARE E APPALTI PUBBLICI
- PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

6 - REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

6.1 - I reati presupposto: Descrizione ed analisi delle fattispecie

L'art. 25 Ter del D.lgs. 231/2001 rubricato "Reati Societari" è stato modificato dalla legge 69/2015¹⁸ (in vigore dal 14 giugno 2015) e la nuova norma così dispone: "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sequenti sanzioni pecuniarie:*

18 Il testo previgente recitava così: "1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

I) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;



a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote].
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità , la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo



- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- I) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;



s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

Premessa

I reati societari di cui alla codificazione civile (art. 2621 – 2641 c.c.) integrano per la maggior parte fattispecie di reati propri, ossia illeciti per i quali il legislatore predetermina il soggetto attivo attraverso il richiamo alla disciplina civilistica e alle particolari qualifiche soggettive ivi previste.

Le fattispecie contemplate dagli artt. 2636 c.c., art. 2637 c.c. e 2630 c.c. sono invece rispettivamente reati o illeciti amministrativi a soggettività generale, c.d. reati comuni in quanto il legislatore non predetermina l'autore dell'illecito e possono essere commessi da "chiunque".

I soggetti attivi del reato in base al TITOLO XI c.c. ossia i soggetti formalmente investiti della qualifica o della funzione sono¹⁹:

- Gli amministratori;
- I sindaci;
- I direttori generali;
- I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- I liquidatori.

Accanto ai soggetti formalmente investiti della qualifica o della funzione, l'art. 2639 c.c. prevede tre clausole di equivalenza, ossia tre categorie di soggetti che si affiancano agli autori di diritto espressamente individuati dagli artt. 2621 – 2641 c.c.:

¹⁹ Dal 7.4.2010 i delitti perfezionabili dai revisori sono stati "trasferiti" dal c.c. al D.lgs. 39/2010.



- I soggetti svolgenti la stessa funzione diversamente qualificata (sistema monistico / dualistico);
- L'amministratore di fatto che è tale se si riscontrano i due requisiti quantitativo (esercizio continuativo del potere per un apprezzabile lasso di tempo) e qualitativo (esercizio significativo del potere e compimento di atti di gestione tipici);
- L'amministratore giudiziario o il commissario governativo.

La novella legislativa del 2015 – che ha sostituito il primo alinea dell'art. 25 ter (cfr il testo precedente riportato in nota 18) - ha fatto venir meno le numerose questioni interpretative²⁰ sorte in relazione al previgente testo, rimasto in vigore per tredici anni.

In definitiva il testo dell'art 25-ter viene allineato agli altri della c.d. parte speciale, limitandosi a prevedere l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente in relazione alla commissione dei reati societari.

Nel dettaglio le fattispecie penali che vengono in rilievo sono dunque le seguenti:

Art. 2621 C.C. – False comunicazioni sociali²¹

patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di



²⁰ Per l'analisi delle questioni interpretative relative al precedente testo dell'art. 25 ter si rinvia al Modello 231 Solmec rev. 0.

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo previgente era il seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Art. 2621 bis C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITA'22

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE²³

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Disposizione inserita dalla l. 69/2015. Il testo previgente dell'art. 2622 c.c. era il seguente: "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla



²² Articolo inserito dalla I. 69/2015.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della reclusione da persona sei mesi Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o società La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non cento per 0 una variazione del patrimonio netto non superiore In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non per superiore al 10 cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».



- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Commento

Il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. (lo stesso dicasi per l'art. 2622 c.c. che ne ricalca il contenuto prevedendo solo dei limiti di pena più elevati per le società quotate e assimilate) presenta degli elementi di forte discontinuità rispetto al passato.

Ed invero il sistema in vigore in precedenza (introdotto nel 2002) faceva leva su un doppio regime sanzionatorio: la contravvenzione di cui all'art. 2621 c.c. ed il delitto di cui all'art. 2622 c.c. il cui tratto differenziale principale – oltre naturalmente ala diversa natura del reato – era rappresentato dal fatto che il secondo costituiva una fattispecie con evento di danno, laddove la contravvenzione conservava la natura di reato di pericolo.

Il delitto poi, con l'eccezione dei fatti commessi in seno alle società quotate, era procedibile solo a querela di parte.

Il vecchio sistema era inoltre contraddistinto da un meccanismo di soglie – comune ad entrambe le fattispecie ed incentrato tanto sul risultato di esercizio quanto sulla situazione patrimoniale della società – il superamento delle quali costituiva presupposto per l'integrazione del reato.

La riforma del 2015 rimuove tutta una serie di vincoli che avevano inciso negativamente sull'applicazione giudiziaria delle disposizioni del 2002.

Viene innanzitutto cancellata l'ipotesi contravvenzionale. Sono previste due fattispecie, una ordinaria (art. 2621 c.c.) ed una specificatamente destinata alle società quotate e a quelle ad essa equiparate (art. 2622 c.c.), il cui contenuto precettivo è sostanzialmente identico, distinguendosi soltanto per il diverso regime sanzionatorio. Vengono introdotte due nuove disposizioni rispetto all'ipotesi di particolare tenuità del fatto, riferibili peraltro solo alle false comunicazioni sociali che investono le società non quotate.



Il nodo interpretativo che la nuova riforma pone ruota intorno all'inciso, presente nella vecchia formulazione ed assente nella nuova, relativo all'oggetto del mendacio.

La versione del 2002 prevedeva infatti la violazione nella condotta di coloro che "espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". La variante entrata in vigore nel 2015 prevede invece come condotta quella di coloro che "espongono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene".

La differenza sta nel riferimento o meglio nel mancato riferimento alle valutazioni nella versione attuale tutta incentrata sulla locuzione fatti materiali.

Sicuramente nei "fatti materiali" rientrano tanto gli aspetti più squisitamente empirici della rappresentazione contabile (es. indicazione di crediti inesistenti od omissione di costi o perdite di esercizio) quanto quelli qualitativi (es. indicazione di una causale fittizia o comunque difforme da quella reale nella rappresentazione di un costo).

Il problema è quello delle valutazioni estimative: il mancato trasferimento della formula ("ancorché oggetto di valutazioni") costituisce un'eliminazione scientemente voluta dal legislatore nell'ottica di una rinuncia implicita alla punibilità delle valutazioni di bilancio false ovvero si tratta di una eliminazione dettata dalla riconosciuta inutilità del richiamo espresso in quanto è pacifica la rilevanza penale delle valutazioni consapevolmente irragionevoli ed ingannatorie e così idonee ad indurre concretamente in errore i destinatari del documento?

Sul punto si riscontra un contrasto in dottrina ed in giurisprudenza.

All'indomani dell'entrata in vigore della nuova norma gran parte della dottrina²⁴ si è espressa per l'irrilevanza penale delle valutazioni estimative.

Secondo tale tesi i fatti materiali sono cosa diversa dalle valutazioni e dunque il perimetro del reato si è molto ristretto. Anche la prima pronuncia giurisprudenziale (Cass. V sez. 33774/2015 sentenza

LANZI A., Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al Diritto, 2015, 26, 10; PERINI, I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile falso in bilancio?, in Diritto penale contemporaneo, 27 aprile 2015;CARACCIOLI, Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio", in Fisco, 2015, 2735; BRICCHETTI – PISTORELLI, La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano, in Guida al Diritto, 2015, 26, 53.



Crespi) si è assestata in questa direzione stabilendo che, anche ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario (art. 223 l. fall.), a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 2621 – 2622 c.c. dalla l.69/2015 non sono più penalmente rilevanti i fatti di false comunicazioni sociali derivanti da valutazioni estimative".

Altra parte della dottrina²⁵, tuttavia, ha messo in luce come un approccio razionale al tema del falso in bilancio non possa prescindere dalle valutazioni perché esse costituiscono la base fondante delle informazioni che sono veicolate attraverso il bilancio. Il bilancio, infatti, è un documento a contenuto essenzialmente valutativo, sia nella componente patrimoniale che in quella economica: ad esempio sono valutative le poste riferibili ai crediti, da determinare in base al presumibile valore di realizzo; le immobilizzazioni materiali ed immateriali, il cui ammortamento è parametrato alla residua possibilità di utilizzazione; gli stessi valori del conto economico, quando sono correlate a voci dello stato patrimoniale. Si ha così un intreccio tra valori numerari e valutazioni da cui non è facile fare astrazione.

Secondo questa linea interpretativa la locuzione "fatti materiali" che appare nella norma deriverebbe da una imprecisa traslazione della locuzione *material fact* anglosassone la quale ha in quel contesto giuridico l'assai diverso significato di "rilevante", "importante".

La locuzione va interpretata diversamente in primo luogo non distinguendo più fatti e valutazioni rispetto al bilancio non potendo contrapporsi ai fatti le valutazioni di bilancio, espressive di componenti patrimoniali di cui non è dato negare la consistenza economica. Insomma deve essere superata la distinzione tra fatti e valutazioni in quanto si tratta all'interno del bilancio di informazioni inscindibilmente connesse.

In secondo luogo non può negarsi che la "concreta idoneità ad indurre in errore" si può avere solo ove si abbia riguardo agli elementi valutativi del bilancio e non certo a quelli numerici

GAETANO RUTA, "Problemi interpretativi intorno al nuovo falso in bilancio", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 4 del 2015, pag. 43 e ss.; MUCCIARELLI, "Ancorchè superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali", in penale contemporaneo.it.; SEMINARA, La Riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Diritto Penale e Processo, 2015, 7, 813; GAMBARDELLA, Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità", in Cass. Pen., 2015, 5, 1723; ALESSANDRA ROSSI, "Il falso valutativo: nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi", in Diritto penale e processo, 2016, 2, 229; FRANCESCO D'ALESSANDRO, Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la cassazione si ricrede e fa bene!", in Diritto penale e processo, 2016, 3, 310.



indipendentemente dal valore che ad essi è attribuito e dai criteri che hanno portato alla loro determinazione.

Anche la Cassazione²⁶ a pochi mesi di distanza dalla sentenza Crespi si è pronunciata in tale ultimo senso, con un arresto molto interessante che di seguito verrà riportato nei suoi passi salienti.

"Nell'art. 2621 c.c. il riferimento ai fatti materiali quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi".

La Corte poi utilizza a sostegno della propria conclusione sia un'argomentazione di tipo letterale sia una di tipo logico sistematico.

Quanto alla prima la Corte sostiene che l'eliminazione della locuzione "ancorchè oggetto di valutazioni" non abbia alcuna rilevanza penale in quanto si trattava di una proposizione concessiva prettamente esegetica e non additiva. Quanto al profilo logico sistematico la Corte rileva come il bilancio si compone, per la sua maggior parte, di enunciati estimativi o valutativi, frutto dell'assegnazione a determinate componenti di un valore espresso in grandezze numeriche di tal che non può dubitarsi che nella nozione di fatti materiali e rilevanti debbano ricomprendersi anche e soprattutto le valutazioni.

La Corte poi continua dicendo che la nozione di falso è senz'altro predicabile rispetto ad enunciati valutativi o estimativi: " sicchè, quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge o da prassi universalmente accertate, l'elusione di quei criteri od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate – costituisce falsità nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità convenzionale conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltreché di certezza e di trasparenza".

La dottrina ha favorevolmente accolto questa sentenza rilevando come sia pregevole che la cassazione "abbia preso coscienza del fatto che il presidio penalistico di tutela della veridicità

²⁶ Sentenza 890 del 12/11/2015 (dep. 12 gennaio 2016). Il caso concreto oggetto di giudizio riguardava una bancarotta impropria da reato societario: nello specifico si contestava all'imputato la mancata svalutazione di una considerevole quantità di crediti in sofferenza ed ormai inesigibili iscritti ugualmente a bilancio (per un ammontare pari al 62% del totale).



dell'informazione societaria deve continuamente dialogare con la scienza economica e sociale"27: la sentenza contiene infatti continui richiami alle norme codicistiche in tema di bilancio e alla matrice sovranazionale dalla quale derivano, nonché agli standard tecnico contabili nazionali e internazionali ai quali devono uniformarsi le valutazioni espresse in bilancio di tal che il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa (criterio del vero legale).

Si è però sottolineato come sia assolutamente illusorio il convincimento che tutte le problematiche bilancistiche possano trovare una soluzione univoca in parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi.

Al contrario, si rileva, la difficoltà insita in ogni valutazione economica, unita alla disponibilità di un'articolata criteriologia tecnico contabile con scopi non sempre omogenei che si traduce nella uguale esattezza di stime anche talora molto distanti tra loro, rende il compito dell'interprete molto arduo. Lungi dal poter trovare rifugio in un rassicurate vero legale, l'attività di accertamento di un falso valutativo dovrà essere condotta attraverso un confronto costante con le discipline aziendalistiche che offrono gli strumenti per tradurre al meglio il complesso vocabolario bilancistico in categorie più consone al diritto penale.

La più attenta dottrina ha messo in luce poi come la sentenza abbia effettuato una erronea sovrapposizione (si parla di "utilizzazione con valenza sinonimica") tra falso valutativo e falso qualitativo i quali invece sono del tutto diversi: il primo attiene al momento estimativo delle poste d bilancio (es: ho iscritto una posta al valore x mentre invece utilizzando i criteri corretti avrei dovuto iscriverla al valore y), mentre il secondo riguarda la causale delle poste iscritte a bilancio (es. un costo effettivamente sostenuto ma iscritto a bilancio in maniera inveritiera).

In ultima analisi va rilevato come solo i comportamenti che raggiungano un determinato livello oggettivo di significatività possano essere tali da concretamente indurre altri in errore e quindi essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 2621 c.c.

L'articolo successivo (art. 2621 bis c.c.) dedicato solo alle società non quotate punisce più lievemente fatti che comunque offensivi del bene giuridico si mantengano su uno scarso livello di consistenza oggettiva (ossia non particolarmente rilevanti come quando ad es.si ometta di

FRANCESCO D'ALESSANDRO, Valutazioni Mendaci e false comunicazioni sociali: la cassazione si ricrede e fa bene!, cit.



svalutare alcuni crediti in un contesto in cui altri crediti di importo assai maggiore siano stati correttamente iscritti al valore di presumibile realizzo).

Art. 2625 c.c. - IMPEDITO CONTROLLO

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.lqs. 58/1998".

Commento

L'oggetto della tutela è il patrimonio della società.

La disposizione normativa contempla due modalità di condotta consistenti:

- Nell'occultamento di documenti (es. sottrazione di scritture contabili mediante loro distruzione od occultamento per impedirne la verifica);
- Nella realizzazione di altri idonei artifizi (es. alterazione del contenuto delle scritture contabili mediante l'indicazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di fatti accaduti).

Entrambe le suddette modalità di comportamento devono impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione. Si tratta comunque di una condotta attiva, con esclusione della rilevanza delle mere omissioni.

Le attività di controllo <u>devono essere legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione</u> (ad es. i soci hanno legalmente il potere di controllo nelle società prive del collegio sindacale) con la conseguenza che non rilevano penalmente gli impedimenti frapposti ad un socio che abbia dei poteri di controllo non in base alla legge ma all'atto costitutivo.

I soggetti attivi del reato sono Amministratori (anche di fatto); trattasi quindi di un reato proprio.



Il momento consumativo del reato si verifica quando l'evento costituito dal danno patrimoniale si verifica ai soci.

L'elemento soggettivo del reato viene richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione per effetto dell'attività di occultamento di documenti o del ricorso ad altri artifici.

Art. 2632 c.c.- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione della società sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Commento

La norma è volta a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale per la sua funzione di garanzia dei terzi e dei creditori, nei momenti di:

- costituzione della società;
- aumento del capitale sociale.

I soggetti attivi sono amministratori e soci conferenti quindi trattasi di un reato proprio. Per effetto dell'art. 2939 c.c. si ha l'estensione soggettiva anche a coloro che svolgono di fatto le funzioni di amministratore o socio o a coloro che siano legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza di amministrare la società o i suoi beni .

E' poi possibile una responsabilità a titolo di concorso dei soci diversi da quelli conferenti qualora abbiano consapevolmente deliberato l'operazione irregolare e gli amministratori vi abbiano dato esecuzione.

E' poi possibile una responsabilità dell'esperto ex art. 2632 c.c. per dolosa esagerata valutazione in concorso con gli amministratori o i soci conferenti con i quali ci si sia accordati per presentare una dichiarazione mendace (in quanto ai sensi dell'art. 2343 c.c. in caso di conferimenti in natura o crediti occorre presentare la relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale).

Vengono sanzionati tre tipi di condotte.



- La prima consiste nell'attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale.
- La seconda condotta è quella della sottoscrizione reciproca di azioni. Reciprocità non significa contemporaneità delle due operazioni bastando un semplice collegamento, collegamento che può essere attuato anche con la seconda operazione. La sottoscrizione reciproca può essere attuata tanto in caso di operazioni omogenee (due società partecipano reciprocamente all'aumento di capitale l'una dell'altra) quanto in caso di operazioni eterogenee (una società che sottoscrive il capitale in sede di costituzione di un'altra società che, a sua volta, partecipa all'aumento di capitale della prima.
- La terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. Per quanto concerne il concetto di "sopravvalutazione rilevante" si intende una valutazione che vada al di là di ogni ragionevolezza in ordine ai beni da stimare ed alla presenza, o non, di criteri estimativi largamente condivisi.

Tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 2632 c.c. hanno una loro specifica autonomia e quindi possono concorrere tra loro.

Occorre la rappresentazione e la volontà di formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante le condotte tipiche descritte.

Art. 2626 c.c. – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Commento

Il bene tutelato è l'integrità ed effettività del capitale sociale. La norma ha portata generale e nonostante la collocazione sistematica, si pone come norma di chiusura del sistema punendo tutte le possibili forme di aggressione all'integrità del capitale sociale diverse da quelle specificamente tipizzate in apposite fattispecie come quella di illegale ripartizione degli utili di cui all'art. 2627 c.c.



I soggetti attivi di reato sono gli amministratori, anche di fatto, e chi esercita legalmente tale funzione per incarico dell'autorità giudiziaria o dell'attività di pubblica vigilanza (vedi art. 2639 c.c.). Si tratta quindi di un reato proprio.

Trattandosi di un reato proprio i soci non sono puniti per il solo fatto di accettare la restituzione del conferimento o la liberazione dall'obbligo di eseguirlo; tuttavia i soci sono punibili a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p. se sono intervenuti nella decisione degli amministratori (ad es. istigando gli amministratori).

La condotta può essere duplice potendo consistere nella restituzione di conferimenti che determina uno svuotamento del capitale sociale o nella liberazione dall'obbligo di conferimento che impedisce la regolare costituzione del capitale sociale.

I conferimenti possono essere restituiti in via palese o simulata.

Restituzione palese: trasferimento del bene senza un corrispettivo idoneo. La congruità del corrispettivo è un segno della legittima cessione del bene sociale che non implica un depauperamento del capitale sociale.

Restituzione simulata: operazioni societarie che in via indiretta raggiungono il risultato vietato dalla norma (es.: pagamento per prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato, stipula di un mutuo fittizio, vendita di un bene sociale ad un socio ad un prezzo irrisorio, commissione di altri reati come ad es. una distribuzione di utili fittizia o di acconti su dividendi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

E' la rinuncia a pretendere dai soci i versamenti ancora dovuti.

Essa può assumere svariate forme: dalla dichiarazione unilaterale di volontà di rinuncia, al rapporto negoziale, alla forma simulata della compensazione di un credito fittizio nei confronti della società. Esula invece dal campo applicativo della norma l'inerzia (dolosa o colposa) degli amministratori nell'esigere il versamento dei conferimenti.

E' necessaria la rappresentazione e la volontà di restituire i conferimenti o di liberare i soci dall'obbligo di eseguirli con la **consapevolezza della mancanza di una delibera** di riduzione del capitale sociale.

Art. 2627 c.c. – ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto



fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il bene tutelato è l'integrità del capitale sociale e delle riserve obbligatorie.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori e coloro che di fatto svolgono la stessa funzione (estensione soggettiva ex art. 2639 c.c.).

I soci beneficiari rispondono in base alle norme sul concorso di persone nel caso in cui si siano inseriti nella decisione degli amministratori, ma non quindi nel caso in cui si siano limitati ad accettare il denaro. Lo stesso dicasi per i sindaci i quali non rispondono più in base ad una semplice omissione di controllo ma solo nel caso di concorso nel reato ex art. 110 c.p.

La condotta consiste nella ripartizioni di utili non conseguiti o di riserve non distribuibili.

Per utile si intende <u>ogni incremento di valore di patrimonio netto rispetto al capitale sociale e alle</u>

<u>riserve obbligatorie</u>, comprensivo di eredità, legati, donazioni, rivalutazioni economiche e
monetarie.

Gli utili destinati per legge a riserva sono gli incrementi patrimoniali sottoposti ad un vincolo legale di destinazione (e non statutario): bisogna quindi fare riferimento all'art. 2303 c.c., 2433 c.c., 2430 c.c., 2432.

Lo stesso dicasi per i fondi di riserva (ossia penalmente rilevante è solo la violazione di quelli riservati per legge ex art. 2430 e 2431 c.c., non per statuto o comunque per volontà dell'assemblea).

La distribuzione è indispensabile per la consumazione del reato.

E' causa estintiva del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione della riserva prima dell'approvazione del bilancio.

Il reato Si configura anche se dovuto ad un atteggiamento imprudente degli amministratori.

Art. 2628 c.c. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto



per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Commento

Sono soggetti attivi del reato gli amministratori. E' poi possibile la punibilità di altri soggetti solo a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p.

In entrambe le fattispecie il bene protetto va individuato nell'integrità del capitale sociale e delle riserve disponibili.

La ratio dei divieti stabiliti in materia di acquisto di azioni proprie o quote è quella di tutelare l'interesse dei creditori al mantenimento dell'integrità delle loro garanzie patrimoniali che sarebbe compromesso qualora, mediante l'acquisto di azioni proprie, la società finisse col realizzare una restituzione dei conferimenti ai soci senza l'osservanza delle regole previste dalla legge determinando un annacquamento del capitale sociale (si veda art. 2357 C.C. e ss., art. 2474 C.C., art. 2522 C.C.). Il termine acquisto deve essere inteso in senso ampio; non solo compravendita ma anche riporto e permuta ovvero ogni atto che determini il trasferimento della titolarità delle azioni o delle quote.

E' necessaria la volontà dell'acquisto o di sottoscrizione delle azioni o delle quote della società accompagnata dalla consapevolezza dell'illiceità dell'operazione nonché la rappresentazione o la volontà (o almeno l'accettazione del rischio del verificarsi) dell'evento lesivo per il capitale sociale o le riserve.

Art. 2629 c.c. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Oggetto della tutela è il capitale sociale il quale ha la ben nota funzione di garanzia delle ragioni del creditore.

Soggetti attivi del reati sono gli amministratori. E' possibile la punibilità di altri soggetti solo a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p. (ad es. i soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale consapevoli di indurre gli amministratori al fatto).



Le condotte incriminate consistono nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni da precedenti organismi societari. Tali condotte sono connotate da un requisito di illiceità speciale costituito dalla contrarietà alle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Nel caso di società di capitali le violazioni verificarsi se l'avviso di convocazione dell'assemblea non indica le ragioni e le modalità della riduzione, o le azioni proprie possedute dalla società dopo la riduzione superano la decima parte del capitale sociale o non è rispettato il limite dell'ammontare minimo del capitale sociale previsto per le società per azioni o non vengono osservati i limiti fissati dall'art. 2412 c.c. per le società che hanno emesso obbligazioni.

La riduzione del capitale avviene materialmente attraverso un rimborso ai soci, la liberazione dall'obbligo di ulteriori versamenti, l'acquisto di azioni proprie con successivo annullamento delle stesse, o tramite l'imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile dopo la riduzione. Per quanto riguarda la fusione e la scissione deve essere presa in considerazione la violazione delle procedure di fusione e di scissione nelle parti relative alla tutela degli interessi dei creditori. Pertanto per la fusione assume rilevanza la mancata iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di fusione (art. 2502 bis c.c.), l'inosservanza del termine di 60 gg dall'ultima di tali iscrizioni (art. 2503 c.c.), l'omessa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso ai possessori di obbligazioni convertibili (art. 2503 bis c.c.), la prosecuzione della procedura in presenza dell'opposizione di uno o più creditori sociali e senza l'autorizzazione del tribunale, ovvero la prestazione della garanzia richiesta (art. 2503 c.c.).

Le medesime disposizioni valgono anche per la scissione delle società in virtù del rinvio operato dall'art. 2506 ter, 5 comma, c.c.

Art. 2629 bis c.c. - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Commento



L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Non rientrando la società nella fattispecie delle società con titoli quotati in mercati regolamentati, il reato in esame non può concretamente realizzarsi.

Art. 2633 c.c. – INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Commento

Oggetto della tutela è il diritto dei creditori di essere soddisfatti in via prioritaria rispetto ai soci in sede di liquidazione della società.

Trattasi di reato proprio del liquidatore. Anche i soci possono essere soggetti attivi del reato qualora procedano direttamente alla ripartizione dei beni sociali trascurando di nominare i liquidatori (liquidatori di fatto). Il socio beneficiario sarà punibile solo a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p. qualora abbia prestato un contributo causale al fatto di reato ad es. istigando i liquidatori all'indebito riparto.

La condotta incriminata consiste nel cagionare un danno ai creditori attraverso la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori stessi o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Nel concetto di ripartizione possono rientrare tutte le ipotesi di trasferimento concreto del bene in capo al socio o di creazione a suo favore di un diritto alla sua percezione.

La rilevanza penale del fatto è subordinata a due condizioni negative alternative: il mancato pagamento di tutti i creditori sociali o il mancato accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli prima di procedere alla ripartizione dei beni sociali.

Il reato si perfeziona con il compimento anche di un solo atto di ripartizione a favore del singolo socio che cagioni un danno ai creditori sociali e si consuma con la verificazione del danno.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Commento

Con la l. 190/2012 è stato introdotto all'interno dell'ordinamento italiano il delitto di corruzione tra privati il quale è stato anche inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 2636 c.c. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Oggetto della tutela è l'interesse dei soci alla formazione delle maggioranze assembleari che siano frutto del libero consenso prestato dai componenti e nel rispetto della legge e dello statuto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Per atti simulati devono intendersi tutte le condotte riconducibili all'istituto di cui all'art. 1414 c.c. e non solo, mentre per atti fraudolenti s'intendono tutti i comportamenti volti ad eludere fraudolentemente le disposizioni civilistiche che regolano il diritto di voto.

I primi fanno apparire una realtà diversa da quella effettiva mentre gli altri sono finalizzati all'inganno con pregiudizio altrui.



Si riportano alcuni esempi di condotte tipiche:

- il socio si avvale di azioni o quote non collocate ovvero quelle per le quali non abbia versato nei termini i versamenti dovuti;
- il socio occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, trae in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto del quale in realtà non è titolare;
- gli amministratori o i terzi diffondono dichiarazioni mendaci o reticenti, con le quali l'assemblea o i singoli soci vengono tratti in inganno sulla portata o convenienza di una delibera;
- l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata; e) la maliziosa convocazione in tempi e luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci;
- i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea quali l'ammissione al voto di soggetti non legittimati o l'esclusione dal voto, con artifici o frode, degli aventi diritto;
- la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci;
- l'omissione delle comunicazioni previste per consentire la partecipazione all'assemblea da parte del creditore pignoratizio che ne abbia diritto;
- falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci ad es. attribuendo ad uno o più soci una partecipazione diversa da quella effettiva con conseguente riconoscimento di un numero maggiore di voti;
- incetta di deleghe fraudolentemente realizzata in violazione dei limiti imposti dall'art. 2372
 c.c.

Il reato si configura con la rappresentazione e volizione da parte dell'agente della formazione di una maggioranza viziata dal proprio comportamento fraudolento o simulato, tenuto nel perseguimento per sé o per altri di un ingiusto "profitto", da intendersi in senso ampio e quindi non solo patrimoniale (ad es. la riconferma come amministratore o la configurazione di una situazione che eviti l'azione di responsabilità).

Il reato si consuma con la formazione e la proclamazione della volontà assembleare. La maggioranza assembleare deve essere diretta conseguenza della condotta illecita.

Art. 2637 c.c. - AGGIOTAGGIO



Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale delle banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Commento

Oggetto della tutela è l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato; in realtà però, l'oggetto giuridico non è unico in quanto il reato di aggiotaggio attualmente previsto accorpa in sé fattispecie diverse per cui i beni giuridici tutelati sono: la formazione e la determinazione del prezzo secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato e la stabilità del sistema bancario.

La prima delle condotte incriminate è quella di diffondere notizie false ossia nel comunicarle in forma scritta od orale ad un numero indeterminato di persone con qualsiasi mezzo, tanto di comunicazione di massa quanto di comunicazione ad un numero ristretto di destinatari, purché avendo riguardo ai soggetti cui la comunicazione è stata rivolta ed al contesto nel quale la comunicazione stessa si colloca appaiono idonee a propagarsi ed a produrre l'effetto temuto. Ne consegue che l'aggiotaggio informativo non può che avere una condotta attiva ossia la divulgazione di una notizia il che esclude l'aggiotaggio omissivo.

Oggetto della diffusione sono le notizie ovverosia informazioni su fatti, avvenimenti situazioni, rimanendo invece escluse le voci, le dicerie e gli apprezzamenti.

La seconda delle condotte penalmente rilevanti richiede il compimento di operazioni simulate ossia ogni condotta illecita caratterizzata da un oggettiva valenza ingannatoria a causa della sua incapacità a far apparire una situazione corrispondente alla realtà o di dissimulare una situazione reale.

La condotta deve essere qualificata dalla concreta idoneità a determinare uno dei due eventi di pericolo previsti dalla fattispecie in commento e riguardanti la sensibile alterazione di prezzo di strumenti finanziari non quotati e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche e o gruppi finanziari.

Il reato si consuma nel momento dell'effettiva diffusione delle notizie false o nel momento della realizzazione delle operazioni simulate o degli altri artifizi.



E' configurabile il concorso di reati con il falso in bilancio e anche tra le due fattispecie previste nel reato di aggiotaggio.

Art. 2638 c.c. – OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cu le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolino le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. LGS. 24/2/1998.

Commento

Entrambe le fattispecie previste dall'art. 2638 c.c. tutelano il corretto svolgimento della funzione di controllo demandata alle autorità pubbliche di vigilanza.

Sono soggetti attivi del reato amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e "tutti quei soggetti sottoposti per legge alle autorità di pubblica vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti". Per l'individuazione di tali ultimi soggetti è necessario rinviare alla disposizioni extrapenali che di volta in volta individuano i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza.

L'art. 2638 c.c. contempla due distinte fattispecie di reato.



La <u>prima</u> può essere realizzata in due modi: a) esposizione dei fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza; b) occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. Anche se entrambe le modalità richiamano alle condotte previste per le false comunicazioni sociali ex art. 2621 e 2622 c.c., presentano alcune peculiarità. Innanzitutto le comunicazioni rilevanti sono quelle previste "in base alla legge" (e non quelle "previste dalla legge" di cui all'art. 2621 e 2622 c.c.) intendendosi con tale locuzione non solo quelle direttamente imposte dalla legge ma più in generale qualsiasi comunicazione relativa a richieste formulate dall'autorità nell'esercizio dei poteri conferiti ad essa dalla legge. Per quanto riguarda la condotta di occultamento con mezzi fraudolenti non è sufficiente la semplice omissione ma è necessario che l'omissione abbia un'attitudine ingannatoria e sia di ostacolo alla funzione di vigilanza.

La seconda fattispecie è quella di ostacolo alle funzioni di vigilanza in qualsiasi forma.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa notizia giunge a conoscenza dell'autorità di vigilanza ovvero al verificarsi dell'evento che causi l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

6.2 - Aree e Attività a rischio

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione);
- gestione dei rapporti con il responsabile della revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultimo di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SOLMEC;
- esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
- approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e liquidazioni;
- gestione delle attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento;



- informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
- costituzione e funzionamento delle assemblee.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

Nell'ambito delle attività che portano alla redazione del bilancio d'esercizio sono considerati processi sensibili:

- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto dell'affidabilità del sistema di rilevazione e controllo contabile in atto in relazione alle norme e procedure interne; all'organizzazione della funzione amministrativa; all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane; al processo di chiusura contabile; ai processi di stima connessi; nonché al complesso delle dotazioni ed applicazioni informatiche. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si è rilevato che:

- il sistema informatico adottato comprende tutte le applicazioni funzionali (ciclo attivo, ciclo passivo, finanza, etc.) necessarie alle rilevazioni contabili sistematiche di Solmec, salvo specifiche eccezioni;
- le applicazioni, in alcuni casi, sono state personalizzate in relazione alle specifiche fornite dai responsabili funzionali;
- l'accesso al sistema di imputazione e correzione dei dati è individuale, consentito cioè solo a soggetti autorizzati dalle Aree e Funzioni interessate;
- la salvaguardia e l'integrità dei dati sono assicurate da specifiche procedure di accesso, back up e di controllo da parte dell'amministratore di sistema.

Il sistema informatico costituisce pertanto uno strumento centrale ai fini della completezza, correttezza, tempestività e veridicità nella registrazione dei dati contabili.

Ciò premesso, ne consegue che:

a) le attività di verifica, manutenzione e aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Aree e Funzioni interessate e



b) il complesso processo di formazione del bilancio nelle sue diverse fasi, costituiscono due diversi processi sensibili.

Quest'ultimo processo, a sua volta, si articola in diverse procedure e attività:

- elaborazione ed assessment del bilancio di verifica, da parte dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo;
- comunicazione, da parte delle Aree interessate, dei dati e delle informazioni integrative di quelle rilevate a sistema o eventualmente soggette a stima;
- predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi, da parte della Area Amministrazione Finanza e Controllo, meritevoli di specifiche previsioni.

Gestione dei rapporti con il responsabile della revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Solmec S.p.a.

Potrebbe costituire area sensibile l'attività svolta (e le relazioni rilasciate) dal soggetto incaricato della revisione, con riguardo:

- alla revisione del bilancio di esercizio e alla connessa valutazione del sistema dei rischi e del controllo interno;
- al controllo ex artt. 2433 bis (acconto su dividendi) e 2501 c.c. (congruità del rapporti di con cambio in occasione di fusioni).

Rilevano, altresì, tutte le condotte idonee ad integrare il reato di "Impedito controllo" ai sensi dell'art. 2625 c.c..

Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale

La fattispecie di "Impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino:

- il controllo spettante ai Soci ex art. 2476 c.c.;
- il controllo del Collegio Sindacale ex art. 2403 bis c.c.;
- il controllo da parte del soggetto incaricato alla revisione.

In particolare, l'impedito controllo da parte dei Sindaci attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni e liquidazioni

Ogni eventuale deliberazione che abbia ad oggetto le operazioni di cui sopra possono astrattamente considerarsi a rischio di reato.

Informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari

Tenuto conto dell'attività di Solmec si configurano due distinti processi a rischio:

- diffusione di notizie relative alla situazione economica e patrimoniale di Solmec;
- diffusione di notizie su strumenti finanziari di altre società e/o gruppi bancari.

Costituzione e funzionamento delle assemblee

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari.

6.3 - Norme di riferimento e principi generali di controllo

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Solmec (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. i regolamenti interni;
- 3. la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società;
- 4. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Solmec S.p.a.(e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.



La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, come già previsto nel Codice Etico di Solmec, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;



- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato della revisione contabile;
- j) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari ed idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;
- k) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- I) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- m) esporre nelle comunicazioni e trasmissioni, di cui al capo precedente, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

6.4 - Protocolli di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i protocolli specifici qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili:

Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società: formazione, approvazione e controllo del bilancio

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete all'Area Amministrazione Finanza e

Controllo che è responsabile dei seguenti processi operativi:



- chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle aree e funzioni interessate;
- elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio all'Amministratore Delegato
 e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere sul bilancio
 espresso da parte dell'incaricato della revisione legale. Per il processo di verifica ed
 aggiornamento del sistema e per il processo di formazione del bilancio di esercizio si
 osservano le seguenti prescrizioni:

i) Processo di verifica, manutenzione ed aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Direzioni interessate.

L'Area Amministrazione Finanza e Controllo in collaborazione con consulenti esterni è responsabile del processo di verifica e manutenzione del sistema con particolare riferimento alla salvaguardia e protezione dei dati e delle informazioni.

L'aggiornamento del sistema è attuato di concerto con le Aree interessate o, in generale, con gli utenti diretti, conservando adeguata informazione al sistema delle modifiche apportate.

Il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo informa l'OdV:

 sistematicamente, sulle eventuali significative anomalie individuate in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati.

ii) Processo di formazione del bilancio di esercizio.

In questo ambito rileva il rispetto sostanziale delle procedure operative (si veda elenco al successivo paragrafo 6.6.), emesse con riferimento ad una corretta rilevazione sia delle scritture contabili ordinarie che delle scritture di chiusura e di assestamento, con particolare attenzione alle poste contabili soggette a stima.

Le diverse funzioni aziendali, che comunicano attraverso la condivisione di dati contenuti nel gestionale aziendale, ovvero a mezzo posta elettronica ovvero direttamente, sono tenute a fornire all'Area Amministrazione Finanza e Controllo le informazioni eventualmente richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni ed indicando le fonti da cui sono state tratte le informazioni trasmesse.



Inoltre la predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi, a cura dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo, eventualmente coadiuvata da consulenti esterni, sulla base delle risultanze contabili, delle scritture di assestamento, e di qualsiasi altra informazione utile per una corretta redazione del bilancio d'esercizio, deve avvenire secondo le norme di legge ed i principi contabili di riferimento.

Spetta all'Amministratore delegato all'Area Amministrazione Finanza e Controllo discutere con l'incaricato della revisione e con il Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed all'applicazione di corretti principi contabili ed informare tempestivamente per iscritto l'OdV di ogni contestazione che possa sorgere, sia da parte del revisore che da parte dell'organo di controllo.

Gestione dei rapporti con il responsabile della revisione contabile

Per quanto attiene la <u>scelta del revisore contabile/società di revisione</u> dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo del revisore o della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e della considerazioni che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro
 incarico specifico che sia attribuito al revisore contabile o alla società di revisione, nonché
 ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Solmec ed il revisione/società di
 revisione.

Per quanto riguarda, invece, <u>l'attività del revisore/società di revisione</u> si dovrà far attenzione al rispetto delle seguenti protocolli comportamentali:

- Durante lo svolgimento dell'attività di revisione il revisore/ società di revisione deve essere posto in condizione di avere libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per lo svolgimento dell'incarico e dell'attività di controllo;
- Cooperazione tra revisore/società di revisione e Area Amministrazione Finanza e Controllo:
 nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del
 sistema di controllo interno, l'Area Amministrazione Finanza e Controllo ed il
 revisore/società di revisione instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla
 comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo.



Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale

Al fine della prevenzione del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 v.c. in relazione ai poteri riconosciuti in capo ai soci e agli Organi sociali si osservano i seguenti principi:

- tutte le richieste avanzate dai soci o dagli organi di vigilanza indirizzate al Consiglio di amministrazione devono, a cura del Presidente dell'organo amministrativo, essere comunicate all'Odv;
- il Collegio sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai densi dell'art. 2625 c.c., deve darne immediata comunicazione all'Odv.

Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni, scissioni, liquidazioni e qualsiasi altra operazioni che influisca sul capitale sociale

Nel caso in cui l'organo amministrativo ritenga opportuno addivenire ad un'operazione straordinaria è fatto obbligo allo stesso di informare il Collegio sindacale e l'Odv, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questi seguano l'intero iter decisionale; è inoltre fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio sindacale e dell'Odv l'intera documentazione relativa ad ogni progetto.

L'Odv potrà quindi eventualmente confrontarsi con il Collegio Sindacale, revisore/società di revisione in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Inoltre, al fine di tutela l'integrità del capitale sociale, devono essere osservate le seguenti disposizioni e protocolli comportamentali:

Indebita restituzione di conferimenti

- 1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.
- 2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve



- 1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Collegio sindacale che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra legem, informa senza indugio l'OdV.
- 2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato attesta su nota prodotta dall'Area Amministrazione Finanza e Controllo per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali

- 1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
- 2. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante nonché sul patrimonio consolidato.
- 3. i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

- 1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
- 2. Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente capo, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuate dalla Area Amministrazione Finanza e Controllo sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.



Nel caso in cui gli amministratori abbiamo un conflitto di interessi nella realizzazione delle operazioni straordinarie di cui in premessa, è previsto l'obbligo per gli stessi di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Odv, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Gestione delle attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento

Si rimanda all'analisi effettuata nel paragrafo 1.3 del presente Modello.

Informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari

Si ritiene che il rischio di realizzazione del reato di cui all'art. 2637 c.c., in considerazione della realtà aziendale esaminata, sia improbabile.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività o comportamento idoneo a configurare il reato di cui al citato articolo.

Costituzione e funzionamento delle assemblee

E' fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività o comportamento idoneo a configurare il reato di cui all'art. 2636 c.c. come previsto nei principi generali di comportamento di cui all'apposito paragrafo nella presente parte speciale.

6.5 - Flussi informativi verso l' Odv

Oltre all'obbligo informativo verso l'Odv previsto dalle procedure specifiche riportate nella presente sezione speciale, è fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate di comunicare all'Odv qualsiasi altra informazione relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.

6.6 - Attuazione di protocolli di prevenzione

I protocolli di prevenzione previsti dalla presente sezione speciale trovano attuazione nelle seguenti procedure aziendali:



- PR18 PROCEDURA PUBBLICITÀ
- PR19 PROCEDURA CONSULENTI
- PR20 PROCEDURA CASSA
- PR21 PROCEDURA CREDITI
- PR22 PROCEDURA CONTABILIZZAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI
- PR23 PROCEDURA VENDITE E CONTABILIZZAZIONE
- PR24 PROCEDURA FATTURE DA RICEVERE
- PR25 PROCEDURA FINANZIAMENTI/INVESTIMENTI
- PR26 PROCEDURA MAGAZZINO
- PR27 PROCEDURA COMPENSI AGENTI E RAPPRESENTANTI
- PR28 PROCEDURA FORMAZIONE FASCICOLO BILANCIO
- PR29 PROCEDURA ROTTAMAZIONE MERCI E CESPITI
- PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI



7 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

7.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE

L'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" recita:

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al



precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

I reati del codice penale che vengono dunque in considerazione sono:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Commento

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. negligenza o colpa specifica), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 208726c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore, laddove per comportamento abnorme s'intende l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).



Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da \in 123 a \in 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da \in 309 a \in 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da \in 500 a \in 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Commento

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "Lesione personale dolosa". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale). L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:



- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p):
- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
- a) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile
- b) se dal fatto deriva la perdita di un senso;
- c) se dal fatto deriva la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
- d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.
- Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.
- Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontà dell'azione criminosa), i predetti delitti rilevano unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo la colpa specifica consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degi infortuni sul lavoro o relative all'igiene o alla salute sul lavoro.

7.2 – AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

Trattasi di una tipologia di reati che possono essere commessi in ogni azienda ed in particolare nelle aree dedicate alla produzione. La peculiare attività produttiva svolta da Solmec S.p.a. la espone particolarmente al rischio che si verifichino infortuni sul lavoro di una certa gravità ed è per questo che la società è oltremodo attenta e sensibile al problema.



Dalla documentazione analizzata e dalle interviste effettuate è emerso che l'azienda ha adeguato il proprio sistema di sicurezza a quanto previsto dal TU 81/2008.

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare e distinguere le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale fine, Solmec S.p.a. ha tratto spunto da un lato dalla valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza e dall'altro dalle indicazioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 in materia di idoneità esimente di un modello di organizzazione e gestione in tale specifico ambito.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono dunque suddivise come segue:

attività a rischio di infortunio e malattia professionale: dette attività sono desunte dal documento di valutazione dei rischi nel quale sono altresì indicate le misure atte alla loro eliminazione o al loro contenimento a cui questo elaborato rimanda. Il documento di valutazione dei rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione. Attualmente il documento di valutazione dei rischi di Solmec.
S.p.a. è in fase di revisione ed aggiornamento.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i presidi di controllo (paragrafi 10.3 e 10.4 del presente capitolo) che devono essere attuati per prevenire,per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

➤ Attività a rischio reato: ossia le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azione



condotta dalla Società è stata quella di porre in essere un piano di *control and risk self* assessment, per individuare le attività a rischio di reato e valutare per esse l'eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

Dette attività sono:

- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e individuazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie da acquisire;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, anche con riferimento ai prodotti destinati alla vendita;
- vigilanza sull'osservanza delle procedure e del lavoro in sicurezza e verifiche periodiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.



7.3 - Principi generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 3.4 della Parte Generale, e più in generale tutti coloro che si trovino legittimamente presso la società o la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovranno seguire, oltre ai principi contenuti nel codice etico della Società, nel Manuale sulle norme e procedure comportamentali aziendali (affisso in bacheca) e nella Normativa antinfortunistica, i seguenti principi generali di comportamento:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi
 forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti
 quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- acquistare solo macchinari, attrezzature ed impianti conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i
 preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
 dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;



- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E' fatto poi divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

7.4 - Protocolli di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i protocolli di prevenzione di seguito indicati suddivisi per attività a rischio come sopra individuate.

Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori →

Tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro posseggono idonei requisiti tecnico-professionali che possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi e che devono essere mantenuti nel tempo tramite gli opportuni aggiornamenti.

In generale, a titolo esemplificativo:

_ sono formalizzate e rese note a tutti i dipendenti le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;



_ sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato (Vedi organigramma aziendale per la sicurezza);

- _ è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- _ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- _ non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.

Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e individuazione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie da acquisire ->

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) nonché la rituale acquisizione e/o rinnovo delle documentazioni e certificazioni obbligatorie è assicurata attraverso la registrazione e l'obbligo di controllo periodico(anch'esso documentato) dei seguenti dati:

- _ l'identificazione della normativa di riferimento;
- _ l'aggiornamento normativo ;
- _ la scadenza / rinnovo delle autorizzazioni.

Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera tale da definire:

- _ le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- _ le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;



_ le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni straordinarie).

Ed infatti.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti presenti ed operativi in azienda sono identificati con un codice e catalogate all'interno di apposito file. Tutta la documentazione ad esse relativa (es. dichiarazioni CE, manuali d'uso) vengono raccolte ad archiviate. Ogni qualvolta venga introdotta una nuova macchina/ impianto viene immediatamente fatta la relativa segnalazione all'RSPP che effettuerà tutte le valutazioni dei rischi e dei pericoli prima della messa in funzione.

Ogni macchina/impianto viene assoggettato a protocolli di manutenzione eseguiti in conformità alla specifica procedura aziendale e pianificati in base: alle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione dei fabbricanti, alla storicità delle attività di manutenzione e dei guasti, alle criticità della macchina – impianto emerse. La pianificazione degli interventi di manutenzione e la loro periodica esecuzione viene registrata su apposita "scheda di manutenzione macchina" presente per ciascuna macchina/impianto.

Oltre alle manutenzioni programmate di cui sopra eseguite dal personale interno ed esterno dedicato all'attività di manutenzione, vengono effettuati ulteriori controlli/verifiche connessi in particolar modo alla verifica dei dispositivi e delle condizioni di sicurezza (con cadenze variabili ed in alcuni casi anche giornaliere) da parte di ciascun preposto con l'ausilio di apposite check list le quali compilate, datate e sottoscritte dovranno essere consegnate, gestite ed archiviate dai soggetti e con le modalità stabilite dalle apposite procedure aziendali.

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti → Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. In conformità a quanto disposto dalla normativa, la competenza in materia spetta al datore di lavoro che si può avvalere - e che nel caso concreto si avvale - del supporto di altri soggetti quali in *primis* il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e poi anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Attraverso il processo di valutazione dei rischi sono state individuate e gestite le misure di protezione collettiva e/o individuale volte ad eliminare e/o ridurre entro limiti accettabili i rischi. In particolare:

- _ sono state individuate le attività per le quali prevedere l'impiego dei DPI;
- _ sono stati definiti i criteri di scelta dei DPI, in modo da assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alla tipologie di rischio individuate in fase di valutazione del rischio e al a loro conformità alle normative tecniche vigenti (es. marcatura CE);
- _ sono state definite in apposite procedure aziendali le modalità di consegna e di conservazione/mantenimento nel tempo della funzionalità e sicurezza dei DPI.

E' stata inoltre implementata apposita procedura aziendale per la gestione degli infortuni, dei quasi infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti.

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità della lavorazione sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che sono rese accessibili al lavoratore unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature.

Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso →

La gestione delle emergenze è attuata attraverso uno specifico piano che prevede:

- _ identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- _ definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- _ individuazione dei percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- _ individuazione degli addetti alle squadre antincendio e primo soccorso in numero adeguato e sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;

E' poi pianificata la verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze e l'aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.



Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

E' stata inoltre predisposta apposita informativa sulla sicurezza da consegnarsi a chiunque entri a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione in produzione indicante, tra l'altro, il comportamento da tenere in caso di emergenza.

Gestione degli appalti →

Solmec S.p.a. è consapevole del fatto che l'ambito dei contratti di appalto costituisce uno dei settori più delicati in tema di sicurezza in quanto oltre ai rischi generali e specifici per un determinato tipo di lavorazione/attività ne può presentare altri derivanti dalla sovrapposizione tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e che svolgono differenti attività pur in unico contesto. Si parla in proposito di rischi interferenziali, appunto.

Il problema dei rischi interferenziali può porsi - e viene considerato - sia nel caso in cui Solmec S.p.a. sia appaltatrice e quindi mandi propri tecnici (o dipendenti delle officine autorizzate)ad eseguire interventi e/o manutenzioni presso una società committente sia nel caso in cui Solmec S.p.a. sia committente e quindi riceva presso il proprio stabilimento terzi appaltatori o lavoratori autonomi. Nella prima ipotesi il datore di lavoro di Solmec S.p.a. - che comunque non ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove manderà i propri dipendenti (o i dipendenti delle officine autorizzate) – con le modalità stabilite nelle apposite procedure aziendali ricorda alla società committente i propri obblighi (ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008) e la invita ad ottemperarvi ed istruisce i propri dipendenti (o quelli delle officine autorizzate) circa i rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per la redazione del DUVRI da parte del committente Solmec S.p.a. in qualità di appaltatore coopererà –anche mediante effettuazione di sopralluoghi -all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione e fornirà il proprio contributo al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenze.



La seconda ipotesi è disciplinata dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 alle cui prescrizioni la società si è adeguata adottando proprie procedure interne volte a:

- _ verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di in un contratto scritto;
- _ definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (DUVRI o documento di coordinamento) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- _ formazione sulle procedure di sicurezza vigenti all'interno di Solmec e di quelle stabilite nel DUVRI o nel documento di coordinamento ai lavoratori delle società appaltatrici e ai lavoratori autonomi;
- _ verifica del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi delle procedure di sicurezza di cui al punto che precede;
- _ inserimento all'interno dei contratti di clausole in merito al mancato rispetto da parte di lavoratori terzi presso i siti aziendali delle norme e delle procedure in materia di sicurezza, che prevedano, che prevedano l'attivazione di segnalazioni e l'applicazione di penali;
- _ sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- _ formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte del datore di lavoro e del dirigente del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza →

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- _ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- _ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- _ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;



- _ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- _ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

Attività di sorveglianza sanitaria >

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio (vedi apposita procedura sula formazione/gestione del personale).

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Informazione e formazione dei lavoratori ->

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- _ garantire, anche attraverso un apposito piano di formazione/ addestramento redatto con le finalità e le modalità descritte nell'apposita procedura interna, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sia in relazione alle previsioni normative sia in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere all'interno dell'azienda;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità
- _ valutare l'efficacia e il costante aggiornamento delle attività di formazione/addestramento;
- _ documentare, conservare ed archiviare detta attività di formazione/addestramento.

Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, anche con riferimento ai prodotti destinati alla vendita; valutazioni di sicurezza sulle attrezzature progettate e/o modificate all'interno di Solmec S.p.a. →

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori che siano state rese note attraverso le loro rappresentanze.



Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e comunque prima del loro utilizzo: a) devono essere sottoposte alla valutazione dei rischi e pericoli da parte dell'RSPP (vedi procedura manutenzioni); b) il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente addestrato/formato.

Le procedure relative all'attività di acquisto dei beni di cui sopra definiscono le modalità per la verifica della conformità alle normative vigenti degli stessi.

Solmec S.p.a. inoltre controlla e garantisce che i prodotti dalla stessa venduti siano, tra l'altro, conformi alle normative di sicurezza vigenti con le modalità previste dalle apposite procedure interne.

Solmec S.p.a. ha definito in apposita procedura interna le modalità di verifica delle attrezzature che siano progettate e prodotte internamente a Solmec o che siano dalla stessa modificate in modo da garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza dei lavoratori anche attraverso specifici interventi formativi/istruzioni operative.

Vigilanza sull'osservanza delle procedure e del lavoro in sicurezza e verifiche periodiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate →

Solmec S.p.a. ha previsto specifiche procedure per il controllo su preposti e lavoratori volto a verificare:

- _ l'effettiva istruzione e/o formazione ricevuta;
- _ le anomalie segnalate su comportamenti e/o attrezzature e dispositivi di protezione;
- _ le azioni intraprese dal responsabile a riguardo;
- _ eventuali follow up successivi alle azioni intraprese.

Sono previste anche procedure per il controllo dell'attività svolta da terzi in Solmec S.p.a. (es. fornitori, manutentori, installatori) le quali prevedono:

- _ che siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- _ che alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;



_ che siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni;

_ le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, il datore di lavoro:

- _ verifica il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- _ verifica che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- _ verifica la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- _ i soggetti qualificati come datore di lavoro, dirigente per la sicurezza, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- _ il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente comunichino senza indugio al Datore di lavoro e all'ODV le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- _ il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- _ il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare



all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

_ siano svolte dall'ODV, anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni, attività programmata di audit finalizzata a: a) verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti; b) verificare che eventuali scostamenti siano adeguatamente gestiti. I risultati degli audit dovranno essere comunicati al CDA e al datore di lavoro.

Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività →

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo: attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali.

Tutte le procedure interne di Solmec S.p.a, dunque, garantiscono la completa tracciabilità di quanto sia effettuato attraverso l'obbligo di documentazione/verbalizzazione ed archiviazione delle attività svolte.

7.5 – Flussi informativi verso l'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

7.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

I protocolli di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nelle seguenti procedure aziendali:

PRO1 – PROCEDURA GESTIONE INGRESSI ALLO STABILIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE

PR 02 – PROCEDURA GESTIONE DI SICUREZZA APPALTI

PR 04 – PROCEDURA GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE

PR 05 – PROCEDURA GESTIONE INFORTUNI – QUASI INFORTUNI – INCIDENTI – QUASI INCIDENTI



PR 06 – PROCEDURA GESTIONE PROGETTAZIONE ATTREZZATURE AD USO INTERNO

PRO7 – PROCEDURA ASSUNZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PR08 – PROCEDURA MANUTENZIONE E CONTROLLO

PR 11 - PROCEDURA APPALTI PRESSO TERZI

PR 30 - PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

8 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art, 25 octies D.lgs. 231/2001)

8.1 - I reati presupposto: descrizione ed analisi delle fattispecie

L'Art. 25 octies del decreto rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio" è stato recentemente modificato dalla l. 186/2014 con l'introduzione del reato di auto riciclaggio. Esso recita testualmente:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati penali che vengono in considerazione quali reati presupposto per la responsabilità degli enti sono dunque:

Art. 648 c.p. RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si



intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da euro 516 a euro 10329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Commento

Oggetto della tutela è il patrimonio. Trattasi di reato di offesa caratterizzato da una condotta tipica.

Per la configurabilità del reato assume rilievo determinante l'acquisizione del possesso di cose di provenienza delittuosa. Costituisce ricettazione anche ricevere in pegno o a garanzia beni che si è consapevoli siano di provenienza delittuosa.

Il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute è sufficiente che risulti in base a prove logiche non essendo necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, dei suoi autori, dell'identificazione della tipologia del reato. La derivazione delittuosa del bene può desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

Le cose possono provenire da un qualsiasi delitto (non necessariamente da un delitto contro il patrimonio) commesso da chiunque (non necessariamente quindi da colui dal quale il ricettatore acquista o riceve).

E' punibile la ricettazione da ricettazione (quando si acquista la merce da altro ricettatore).

Rientrano nell'ambito della ricettazione anche le cose che derivano mediatamente da delitto nel senso che in virtù di uno o più negozi giuridici hanno subito una trasformazione economica; pertanto sussiste tale delitto non solo in relazione al prodotto o profitto del reato ma anche al denaro e alle cose che costituiscono il prezzo del reato (ossia cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa o denaro conseguito dall'alienazione di cose di provenienza delittuosa).

Per incorrere in reato è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, consapevolezza che può anche desumersi dalla qualità delle cose ricevute nonché dagli altri elementi indicati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto (condizione di chi le offre ed entità del prezzo). Gli indizi devono essere gravi ed univoci da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose



legittimamente detenute da chi le offre. Non è necessario che la conoscenza della provenienza illecita della cosa si estenda alla precisa e completa consapevolezza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato.

Il Giudice può desumere la malafede dell'acquirente / ricettatore anche da elementi indiretti come ad esempio l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa oppure sulla viltà del prezzo (elemento che rileva anche sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo del dolo specifico).

Il profitto il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può anche avere natura non patrimoniale essendo sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio.

Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo pertanto si consuma nel momento in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma e non a quello in cui tale fatto viene accertato in relazione all'effetto permanente del reato.

Art. 648 bis - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Commento

Con la norma in esame il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa, sono comunque di ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa.

La condotta può configurarsi in due modi con lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni:

- a) sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- b) compiere operazioni su denaro, beni o altra utilità.

E' sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro o di altre utilità di provenienza illecita, riutilizzazione e ripulitura che deve costituire il risultato prefissatosi dal soggetto agente. Non è necessario che si verifichi l'evento lesivo.



E' richiesto il dolo generico ossia la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare/impedire l'individuazione della provenienza illecita di beni o denaro e la consapevolezza della provenienza delittuosa.

Rapporti con la ricettazione e con il reato di cui all'art. 648 ter

E' in relazione di specialità con il reato di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro, beni o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Il criterio per individuare le condotte tipiche di riciclaggio e per distinguerle da quelle di ricettazione non consiste più nel modo di incidere materialmente e fisicamente sul bene ma nel tipo di rapporto che si instaura con il circuito economico dei beni leciti. Quindi rientrano nel riciclaggio tutte quelle condotte dinamiche che danno luogo ad uno scambio tra il traffico lecito e quello illecito di modo che i beni "puliti" entrino nella sfera illecita mentre quelli illeciti entrino nel traffico "pulito". Sono invece conformi alla ricettazione tutte le condotte statiche che sottraggono o continuano a sottrarre il bene alla circolazione che quindi viene mantenuto fuori dal circuito dei beni leciti.

Art. 648 ter – IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Commento

La peculiarità di questa fattispecie rispetto a quella di riciclaggio è la finalità di far perdere le tracce della provenienza delittuosa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie.

Art. 648 ter 1 – AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le



altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Commento

Il delitto di autoriciclaggio in generale

Ictu oculi emerge come la previsione abbia condensato gli art. 648 bis e ter c.p., riferiti però a colui che ha commesso il reato presupposto, in una sorta di "ibrido" ²⁸.

²⁸ F. BRIZZI, G. CAPECCHI, A RINAUDO, F. VANNI, *Autoriciclaggio e fenomeni di reimmissione dei beni illeciti nell'economia*, in *Altalex*, 18 febbraio 2015.



Nel particolare "l'impiego" fa riferimento a qualsivoglia forma di reimmisione della disponibilità delittuosa nel circuito economico e legale: si pensi ad un investimento in ambito imprenditoriale, ad un aumento di capitale societario, ad un acquisto di immobile da reddito o strumentale all'impresa. Non sempre agevole trovare il distinguo con "la sostituzione" o "il trasferimento". Forse il discrimen è rintracciabile nel fatto che sostituzione e trasferimento comportano una modifica alla titolarità del bene, mentre l'impiego di denaro non determina il mutamento della titolarità della res, che viene utilizzata dallo stesso soggetto che ne ha legittimazione²⁹. La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, provato a rintracciare tale confine: vi sarebbe sostituzione o trasferimento, di cui all'art. 648 bis c.p., ogniqualvolta il provento illecito venga prima "ripulito" e poi impiegato; vi sarebbe impiego, ex art. 648 ter c.p., se esso venisse direttamente utilizzato³⁰.

Quanto ai concetti di "sostituzione" e "trasferimento" essi costituiscono il risultato perseguito dalla condotta, tramite modalità causalmente orientate. Nello specifico, il primo risulta integrato da ogni condotta di immutazione in altro bene/utilità dello stesso o di altro genere. E' l'ipotesi più classica di riciclaggio, consistente nella consegna di un bene in cambio di un bene diverso: un acquisto di titoli o strumenti finanziari, un acquisto di beni, ma anche il mero deposito in banca (con cui avviene il "lavaggio" con altro denaro "pulito")³¹. Il secondo, invece, consiste in un qualsiasi spostamento di titolarità o disponibilità: un'intestazione fittizia, un passaggio di disponibilità materiale dei beni, un trasferimento del denaro da un conto all'altro³².

La destinazione della disponibilità di provenienza illecita deve essere conferita in "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative". Autorevole Dottrina non ha mancato di far notare come "l'elencazione soffra di palesi sovrapposizioni e di qualche conseguente ridondanza (senza però che vi sia alcun elemento di contraddizione interna)"; tuttavia una simile scelta rende

³² Sul trasferimento tra conti si veda Cassazione Penale n. 43881 del 2014, in banca dati *Pluris*, relativa all'art. 648 *bis*. Anche in tal caso resta la problematica, citata nella nota precedente, relativa all'introduzione del concetto di "grave ostacolo".



²⁹ A. D'AVIRRO, M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Processo*, n. 2/2015, p. 139

³⁰ Cfr. Cassazione Penale n. 4800 del 2000, in banca dati *Pluris*.

In ordine a tale ultimo esempio, relativo all'art. 648 bis cp. si segnala Cassazione Penale n. 13085 del 2014 in banca dati Pluris. Non si può non accennare, sin d'ora, come tale rigoroso orientamento sia destinato a mutare per l'introduzione dell'inciso "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa", introdotto nella nuova norma. Sull'importanza di tale elemento si tornerà nel corso della trattazione.

esplicita la rilevanza di simili condotte meramente "negli ambiti rientranti nello svolgimento di attività economiche"³³.

Quanto alla nozione di "attività economica o finanziaria", essa è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e si riferisce non semplicemente all'attività produttiva in senso stretto (ovvero diretta alla produzione di beni o servizi), ma anche allo scambio e distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare all'interno di quelle indicate dal codice civile. Infatti per la definizione di "attività economica" il riferimento alla norma civilistica, che definisce l'imprenditore, permette ugualmente di cogliere il concetto citato; appare quindi ripetitivo il richiamo fatto dall'art. 648 ter 1 c.p. all'attività imprenditoriale, forma attraverso la quale si manifesta l'attività economica. L'"attività finanziaria" riguarda, invece, l'intermediazione immobiliare, e trova la sua fonte nel T.U.I.F. 34

Il bene giuridico tutelato per l'inedita confluenza delle condotte di riciclaggio e di reimpiego si connota di una evidente plurioffensività: l'offesa al mercato e contestuale offesa alla concorrenza. Per un diverso filone interpretativo, che sottolinea l'allontanamento della norma dalla classica componente patrimoniale, l'incriminazione appare più funzionale all'impedimento della consolidazione di una precedente situazione di illiceità e allo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa dei beni, cui si associa lo scopo di prevenire la circolazione della res di reato. In quest'ottica, e di conseguenza, sarebbe primeggiante la tutela dell'amministrazione della giustizia³⁵.

Oggetto materiale della condotta sono "il denaro, i beni o le altre utilità": "anche in questo caso il legislatore ha preferito percorrere strade consuete, partendo dal denaro e proseguendo con formule via via più ampie. L'elencazione rimanda a qualsiasi cespite dotato quindi di un valore di scambio apprezzabile"³⁶. Il termine "provenienti" nell'economia della norma rappresenta un



³³ Cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 4.

³⁴ A. D'AVIRRO, M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Processo*, n. 2/2015, p. 139.

³⁵ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale – parte speciale, Nel Diritto Editore, Roma, 2015, pp. 314 - 336 .

³⁶ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale – parte speciale, ivi, p. 342.

passaggio fondamentale. Posto che dovrebbe sempre preferirsi un'interpretazione restrittiva, nel pieno rispetto dell'art. 25 Cost., vi risultano ricompresi i concetti di "profitto" (vantaggio economico ricavato dal reato) e di "prodotto" (ovvero il frutto, l'oggetto materiale, direttamente generato dall'attività illecita); dubbi, invece, per il "prezzo".

Il reato va qualificato sicuramente come proprio: il soggetto attivo è soltanto l'autore del reato presupposto, ovvero un soggetto che vi abbia concorso. Quanto all'elemento soggettivo esso consiste nel dolo generico: risulta, dunque, necessaria la consapevolezza della provenienza illecita delle risorse, accompagnata dalla coscienza e volontà di destinarle ad un impiego economicamente utile. Per tali motivazioni dovrebbe escludersi la possibilità di un dolo eventuale.

Quanto alle circostanze aggravanti ed attenuanti, la condotta è scandita con un disvalore modulato, evidenziato da una diversa cornice edittale della pena: in considerazione della minore gravità del delitto a monte, il reato avrà una minore risposta repressiva da parte dell'ordinamento.

Sarà nuovamente applicata la pena più grave nei casi in cui i beni o le altre utilità provengano da un reato commesso "con le condizioni e le modalità" di cui all'associazione di stampo mafioso. Importa, altresì, un aggravio di pena l'aver commesso il reato "nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale", che trova spiegazione nello "sfruttamento illegale" di strutture operative ed attività assai utili per l'ottimizzazione del risultato criminale insito nell'autoriciclaggio. Implica, invece, una diminuzione della sanzione, l'essersi "efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto", in linea con la tendenza di politica criminale a tipologia premiale delle condotte riparatorie neutralizzatrici. Viene estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648 quater c.p. Fondamentale la previsione di cui al quarto comma la quale segna il limite negativo del tipo in quanto descrive una modalità della condotta, la "mera utilizzazione" e il "godimento personale", espressamente esclusa dalla penale rilevanza.

L'intentio legis, strettamente connessa alla ragione giustificatrice dell'autoriciclaggio, è sicuramente lodevole. La grave sanzione penale di cui al primo comma, invero, è stata limitata ad una serie di condotte che producono il medesimo risultato: il reimpiego, a fini lucrativi, nel circuito economico



legale di risorse di provenienza delittuosa. L'incriminazione ex art. 648 ter 1 c.p. viene riservata, conseguentemente, a quelle forme di utilizzazione maggiormente offensive per l'ordinamento finanziario³⁷.

Tanto premesso devono introdursi diverse criticità. In primis, quanto a tecnica legislativa, il quarto comma denota l'infelice capacità di redazione delle norme da parte del legislatore: la previsione esordisce infatti con l'inciso "fuori dei casi di cui ai commi precedenti", quindi considerando condotte di per sé già al di fuori dell'area del penalmente rilevante per il reato *de quo*. Probabilmente esso costituisce un'utile ridondanza, per ricordare all'interprete che, dove vi è uso personale, non può esservi, comunque, riciclaggio.

La criticità evidenziata risulta di non poco momento anche per il corretto inquadramento della natura del comma in esame. Astrattamente, infatti, esso sarebbe classificabile sia come esimente, agente sull'antigiuridicità, sia come causa oggettiva di esclusione del tipo, incidente sulla tipicità, sia come causa di non punibilità, riguardante la mera punibilità. Ad oggi, la Dottrina maggioritaria qualifica il comma in esame come causa oggettiva di esclusione del tipo³⁸.

Oltre alla citata e criticata preferenza per sanzionare le condotte relative al circuito economico e non quelle inerenti il piacere individuale, rivelando una deprecabile scala di valori ("il piacere sociale costituisce il bene sociale e individuale più alto mentre l'attività produttiva merita discredito, riprovazione e conseguente punizione"), in secundis la causa di non punibilità è formulata in termini incerti ed ambigui: i confini del penalmente rilevante, conseguentemente, sono oscuri e labili³⁹.

A tal proposito sembra potersi affermare che l'"utilizzo" riguarderebbe i beni mobili, in particolare il denaro, mentre "il godimento" i beni immobili. Più in generale pare, infatti, che le nozioni di "mero

³⁹ In tal senso, già a pochi giorni dall'emanazione della Legge n. 186 del 2014, cfr. N. MAINERI, M. PACINI, *Reato di autoriciclaggio: i problemi che potrebbe comportare*, cit.. Si veda altresì R. RAZZANTE, *Le prime considerazioni sul reato di autoriciclaggio*, in *Rivista231.it*.



³⁷ Cfr. A. D'AVIRRO, M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit. p. 144.

³⁸ Cfr. F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., pp. 12.

utilizzo" e di "godimento personale" alludano principalmente all'autoconsumo, sia quando esso venga distrutto con l'uso, sia quando resti a disposizione per il futuro.

Deve chiedersi, altresì, se nella nozione di "mera utilizzazione" e di "godimento personale" rientrino i casi in cui il provento sia condiviso con altri, come nel caso di una cena con amici, o dell'acquisto di un auto per la famiglia. In tal senso sarebbero prospettabili due tesi contrapposte: una versione "solipsistica", con un godimento esclusivamente personale, suggerita dall'aggettivo "mera" che suggerisce l'idea di "esclusività"; una ricostruzione meno rigorosa, invece, lo riterrebbe applicabile anche nei casi di utilizzazione non strettamente personale⁴⁰.

Un ulteriore indirizzo, invece, propone una diversa classificazione dei concetti in esame, alla luce di un esempio illuminante: posto che nessun dubbio vi sarebbe nel caso in cui l'agente compri per sé un'abitazione in una località balenare, ma *quid iuris* allorquando l'acquisto fosse compiuto da una società, da lui interamente controllata, cui l'autore del reato presupposto abbia preventivamente trasferito il denaro di provenienza delittuosa? Con una lettura analitica e atomistica delle singole condotte, difficilmente potrebbe negarsi che almeno una parte della vicenda graviterebbe attorno al penalmente rilevante: vi sarebbe, invero, una condotta concretamente ostacolante con il trasferimento del denaro alla società. Risulta evidente la difficoltà nel dare contenuto concreto ai concetti in esame: il rischio, ovviamente, è che una tale incertezza possa ripercuotersi sull'applicazione del comma in esame, implicandone una "interpretazione abrogatrice da parte dell'Autorità Giudiziaria".

Quanto alla consumazione, il nuovo delitto si perfeziona nel momento in cui si tiene la condotta vietata. Non pare semplice dirimere il caso in cui vi siano più condotte relative al medesimo bene in tempi diversi: Autorevole Dottrina, respingendo l'ipotesi di un unico reato a consumazione prolungata, sostiene la presenza di una continuazione nel reato.

Va salutato con molto favore l'inserimento dell'avverbio "concretamente" che ha chiaramente inteso tipizzare l'offesa penale al livello del pericolo concreto.

⁴⁰ In tal senso sembra esporsi altresì A. ROSSI, Note in prima lettura sulla responsabilità degli enti ai sensi del D. LGS. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 febbraio 2015, pp. 6 – 8.cit., p. 7



4 ---

Con la previsione in esame emerge l'esigenza sentita dal nostro legislatore di dare un connotato di disvalore forte alla condotta, mediante l'assegnazione di una carica di rilevante offensività alle modalità esecutive attraverso le quali si esplicita la condotta⁴¹. Sotto questo punto di vista, l'aggiunta dell'avverbio "concretamente", oltre a pretendere accertamenti in termini oggettivi, impone all'interprete un'esegesi rigorosa, attribuente al termine "ostacolare" la pienezza del suo valore semantico.

Dovrà, di conseguenza, subire un netto *revirement* la Giurisprudenza che, in tema di riciclaggio, si accontentava di comportamenti di modesta o inesistente idoneità ostacolante: si pensi ai casi di mero deposito in banca di somme di danaro, che "stante la natura fungibile del bene", veniva ritenuto penalmente tipico poiché "automaticamente sostituito con denaro pulito"⁴². Allo stesso modo non basterà ad integrare il delitto neppure il mero trasferimento dell'utilità da un conto all'altro, diversamente intestato⁴³.

Viene salutato con favore, altresì, lo sdoppiamento graduato della risposta repressiva, diversificata a seconda della pena prevista per il reato presupposto: il disvalore di quest'ultimo dovrebbe, in conseguenza, riflettere anche la gravità del successivo autoriciclaggio.

Autoriciclaggio e responsabilità degli Enti

La legge 186 del 2014 non ha solo introdotto nel nostro ordinamento l'art. 648 ter 1 ma ha anche espressamente inserito detta norma nel corpo dell'art. 25 octies del D.lgs 231/2001 tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Come si è visto nel paragrafo precedente il reato di auto riciclaggio è stato modellato con un'amplissima ed indeterminata platea di reati presupposto ossia **un qualsiasi delitto non colposo**.



⁴¹ A. D'AVIRRO, M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Processo*, n. 2/2015, p. 139.

⁴² Si veda, *ex multis*, Cassazione Penale n. 43534 del 2012, in banca dati *Pluris*.

⁴³ Così invece Cassazione Penale n. 47357 del 2009, in banca dati *Pluris*.

Ciò, in relazione alla responsabilità degli enti pone non pochi problemi interpretativi e conseguentemente pratici.

Secondo un'autorevole – sebbene isolata - fonte dottrinale⁴⁴ è necessario per evitare di tradire quella che è l'impostazione della responsabilità ex decreto 231 e di rendere impossibile costruire un modello davvero efficace "già il delitto a monte produttore dell'utilità illecita in quanto strumentale all'autoriciclaggio dell'ente deve essere uno dei reati presupposto costituenti ad oggi la parte speciale del D.lgs 231/2001 determinanti la responsabilità della persona giuridica e non già qualsiasi delitto non colposo".

La logica di fondo di questa impostazione è costituita dalla considerazione che presupposto fondante e fondamentale dell'autoriciclaggio è l'identità della persona che commette sia il reato presupposto che quello di riciclaggio.

Se così è, allora, ciò deve valere anche per la persona giuridica la quale deve avere commesso entrambi i reati, quello presupposto e quello di riciclaggio: ma allora l'ente non può essere considerato responsabile se non per un reato presupposto che rientri nel novero dei reati ascrivibili all'Ente ex Decreto 231.

Tale tesi - che viene definita dall'autrice stessa come un "azzardo" – trova un indubbio punto d'appoggio in quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di responsabilità degli enti con riferimento al reato di associazione per delinquere. La Corte⁴⁵ ha infatti affermato che la rilevanza di una fattispecie non inserita nel catalogo ex D. Igs 231 non può essere indirettamente recuperata nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali reati scopo del delitto associativo pure contestato perché così ragionando "la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. (questa sì nel catalogo dei reati presupposto) si trasformerebbe , in violazione del principi di tassatività del sistema sanzionatorio di cui al Decreto 231 in una disposizione aperta, dal contenuto elastico potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di



⁴⁴ A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D.lgs 231/2001 ed auto riciclaggio, riticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. Pen. Cont., 20 febbraio 2015.

⁴⁵ Cass. Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 3635.

reato con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.lgs 231/2001, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione".

Tale tesi peraltro è stata fatta propria da Confindustria con la circolare 19867 del 2015 "in attesa che la giurisprudenza definisca con certezza il perimetro di responsabilità dell'ente".

A fronte di questo orientamento per così dire restrittivo ve ne è un altro che invece evidenzia come il reato *de quo* anche in relazione agli enti posa avere come reato presupposto un qualsiasi delitto non colposo (anche se non compreso nel novero dei reati 231), con tutto ciò che questo comporta sotto il profilo della risk analysis e della costruzione di protocolli di prevenzione che compongono il Modello di Organizzazione e Gestione.

Vi è poi un terzo orientamento dottrinale⁴⁶ per così dire mediano che suggerisce, sotto il profilo operativo, di prevedere dei protocolli di prevenzione volti a tracciare tutti i flussi economici e finanziari in uscita ed in entrata al fine di rendere accertabile la lecita provenienza o la legittima e trasparente destinazione, nonché ad individuare specifici indici di sospetto suggestivi di un rischio reato. Quindi a venire in rilievo rispetto al modello di organizzazione e gestione non sarà l'innumerevole serie di delitti non colposi evocato dall'art. 648 ter 1 c.p. ma i flussi economici e finanziari che interessano l'ente e che dovranno essere tracciati per controllarne la provenienza non illecita (similmente a quanto deve essere già fatto per la prevenzione del rato di riciclaggio).

Focus: i reati tributari

Sicuramente uno dei temi più discussi riguarda quello dei reati tributari come reati presupposto della responsabilità degli Enti: esclusi – almeno per ora - dal novero dei reati 231, i reati tributari possono però costituire il presupposto del reato di auto riciclaggio (quanto meno secondo una delle attuali impostazioni dottrinali di cui si è detto nel paragrafo precedente), questo sì reato 231.

⁴⁶ LUCA TROYER, Autoriciclaggio e responsabilità degli enti tra problemi dogmatici e suggerimenti pratici, in Le Società, 5/2016, pag. 626; MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di auto riciclaggio, in Riv. Trim. Dir. Penale Cont., 2015,1, 108.



E quindi la domanda che ci si deve porre è se ed in che misura i reati tributari possano per tale via costituire presupposto di responsabilità per l'ente e se vadano mappati all'interno della risk analysis prodromica al Modello di Organizzazione e Gestione.

Per rispondere a tale quesito è preliminarmente necessario procedere ad una disamina sistematica dei reati tributari così come disciplinati dal D. Lgs. 74/2000, che ha riordinato i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di valutarne la sussimibilità all'interno del reato di auto riciclaggio.

Per iniziare va rilevato che il nostro sistema fiscale è per lo più incentrato sulla autodeterminazione ed autoliquidazione del tributo da parte dello stesso contribuente. Tale fatto ha portato il legislatore a "concentrare l'attenzione sulla dichiarazione annuale prevista ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale momento essenziale di disvalore del fatto [...] nel quale si realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione di imposta"⁴⁷.

Attraverso la loro infedele o mancata presentazione diventa penalmente rilevante la condotta diretta all'evasione del contribuente verificandosi solo in quel momento la lesione dell'interesse erariale.

Il Capo I del D. Lgs. 74/2000 individua e disciplina quattro fattispecie penali in ambito dichiarativo.

Le prime tre ipotesi di delitto (artt. 2, 3 e 4) sono accumunate dall'avere natura commissiva e dal realizzarsi attraverso un falso ideologico in scrittura privata. I primi due articoli indicati, puniscono la forma più grave di falsità ideologica data dalla dichiarazione fraudolenta che si caratterizza per la sua recettività e pericolosità costituita dal fatto che il mendacio nella dichiarazione è supportato da ulteriori artifici idonei a sviare od ostacolare l'attività di accertamento (art. 2 – utilizzo di fatture od altri documenti per operazioni , in tutto o in parte, inesistenti – forma più grave per la quale non è prevista alcuna soglia di punibilità; art. 3 – mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento diversi da quelli previsti nell'articolo precedente; art. 4 – tutte le altre ipotesi residuali di falso in dichiarazione).

⁴⁷ Cassazione, SS.UU. penale, 25.10/07.11.2000, n. 27, in Rassegna Tributaria, 2000, 1932.



Le tre fattispecie di reato individuate poco sopra hanno una struttura piramidale: il delitto di dichiarazione infedele si configura solo se non ricorre uno dei due delitti di dichiarazione fraudolenta; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici ricorre solo se non si configura il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture od altri documenti per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti.

Si evidenzia che non vengono ad avere rilievo penale tutte le dichiarazioni tributarie.

Un primo limite deriva dal fatto che la tutela penale è prevista solo per le dichiarazioni delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Una seconda discriminante la si individua nel fatto che sono solo le dichiarazioni annuali le dichiarazioni interessate da tale tutela⁴⁸.

Si ritiene utile al fine di una migliore comprensione, analisi e valutazione delle fattispecie di reato tributario in commento, riportare uno schema di sintesi delle stesse.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L'USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER		
OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 74/2000)		
INTERESSE TUTELATO	Il bene giuridico oggetto di tutela è individuato nella salvaguardia dell'interesse fiscale alla completa percezione del tributo. Tuttavia non essendo richiesta una concreta	
	evasione di imposta, è necessario qualificarlo come reato di pericolo concreto.	
SOGGETTI ATTTIVI	Nonostante l'uso del pronome "chiunque" il delitto in esame ha natura di reato proprio potendo essere commesso solo da chi riveste una determinata qualifica. Può essere considerato soggetto attivo anche il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili in quanto, sulla base delle condotte di utilizzazione viene fatto riferimento non solo alla	

⁴⁸ Si evidenzia la problematica delle dichiarazioni una tantum, delle dichiarazioni periodiche, di quelle straordinarie, di quelle non valide fiscalmente, della dichiarazione IRAP e della dichiarazione del sostituto di imposta per le quali non si viene a configurare una rilevanza penale. Vengono per contro ritenute soggette a tutela penale le dichiarazioni straordinarie in caso di liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, trasformazione, fusione e scissione.



	registrazione nelle scritture contabili ma anche alla
	detenzione degli stessi ai fini di prova.
LA CONDOTTA	L'elemento oggettivo del reato consiste nel delitto
	commissivo di mera condotta avente natura istantanea e si
	verifica con la presentazione della dichiarazione annuale. Il
	reato si articola in più fasi: la prima fase, congiunta e
	strumentale al risultato finale, è caratterizzata
	dall'acquisizione di fatture per operazioni inesistenti o di altra
	documentazione falsa e dalla successiva utilizzazione
	mediante la registrazione nelle scritture contabili
	obbligatorie. Trattasi tuttavia di una condotta non punibile
	essendo strumentale alla realizzazione dell'illecito.
	Nella seconda fase si perfeziona la fattispecie attraverso la
	presentazione della dichiarazione annuale mendace con
	l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a
	quello effettivo o di elementi passivi fittizi che trovano
	corrispondenza nei documenti falsi acquisiti.

III bene giuridico oggetto di tutela deve essere individuato nell'interesse dello Stato all'integrale e tempestiva percezione del tributo. La lesione dell'interesse dell'Erario deve assumere una dimensione quantitativa riferita ad ogni tributo considerato (Irpef, Ires ed Iva), non inferiore alla soglia di Euro 30.000,00. Congiuntamente a ciò, l'ammontare totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Il delitto in esame perciò, diversamente dal reato di dichiarazione fraudolenta, si atteggia come un reato di danno.



SOGGETTI ATTTIVI Il delitto in esame ha natura di reato proprio potendo essere commesso solo da chi riveste una determinata qualifica. Tale qualifica non si limita a richiedere che il soggetto attivo sia un contribuente obbligato alla presentazione di una delle dichiarazioni annuali sulle imposte dirette o sull'IVA, ma anche che sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Restano esclusi da questi obblighi gli imprenditori agricoli e quelli che, pur percependo redditi di lavoro autonomo, non esercitano professionalmente arti e professioni. LA CONDOTTA La sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione. E' necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento rispetto alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro inventari, bilancio, inventario, il conto dei profitti e delle perdite) e cioè una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento. Tale fattispecie si caratterizza dalla presenza di una condotta articolata in più fasi. La prima fase consiste nella falsa rappresentazione delle scritture contabili comprendendo anche la redazione del bilancio. La condotta deve caratterizzarsi attraverso una falsa rappresentazione che si



realizza attraverso una falsità ideologica nelle scritture. Tale

rappresentazione contabile, si avvale di mezzi fraudolenti

idonei ad ostacolare l'accertamento.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4, D.LGS. 74/2000)		
INTERESSE TUTELATO	L'oggetto della tutela penale è individuato nell'interesse	
	dell'erario alla integrale e tempestiva percezione dei tributi.	
	Trattasi di un delitto di danno caratterizzato dal verificarsi	
	dell'evento concretamente lesivo che si verifica dall'evasione	
	di imposta nella misura minima indicata dalle soglie di	
	punibilità (a. imposta evasa > 50.000,00; b. ammontare	
	elementi attivi sottratti ad imposizione > 10% degli elementi	
	attivi indicati in dichiarazione).	
SOGGETTI ATTTIVI	Trattasi di un reato proprio e perciò può essere commesso	
	unicamente da colui che ha l'obbligo di presentare la	
	dichiarazione annuale dei redditi o sull'imposta sul valore	
	aggiunto, senza alcuna limitazione soggettiva.	
LA CONDOTTA	Tratti di un delitto di tipo commissivo e di mera condotta	
	caratterizzato dall'indicazione in una delle dichiarazioni	
	annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto	
	di una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva	
	attraverso l'esposizione dei elementi attivi per un ammontare	
	inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi.	



OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5, D.LGS. 74/2000)		
INTERESSE TUTELATO	L'oggetto della tutela penale è individuato nell'interesse	
	dell'Erario alla integrale e tempestiva percezione dei tributi,	
	interesse che viene leso dalla mancata presentazione della	
	dichiarazione e dal mancato versamento delle imposte.	
SOGGETTI ATTTIVI	Sono soggetti attivi solo coloro che sono obbligati alla	
	presentazione di una delle dichiarazioni che risultano poi	
	omesse. In tale categoria sono inclusi anche chi presenta la	
	dichiarazione in qualità di amministratore, liquidatore o	
	rappresentante di società, enti o persone fisiche.	
	Ulteriori condotte illecite si riferiscono a fenomeni quali	
	l'esterovestizione e la stabile organizzazione occulta.	
	Con esterovestizione si fa riferimento a quelle società che, pur	
	avendo formalmente sede legale all'estero, hanno la loro sede	
	effettiva in Italia. Per accertare l'eventuale natura fittizia di	
	questa residenza deve farsi riferimento alla verifica di uno dei	
	seguenti elementi:	
	Residenza fiscale in Italia	
	Sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto	
	principale nel territorio dello stato per la maggior	
	parte del periodo di imposta.	
	In merito al fenomeno della stabile organizzazione, tutti i	
	redditi riconducibili all'attività svolta in Italia da una stabile	
	organizzazione di una società estera vengono assoggettati ad	
	imposizione in base ai principi di territorialità e di tassazione	
	alla fonte. In questo caso la possibile omissione si verifica	
	laddove un soggetto di diritto estero occulti una sede fissa	
	d'affari nel nostro paese.	
LA CONDOTTA	Costituendo un reato di pura omissione e di natura	



istantanea la condotta si sostanzia e si esaurisce nella
mancata presentazione della dichiarazione nel termine ultimo
di presentazione. In riferimento al termine e al momento di
consumazione del reato, si deve fare riferimento non solo alla
scadenza del termine fissato dalla norma tributaria per la
presentazione della dichiarazione ma anche l'inutile decorso
di ulteriori novanta giorni.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D.LGS.	
74/2000)	
INTERESSE TUTELATO	L'interesse tutelato riguarda l'interesse finale alla percezione
	dei tributi. Trattasi perciò sia di un delitto di mero pericolo
	astratto sia di un reato di danno in quanto l'emissione di
	documenti falsi, che qualificano un rapporto che nella realtà è
	inesistente, viene a ledere la corretta attività di accertamento
	da parte degli organi preposti.
SOGGETTI ATTTIVI	Trattandosi di un reato comune, non è richiesta una
	qualificazione soggettiva da parte del suo autore
LA CONDOTTA	La condotta è caratterizzata dal rilascio o dall'emissione di
	fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; trattasi
	perciò di un delitto commissivo. Il soggetto attivo, oltre ad
	aver predisposto il documento falso, deve averlo consegnato
	all'utilizzatore od all'intermediario, e non essere più a lui
	disponibile.
	Si ha emissione, con riferimento alle fatture ed agli altri
	documenti equiparati alle stesse, all'atto della sua consegna o
	spedizione all'altra parte. Si ha invece rilascio con riferimento
	a tutti gli altri documenti rilevanti tra cui le ricevute fiscali e
	gli scontrini fiscali.



REATO DI OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (Art. 10 D.lgs. 74/2000 ⁴⁹)	
INTERESSE TUTELATO	Tutela della trasparenza fiscale. La fattispecie di
	reato in commento si ritiene essere un reato di
	pericolo concreto con dolo di danno.
SOGGETTI ATTIVI	Si tratta di un reato comune che quindi può
	essere commesso da chiunque cioè sia dai
	soggetti direttamente obbligati alla tenuta delle
	scritture contabili sia da soggetti diversi dal
	contribuente a cui queste si riferiscano (ad es. il
	dipendente o il consulente) indipendentemente
	da un previo accordo con quest'ultimo.
CONDOTTA	Deve trattarsi necessariamente di una condotta
	commissiva consistente alternativamente o nella
	distruzione o nell'occultamento di documenti
	contabili di cui sia obbligatoria la conservazione.
	Per distruzione si intende l'eliminazione fisica del
	documento o con l'annientamento del supporto
	cartaceo o magnetico di esso o rendendo in
	tutto o in parte illeggibile il contenuto attraverso
	abrasioni o cancellature.
	Per occultamento si intende materiale
	nascondimento dei documenti in modo da
	renderli irreperibili per i soggetti pubblici che
	hanno il compito di svolgere la verifica. Si deve
	precisare che per aversi occultamento
	penalmente rilevante non è sufficiente la

⁴⁹ L'art. 10 del D.lgs 74/2000 recita testualmente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine si evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari".



mancata custodia dei documenti nei luoghi indicati ex art. 35 del D.p.r. n. 633/1972⁵⁰ o la mancata attestazione di cui all'art. 52, comma 10, del D.p.r. 633/1972⁵¹ essendo necessario che l'occultamento sia volto ad impedire l'acquisizione della documentazione agli organi di controllo. Quindi se il contribuente indica agli accertatori dove organi si trova documentazione anche nel caso di divergenza tra il domicilio fiscale dichiarato e quello di effettiva conservazione non sussiste il reato in commento. L'occultamento poi deve essere tale o da rendere impossibile il ritrovamento da parte degli accertatori o da costituire un ostacolo significativo all'esame dei documenti da parte di questi ultimi (quindi il reato sussiste anche laddove i documenti alla fine vengano trovato grazie a mezzi di ricerca degli ispettori quali perquisizioni penali o amministrative).

Presupposto fondamentale è che i documenti esistano per cui l'omessa istituzione dei documenti non è punibile (o meglio costituisce un illecito solo amministrativo).

Non è prevista alcuna soglia di punibilità.

Detta norma statuisce che in sede di accesso, verifica od ispezione il contribuente può indicare di detenere determinati documenti presso latri soggetti dovendo però in questi casi esibire un'attestazione di questi ultimi recante la specificazione dei documenti in loro possesso.



⁵⁰ Detta norma prescrive che i soggetti che iniziano un'attività devono, entro 30 giorni, presentare una dichiarazione all'ufficio competente ove devono indicare tra l'altro *il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti* avendo cura di comunicare, sempre entro 30 giorni, ogni successiva variazione

	Si discute se l'occultamento o la distruzione di
	più documenti determini la realizzazione di un
	unico reato o di più reati al più legati da vincolo
	di continuazione. Mentre in dottrina prevale la
	tesi secondo cui la distruzione o l'occultamento
	di più documenti integrano un unico reato se
	riferiti al medesimo periodo di imposta, la
	giurisprudenza è più propensa a ritenere
	sussistenti più reati. La tesi preferibile è che, al
	fine di stabilire se vi sia un unico reato oppure
	diversi singoli reati, si debba accertare se
	ciascuna condotta sia stata di per sé idonea a
	determinare l'evento richiesto (ossia
	l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume
	d'affari) avendosi in tal caso una pluralità di reati
	oppure se l'impossibilità ricostruttiva derivi solo
	a seguito della reiterata distruzione od
	occultamento avendosi in tal caso un unico
	reato.
L'OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA	Ogni scrittura contabile obbligatoria per legge o
	necessaria avendo riguardo alle dimensioni e alla
	natura dell'impresa (non rientrano le scritture
	facoltative né la c.d. contabilità in nero) per il
	periodo di vigenza dell'obbligo di conservazione.
L'EVENTO	L'occultamento o la distruzione devono essere
	tali da non consentire la ricostruzione del
	volume d'affari o dei redditi. Perché sia integrato
	il reato tuttavia non è richiesta solo
	l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito o il
	volume d'affari ma anche l'impossibilità relativa



che si ha quando gli organi accertatori riescono ad effettuare la ricostruzione attraverso elementi desunti *aliunde* rispetto ai documenti ufficiali a loro disposizione. Per contro il reato non è configurabile laddove la distruzione o l'occultamento abbiano un rilevanza trascurabile o comunque quando dall'esame dei documenti aziendali sia possibile anche se più difficile ricostruire il volume d'affari o dei redditi

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

E' il dolo inteso sia come a) coscienza e volontà di occultare o distruggere i documenti, sia come b) coscienza e volontà che tale condotta sia idonea a rendere impossibile per gli organi accertatori di ricostruire il reddito o il volume d'affari. Inoltre è richiesto anche il dolo specifico di evasione nel senso che il soggetto deve essere animato dalla finalità di conseguire per sé o per altri un'evasione di imposta o un indebito rimborso.

Si tratta in definitiva di un reato di pericolo (non essendo richiesto per la sua realizzazione il verificarsi di un effettivo danno per l'erario) concreto (essendo necessario accertare non solo il dolo specifico ma anche che la condotta fosse oggettivamente idonea a determinare l'evasione) con dolo specifico di danno rispetto all'evasione (ossia l'agente voleva evadere il fisco con la sua condotta).

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE (ART. 10 BIS D. LGS. 74/2000)



INTERESSE TUTELATO	Si tratta di un reato omissivo proprio istantaneo
	in quanto si realizza a seguito del mancato
	compimento da parte del soggetto attivo
	dell'azione comandata (sostituto) data dal
	versamento, entro il termine della dichiarazione
	annuale, delle ritenute effettuate e certificate.
	Dottrina e giurisprudenza hanno escluso la
	natura appropriativa in quanto le somme sono in
	realtà appartenenti al sostituito: una volta che il
	sostituto effettua la ritenuta e la certifica è
	direttamente e personalmente responsabile per
	queste somme essendo a seguito di esse
	radicato unicamente su questo soggetto l'obbligo
	di versamento.
	Bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse
	dell'Erario di percepire i tributi. Vi è la necessità
	di assicurare la tutela penale all'interesse
	protetto della corretta e puntuale percezione dei
	tributi.
SOGGETTI ATTIVI	Nonostante vi sia la parola <i>chiunque</i> si tratta di
	un reato proprio potendo essere commesso
	esclusivamente dal sostituto d'imposta.
	I soggetti sostituti d'imposta sono definiti
	dall'art.23 del D.p.r. 600/1973:
	- Società, enti, associazioni (anche non
	soggetti Ires) e condomini
	- Persone Fisiche che esercitano imprese
	commerciali o agricole o arti e
	professioni
	- Regioni, province, comuni ed altri enti



pubblici

- Amministrazione postale e istituti di credito
- Amministrazioni dello Stato, Camera di Deputati, del Senato, della Corte costituzionale della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Ci si interroga se possa essere considerato soggetto attivo il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nella fattispecie di liquidazione coatta amministrativa e l'amministratore di fatto.

LA CONDOTTA

La condotta di natura omissiva è data dal mancato versamento delle ritenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto, di cui è stata rilasciata la prevista certificazione al sostituito per un ammontare superiore a 50.000 euro.

Presupposto della ricorrenza del delitto risiede nell'ipotesi di applicazione della ritenuta d'acconto quindi ad esempio (D.p.r. 600/73):

- Ritenuta sui redditi dei dipendenti.
- Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Ritenuta su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
- Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione agenzia, mediazione, rappresentanza di



- commercio e procacciamento d'affari (art 2 co. 5 bis D.p.r. 600/73).
- Ritenute sui dividendi (D.p.r. 600/73 art 27).
- Ritenute sugli interessi e su redditi di capitale (D.p.r. 600/73 art 26).
- Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi enti pubblici (D.p.r. 600/73 art. 28).
- Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (D.p.r. 600/73 art. 29).
- Ritenute su premi e vincite.

Affinché l'omissione abbia rilevanza penale il sostituto deve aver certificato⁵² al sostituito l'avvenuta effettuazione della ritenuta. In seguito alla certificazione il sostituito viene liberato dalla propria obbligazione tributaria in relazione a quella somma oggetto di ritenuta. Questi certificati devono essere rilasciati ai sostituiti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione da parte del sostituto; ciò determina il momento di consumazione del reato.

Si sottolinea che il legislatore fissa quale termine di versamento alla cui inutile scadenza si perfeziona il reato quello della presentazione

⁵² Nella certificazione viene riportato: l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, le ritenute operate e le eventuali detrazioni di imposta nonché i contributi Previdenziali ed assistenziali.



della dichiarazione annuale e non il 16 del mese successivo al pagamento della retribuzione o compenso. Difatti tale termine non assume rilevanza penale restando sanzionato quale ritardo unicamente a livello amministrativo

La soglia dei 50.000 euro è da riferirsi per ciascun anno d'imposta dovendosi questo individuare con l'anno solare essendo la dichiarazione relativa a tale periodo. La soglia deve riferirsi alla somma complessiva di tutte le ritenute non versate per tutti gli eventuali sostituiti anche qualora appartengano a categorie reddituali differenti.

Le ritenute sono a titolo tributario non contributivo. Qualora i compensi in natura siano stati oggetto di ritenuta e certificazione sono anch'essi ricompresi nella soglia dei 50.000 euro.

ELEMENTO SOGGETTIVO

La fattispecie richiede la presenza nel soggetto attivo del dolo. Si tratta di **dolo generico** <u>non essendo richiesta la finalità di evadere o consentire l'evasione a terzi.</u>

Per la configurabilità del delitto è necessario che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver rilasciato la certificazione, che abbia omesso il versamento fino al termine della dichiarazione del sostituto per importo >= di 50.0000

La mancanza del dolo specifico rende sicuramente punibile questo delitto anche a titolo di dolo eventuale dove l'obiettivo del reo non sia in via principale l'evasione dell'imposta,



	qualora questi comunque, si assuma il rischio
	che da questa condotta derivi una tale
	eventualità
MOMENTO CONSUMATIVO	Il delitto ha natura di reato istantaneo: si
	consuma nel momento in cui scade il termine
	per la presentazione della dichiarazione senza
	che sia intervenuto il pagamento delle ritenute;
	momento dal quale parte il termine per la
	prescrizione. Se dopo il termine della
	dichiarazione vengono versate le ritenute, il
	delitto si è perfezionato ma si applicano le
	circostanze attenuanti di cui all'art 13 del D. Lgs.
	74/2000

OMESSO VERSAMENTO IVA (ART. 10 TER)	
INTERESSE TUTELATO	Si tratta di un reato omissivo proprio istantaneo
	in quanto si realizza a seguito del mancato
	compimento da parte del soggetto attivo
	dell'azione comandata data dal versamento
	entro il termine previsto per il versamento
	dell'acconto relativo al periodo di imposta
	successivo.
	Bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse
	dell'Erario di percepire i tributi tempestivamente
	per garantire un efficace riscossione delle
	imposte così come autoliquidate dallo stesso
	contribuente nella dichiarazione annuale
SOGGETTI ATTIVI	Nonostante vi sia la parola <i>chiunque</i> si tratta di
	un reato proprio potendo essere commesso
	esclusivamente da un soggetto IVA il quale



abbia presentato una dichiarazione annuale con un saldo debitorio superiore ai 50.000 euro.

I soggetti Iva che possono essere considerati soggetti attivi nel compito del reato sono riferiti a chi cede beni o presta servizi nell'ambito(D.p.r. 600/1973):

- Esercizio imprese. Attività agricole e attività commerciali (industriali commerciali senso stretto, trasporto, bancarie, assicurazione ausiliarie)
- Esercizio arti o professioni inteso quale esercizio abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo ed intellettuale

LA CONDOTTA

La condotta è data dal mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale presentata a mezzo di una omissione che deve perdurare fino al termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo successivo: il tutto sempreché l'imposta dovuta e non versata superi i 50.000 euro.

Per alcuni si tratta di reato con natura esclusivamente omissiva che consiste nel mancato versamento dell'imposta.

Per altri si tratta di un delitto a condotta mista in parte attiva (presentazione della dichiarazione lva); in parte omissiva (mancato versamento dell'imposta).

Presupposto indispensabile affinché l'omissione possa avere rilevanza è, innanzitutto, che il soggetto attivo abbia presentato la



dichiarazione annuale iva da cui emerga un debito (condizione necessaria affinchè possa essere integrata la condotta delittuosa) che non verrà versato.

E' quindi necessario che la Dichiarazione Iva sia presentata in modo valido: in mancanza di questa valida presentazione la stessa dovrà essere valutata come omessa ed allora non sarà configurabile la fattispecie qui in esame ma quella di cui all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000. Ai fini penali sono considerate non omesse le dichiarazione presentate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine a tal fine stabilito, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Sul punto poi ci si interroga se possa considerarsi valida la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto ma spedita. L' art. 5 2° comma D.lgs 74/2000 stabilisce che non può considerarsi omessa una dichiarazione comunque presentata. Si discute se la dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente possa considerarsi omessa o meno. Sul punto la dottrina ritiene che debba considerarsi omessa e quindi tale da non potersi determinare la ricorrenza della fattispecie in esame. Discorso analogo per le dichiarazioni presentate tempestivamente ma incomplete, generiche ed imprecise (ovvero da rendere impossibile la ricostruzione dell'imponibile).



Affinché possa configurarsi questa fattispecie di reato e necessario che l'imposta determinata in sede di dichiarazione non sia versata all'Erario e che questa condotta omissiva si protragga oltre il termine di versamento dell'acconto relativo al periodi successivo ovvero entro il 27 dicembre dell'anno successivo. Se il contribuente versa la somma a debito emersa dalla dichiarazione iva entro il 27 dicembre dell'anno successivo il reato non sarà configurabile; viceversa, se versa il debito oltre tale data il reato sarà ormai perfezionato ma il soggetto attivo potrà beneficiare dell'attenuante prevista dall'art. 13. Per la sussistenza del delitto è necessario che l'Iva a debito indicata nella dichiarazione. e non versata sia per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta. **ELEMENTO SOGGETTIVO** La fattispecie richiede la presenza nel soggetto attivo del dolo. Si tratta di Dolo generico non essendo richiesta la finalità di evadere o consentire l'evasione a terzi. Per la configurabilità del delitto è necessario che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver presentato la dichiarazione iva e di aver omesso il versamento delle somme in essa indicate in favore dell'Erario entro il termine stabilito. L'imposta poi, deve essere superiore a 50.000 euro dolo specifico mancanza del rende



	sicuramente punibile questo delitto anche a
	titolo di dolo eventuale dove l'obiettivo del reo
	non sia in via principale l'evasione dell'imposta,
	qualora questi comunque, si assuma il rischio che
	da questa condotta derivi una tale eventualità
MOMENTO CONSUMATIVO	Il delitto ha natura di reato istantaneo: si
	consuma nel momento in cui scade il termine per
	il versamento dell'acconto per il periodo
	successivo- fissato per il 27 dicembre dell'anno
	successivo al periodo di imposta di riferimento-
	senza che sia intervenuto il pagamento
	dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione
	presentata ed in misura superiore ai 50.000 euro

REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE (Art. 10 quater D.lgs 74/2000 ⁵³)		
SOGGETTI ATTIVI	Nonostante venga utilizzato il pronome chiunque	
	si tratta di un reato proprio potendo essere	
	commesso esclusivamente dal contribuente che,	
	nel pagare con l'F24, effettui compensazioni ex	
	art. 17 D. Lgs. 241/1997, non ad esso spettanti	
	per un importo superiore ai 50.000 euro per	
	periodo di imposta.	
	In applicazione dei principi generali in materia di	
	concorso di persone, è possibile anche il concorso	
	dell'extraneus (es. intermediario) che per essere	

L'articolo recita testualmente: "la disposizione di cui all'art. 10 bis (il quale a sua volta dispone: "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore i cinquantamila euro") si applica,nei limiti previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 241/2007, crediti non spettanti o inesistenti".



	chiamato a rispondere deve a) essere a
	conoscenza della qualifica soggettiva
	dell' <i>intraneus</i> e b) volontariamente istigarlo a
	commettere il reato o attuare le sue direttive
	illecite.
LA CONDOTTA	La condotta è di natura commissiva e consiste:
	nell'indicazione del modello F24 di crediti
	insussistenti o non spettanti che
	vengono portati in compensazione con i
	debiti in esso indicati;
	2) nel contestuale invio o presentazione di
	questo modello quale delega irrevocabile
	al pagamento;
	3) nel non versamento di somme dovute.
	Quindi il semplice mancato versamento di
	imposte dovute sulla base delle dichiarazioni
	presentate non comporta responsabilità penale
	ma solo amministrativa (salve le ipotesi di cui agli
	artt. 11, 10 bis e 10 ter D. Lgs. 74/2000).
	Per credito inesistente si intende sia un credito
	frutto di una vera e propria invenzione da parte
	del contribuente sia quello frutto di un errore
	contabile o di un'errata interpretazione delle
	norme.
	Per credito non spettante si intende (anche se
	una parte minoritaria della dottrina lo esclude) un
	credito che, seppur esistente, non può essere
	oggetto di compensazione in sede di versamento
	unificato ex art. 17.
	Si discute sulla nozione di "somme dovute":



secondo una parte della dottrina si dovrebbe fare riferimento solo agli omessi versamenti di IVA e imposte dirette; secondo altra parte della dottrina – seguita anche dall'Amministrazione Finanziaria⁵⁴ e dalla Suprema Corte⁵⁵ – invece, la fattispecie in esame trova applicazione in caso di mancato versamento di uno qualunque dei debiti, sia di natura tributaria sia di diversa origine per il cui pagamento si deve utilizzare il modello F24.

Per quanto riguarda la soglia di punibilità essa è relativa al cumulo di tutti i mancati versamenti anche relativi a settori diversi (es. imposte dirette, IVA, contributi previdenziali etc..) ma nell'ambito del pagamento unificato. Dal unto di vista temporale il periodo di imposta all'interno del quale considerare i mancati versamenti è l'anno solare.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

In questo caso il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto a seguito dell'avvenuta compensazione nel modello F24 di un credito inesistente o non spettante. Oltre a ciò si richiede anche la consapevolezza da parte dell'agente che le somme versate siano di un ammontare superiore a 50.000 €.

E' quindi punibile anche a titolo di dolo



⁵⁴ Circolare del 4.08.2006, n. 28/E.

⁵⁵ Cass. n. 35968 del 2009.

eventuale, ricorrente quando il soggetto attivo,		
pur non avendo quale obiettivo principale il		
mancato versamento del dovuto, persegua il suo		
obiettivo ultroneo, quale ad es. il superamento di		
temporanee crisi aziendali o di liquidità.		

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL P	PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (Art. 11, comma 1, D. Lgs. 74/2000)
INTERESSE TUTELATO	Al fine del perfezionamento del reato è sufficiente
	l'astratta possibilità che una determinata
	operazione, anche in corso di perfezionamento, (ad
	es. ipoteca, riconoscimento di debito, fondo
	patrimoniale, trust ecc.) sia stata attivata al fine di
	rendere inefficace la procedura di riscossione delle
	imposte dovute, ovvero sanzioni ed interessi, dovute
	sia sulla base di una dichiarazione presentata, sia
	derivanti da una verifica fiscale. Non è pertanto da
	considerarsi un reato di danno bensì un reato di
	pericolo.
	L'interesse oggetto di tutela non è il diritto di credito
	del fisco, ma la garanzia patrimoniale offerta al fisco
	dai beni dell'obbligato. Infatti, pur essendo la difesa
	del diritto di credito del fisco il fine perseguito con la
	norma in esame, la sua lesione non è elemento
	necessario della fattispecie, in quanto il reato si può
	verificare anche qualora, dopo il compimento degli
	atti fraudolenti, avvenga il pagamento dell'imposta e
	degli accessori.
SOGGETTI ATTIVI	Sebbene nel testo della norma il legislatore utilizzi la
	locuzione "chiunque", il reato può essere commesso
	esclusivamente dal contribuente gravato di



un'obbligazione tributaria nei confronti del fisco, in relazione ai tributi dovuti in materia di Imposte dirette o Iva. Trattasi quindi di reato proprio.

Non è inoltre sufficiente la sola qualifica di contribuente ma è anche necessario che al momento della condotta il soggetto abbia maturato un debito complessivo per imposte ed accessori superiore alla soglia di punibilità.

Tra i soggetti attivi del reato rientrano anche coloro i quali rivestono la qualifica di amministratore, liquidatore o rappresentante a vario titolo di società, enti o persone giuridiche aventi la qualità di contribuenti.

LA CONDOTTA

La condotta consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti, sui beni propri o altrui, sia mobili che immobili, idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva in relazione ai crediti dell'Erario per imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per la configurabilità del reato non è necessario né che sia in atto una procedura di riscossione dei tributi evasi, né che l'amministrazione finanziaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo. Trattasi quindi di condotta a contenuto esclusivamente commissivo.

La caratteristica comune delle diverse modalità della condotta è l'aspetto della fraudolenza.

Per alienazione simulata deve intendersi qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito,



ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra volontà dichiarata ed effettiva, sia sotto forma di simulazione assoluta che di simulazione relativa, riguardante quest'ultima sia la causa del negozio, sia il corrispettivo, sia la controparte.

Per gli altri atti fraudolenti si intendono, invece, gli atti dispositivi diversi dal trasferimento della proprietà, che comunque hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente, finalizzato alla diminuzione delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento delle proprie pretese. Possono svolgere tale funzione ad esempio simulati contratti di affitto o di cessione di azienda, di cessione di crediti, di fusione, scissione o scioglimento di società o atti di riconoscimento di passività inesistenti.

Non si potrà avere, invece, alcuna condotta penalmente rilevante laddove vi sia stato un effettivo trasferimento del bene che abbia poi determinato un affievolimento o azzeramento delle garanzie per l'erario. In questo caso manca, infatti, la necessaria condotta fraudolenta che è data dalla presenza del negozio simulato.

La norma prevede, al primo comma, che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo ad Euro 50.000,00 alieni simultaneamente o compia altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi supera l'importo di Euro 200.000,00 è prevista una aggravante (reclusione da un anno a sei mesi).

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (Art. 11, comma 2, D. Lgs. 74/2000)



Interesse tutelato	L'interesse oggetto di tutela è il diritto
	dell'Amministrazione Finanziaria al percepimento
	dei tributi e relativi accessori dovuti nel caso in
	cui il debitore abbia proposto il pagamento
	parziale o dilazionato degli stessi nell'ambito
	della procedura di transazione fiscale di cui
	all'art. 182-ter della Legge fallimentare.
	L'instaurazione della procedura di cui all'art. 182-
	ter l.f. è il presupposto del reato in esame.
	Trattasi di un reato di pericolo in quanto non è
	richiesto il verificarsi di un danno effettivo verso
	l'Erario, consistente nella parziale sottrazione al
	pagamento dei tributi dovuti
Soggetti attivi	Ancorché la norma faccia uso del termine
	"chiunque" in realtà la fattispecie è da
	considerarsi un reato proprio, e può essere
	compiuto dal contribuente ovvero dai
	professionisti iscritti al registro dei revisori
	contabili che ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f.
	attestano la veridicità dei dati aziendali nonché la
	fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti
La condotta	La condotta di tipo commissivo consiste
	nell'indicazione di elementi attivi per un
	ammontare inferiore a quello effettivo o
	nell'inserimento di elementi passivi fittizi (per
	importo superiore ad Euro 50.000,00) nella
	documentazione presentata con la proposta di
	transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 comma 6
	l.f.
	I documenti che rilevano al fine del reato in



questione sono quelli indicati nell'art. 161 commi 2 e 3 l.f.

La norma prevede una fattispecie di reato che si configura nei confronti di "chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale di tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presenta ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00."

La norma in oggetto è assolutamente innovativa rispetto alla "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" di cui al comma 1, sotto la cui rubrica è stata inserita dal legislatore.

Infatti, mentre il reato di cui al comma 1 attiene alla fase di riscossione del tributo e consiste nell'alienazione simulata o fraudolenta di beni allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione, il reato di cui al comma 2 ha carattere prettamente dichiarativo, consistendo in falsi indicazione nella documentazione presentata in sede di transazione fiscale

Alla luce del quadro sintetico poco sopra presentato ed individuato al fine di descrivere e rappresentare i reati tributari nei loro elementi caratterizzanti, veniamo ora ad affrontare la questione da cui si sono prese le mosse e cioè se i reati in esame possono o meno costituire il presupposto per il reato di autoriciclaggio.

Il nuovo reato di autoriciclaggio può dirsi integrato se sussistono contemporaneamente le seguenti circostanze:

- si è creata o si concorre a creare attraverso un primo reato presupposto una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista attraverso un comportamento ulteriore ed autonomo in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei con la precedente attività un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ciò posto, il primo nodo interpretativo da sciogliere, al fine di comprendere se i reati tributari possano o meno costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, è quello relativo al concetto di "denaro o altra utilità economica proveniente da reato": solo un arricchimento o anche un mancato depauperamento?

Secondo la dottrina maggioritaria, il reato di autoriciclaggio presuppone una entità economicamente misurabile ed autonomamente individuabile proveniente da reato, che determina



quindi un materiale accrescimento del patrimonio. Se così è, solo una piccola parte dei reati tributari potrebbe costituire reato presupposto del reato di autoriciclaggio, dato che la maggior parte di essi portano solo ad un risparmio di spesa. Detto orientamento era seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità più risalente⁵⁶: in base ad esso, infatti, il profitto delle fattispecie tributarie non poteva costituire oggetto materiale dei delitti di cui all'art. 648 bis e ter c.p. in quanto, sostanziandosi in un mancato depauperamento senza un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore, tale utilità, restando confusa nel complesso delle disponibilità di chi ne ha tratto vantaggio, si sottrae a qualsiasi possibilità di specificazione in senso civilistico e, quindi, di individuazione come oggetto materiale definito di un successivo riciclaggio o reimpiego.

Tuttavia la giurisprudenza più recente⁵⁷ formatasi in materia di riciclaggio (e quindi valevole in parte qua per l'autoriciclaggio) ha precisato che ogni utilità, e quindi anche un risparmio, possa costituire il presupposto del reato di riciclaggio. Detto orientamento fa leva sulla costante espansione della fattispecie di riciclaggio, sia sotto il profilo del superamento dell'elencazione nominativa dei reati presupposto, sia attraverso l'inclusione tra gli oggetti materiali del reato dell'ampio concetto di "altre utilità", per concludere che tale locuzione "deve essere intesa come ricomprendente tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelle attività fraudolente a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca. Di conseguenza, rientra fra i reati presupposto del riciclaggio anche il reato di frode fiscale a seguito del quale l'agente, evitando di pagare le imposte, consegue un risparmio di spesa che si traduce in un mancato depauperamento del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica"⁵⁸.

La dottrina critica tale impostazione con riferimento all'autoriciclaggio in primo luogo perché si avrebbe una curiosa fattispecie di auto riciclaggio per equivalente ed in secondo luogo perché ciò porterebbe ad una violazione del principio del ne bis in idem poiché è chiaro che nel caso di utilizzo del seppur illecito risparmio di imposta l'utilizzazione de bene costituisce una conseguenza assolutamente necessaria della precedente azione illecita.



⁵⁶ Tribunale Milano, Uff. GIP, 19 febbraio 2009, in *Foro Amb.*, 1999, 441 e ss.; Cass. Pen., sez III, 7 dicembre 1992, n. 2206, in CED, rv 192669; Cass.Pen., sez. II, 20 settembre 2007, n. 38600, in CED, rv 238161.

⁵⁷ Vedi da ultimo Cass. n. 6061/2012.

Altro nodo interpretativo riguarda l'individuazione del comportamento ulteriore ed autonomo che crei ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e dei beni.

In dottrina vi è un orientamento che considera automaticamente sussistente il reato di autoriciclaggio ogni qualvolta il provento endogeno ed esterno⁵⁹ venga reimpiegato nelle ordinarie movimentazioni di acquisto e vendita del conto economico della società.

Secondo altra parte della dottrina, invece, è necessario che il reimpiego avvenga in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del provento o dell'utilità: ad esempio attraverso il trasferimento del provento su un conto corrente di un soggetto apparentemente terzo (società fiduciaria operante in un paese *off shore*). Di conseguenza secondo questo orientamento non potrebbe integrare la condotta tipica dell'autoriciclaggio un reato tributario che risulti direttamente dalle scritture contabili perché in tali casi non sarebbe ravvisabile alcun comportamento volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Qui di seguito si presentano, alla luce delle considerazioni e delle indicazioni di dottrina e di prassi in materia, le conclusioni raggiunte per alcuni reati tributari in commento.

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

Tale reato comporta sicuramente un risparmio di spesa e quindi se si aderisce alla tesi estensiva sostenuta dalla Giurisprudenza può costituire reato presupposto per il reato di autoriciclaggio.

Lo stesso è idoneo a configurare tutti i presupposti per la configurazione del reato di autoriciclaggio se associato ad altri comportamenti distrattivi realizzati al fine di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza e se i proventi dello stesso sono impiegati, sostituiti e/o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Per provento endogeno si intende un risparmio di spesa che quindi si differenzia dal provento esterno il quale comporta l'ingresso di nuova ricchezza dall'esterno sul c/c dell'ente. Ad es.:fatture per operazioni inesistenti da cui scaturisca una illecita richiesta di rimborso di iva.



Vedasi quanto detto per il reato di cui all'articolo 2. D.Lgs. 74/2000.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - - Dichiarazione infedele

Vedasi quanto detto per il reato di cui all'articolo 2. D.Lgs. 74/2000.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

Vedasi quanto detto per il reato di cui all'articolo 2. D.Lgs. 74/2000.

Art. 7 D. Lgs. 74/2000 - Scritture contabili e Bilancio

Vedasi quanto detto per il reato di cui all'articolo 2. D.Lgs. 74/2000.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Vedasi quanto detto per il reato di cui all'articolo 2. D.Lgs. 74/2000.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, in sé e per sé considerato, non essendo idoneo a generare dei proventi o risparmi di spesa, non può essere considerato reato presupposto del reato di autoriciclaggio. Probabilmente il reato in esame sarà contestato insieme, o sarà assorbito (stante la clausola di riserva), da altri reati tributari che potrebbero invece costituire presupposti per il reato di autoriciclaggio.

Art. 10/bis D. Lgs. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute certificate

Tale reato comporta sicuramente un risparmio di spesa e quindi se si aderisce alla tesi estensiva sostenuta dalla Giurisprudenza può costituire reato presupposto per il reato di autoriciclaggio.

Tuttavia viste le modalità di realizzazione di questo reato (che presuppone l'avvenuta dichiarazione del sostituto d'imposta) appare assai difficile ritenere integrato il presupposto richiesto dalla fattispecie incriminatrice dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa.

Art. 10/Ter D. Lgs. 74/2000 - Omesso versamento Iva

Si veda quanto sopra esposto relativamente al reato di omesso versamento di ritenute



Art. 10/Quater D. Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

Tale reato comporta sicuramente un risparmio di spesa e quindi se si aderisce alla tesi estensiva sostenuta dalla Giurisprudenza può costituire reato presupposto per il reato di autoriciclaggio.

In questa fattispecie di reato appare difficile ipotizzare che un successivo reimpiego di tale risparmio possa essere effettuato in maniera tale da ostacolare l'identificazione da parte degli organi accertatori dell'indebita compensazione ossia della provenienza delittuosa di tale risparmio di spesa.

Art. 11 D. Lgs 74/2000 D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Tale reato comporta sicuramente un risparmio di spesa e quindi se si aderisce alla tesi estensiva sostenuta dalla Giurisprudenza può costituire reato presupposto per il reato di autoriciclaggio.

Per tale fattispecie di reato è astrattamente configurabile una condotta successiva di reimpiego, volta ad ostacolare l'identificazione dell'operazione di fraudolenta sottrazione di beni alle pretese esecutive dell'Erario. Esemplificando, una società cede l'immobile di proprietà - sul quale potrebbe essere esercitata l'azione esecutiva - ad un prezzo figurativamente inferiore rispetto a quello di mercato, a soggetti compiacenti i quali corrispondono in "nero" il residuo corrispettivo. La società potrebbe depositare tali somme in un conto corrente estero ovviamente intestato ad altro soggetto (società fiduciaria).

Conclusioni

Il reato di autoriciclaggio solleva una serie di questioni interpretative le quali si moltiplicano laddove detto reato vada riferito alla responsabilità degli enti.

Alla luce dell'analisi illustrata nei paragrafi che precedono, Solmec ha deciso di adottare un criterio di massima precauzione muovendo dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più rigorosi.

Quindi:

- si considererà che presupposto del reato di autoriciclaggio possa essere un qualsiasi delitto non colposo (anche non incluso nel catalogo dei reati presupposto) che generi un profitto



patrimoniale: la prevenzione verrà attuata attraverso protocolli e procedure volte a tracciare tutti i flussi economici e finanziari in entrata ed in uscita.

- Si considereranno anche, pertanto, i reati tributari: tra essi verranno presi in considerazione anche quelli che generano un risparmio di spesa con esclusione però di quelli che, per come sono strutturati, impedirebbero ontologicamente "il concreto ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa". E dunque sono stati presi in considerazione i reati di cui all'art. 2, all'art. 3, all'art. 4, all'art. 5, all'art. 8 e all'art. 11 del D.lgs 74/2000 mentre non sono stati considerati i reati di cui agli art. 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater del D.lgs 74/2000.

8.2 - Aree ed attività a rischio

Le principali attività a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- vendita e/o noleggio di beni e/o servizi con particolare riferimento all'identificazione e
 qualificazione del cliente; l'attività di vendita dei beni oggetto dell'attività di Solmec in
 alcuni casi comporta il ritiro dell'usato;
- acquisti di prodotti finiti destinati ad essere utilizzati per il completamento della costruzione (ad es. motori) del bene oggetto di vendita da parte di Solmec con particolare riferimento alla fase di valutazione, qualifica e selezione del fornitore;
- bilancio (attività legate ai reati tributari che si è deciso di prendere in considerazione)
- gestione dei flussi finanziari aziendali sia in entrata che in uscita;
- operazioni straordinarie.

8.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Solmec (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. i regolamenti interni;



- 3. provvedimento Banca d'Italia del 24/08/2010;
- 4. la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società:
- 5. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile

I Destinatari del Modello dovranno inoltre attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
 fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
 diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione.
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'individuazione e selezione di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia operazione con soggetto che si rifiuti di fornire a
 Solmec i dati necessari per l'identificazione del partner commerciale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- utilizzare, fatta eccezione per le operazioni di modesta entità e comunque nel rispetto della normativa antiriciclaggio, strumenti che consentano la tracciatura completa dei trasferimento di denaro.

È fatto divieto in particolare di:

 acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;



- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme non solo al di sotto dei limiti di legge, ma anche di modico valore; effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere i capitali o i beni, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

8.4 - Protocolli di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

Vendita e/o noleggio di beni e/o servizi con particolare riferimento all'identificazione e qualificazione del cliente.

Preliminarmente è opportuno rilevare che Solmec spesso intrattiene rapporti commerciali di vendita con società di leasing che, in quanto tali sono soggette, alla vigilanza della Banca d'Italia, e che a loro volta eseguono l'identificazione e l'analisi della clientela. Pertanto il rischio di porre in essere i reati di cui alla presente parte speciale, si limita ai clienti che non si avvalgono dell'intermediario finanziario per l'acquisto del bene.

Inoltre Solmec con riferimento alle operazioni di vendita di beni e/o di servizi effettua prima di porre in essere l'operazione commerciale l'analisi del cliente che dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- identificazione anagrafica del cliente e verifica iscrizione VIES e UIF;
- raccolta informazioni relative all'attività ed alla situazione economica/finanziaria del cliente;
- analisi delle modalità di pagamento richieste dal cliente;
- richiesta di rilascio autodichiarazione sulla provenienza dei beni usati rientrati;



• giudizio di congruità da parte del responsabile commerciale, anche sulla base degli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia.

Acquisti di prodotti finiti destinati ad essere utilizzati per il completamento della costruzione del bene oggetto di vendita da parte di Solmec con particolare riferimento alla fase di valutazione, qualifica e selezione del fornitore.

Preliminarmente è opportuno osservare come Solmec si sia dotata di un elenco di fornitori accreditati sui quali, anche in considerazione del rapporto commerciale consolidato e continuativo, è stata effettuata nel corso degli anni un'analisi di carattere tecnico/economico/finanziario con particolare attenzione alla qualità del bene e/o del servizio offerto. Infatti per Solmec l'aspetto qualitativo del bene o del servizio spesso è determinante nella scelta del partner commerciale, anche a discapito di un risparmio economico potenzialmente effimero.

Per il mantenimento del fornitore nell'elenco dei fornitori accreditati è richiesto annualmente la compilazione di un'apposita scheda di aggiornamento dati nella quale, tra l'altro, viene richiesto di segnalare eventuali criticità sotto il profilo della normativa 231.

Qualora Solmec ritenga opportuno selezionare nuovi fornitori dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- identificazione anagrafica del fornitore e verifica iscrizione VIES e UIF;
- raccolta informazioni relative all'attività ed alla situazione economica/finanziaria del cliente;
- analisi tecnica/economica/qualitativa e comparativa tra più potenziali nuovi fornitori;
- giudizio di congruità da parte dell'amministratore delegato alla funzione acquisti ed inserimento del nuovo fornitore nell'albo dei fornitori accreditati.

Inoltre Solmec S.p.a. richiede ai propri fornitori di beni e di servizi di rispettare le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 nonchè il Codice Etico ed il Modello di gestione organizzazione e controllo di Solmec S.p.a. mediante la sottoscrizione di clausola risolutiva espressa inserita nel contratto ovvero nell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore.

Gestione delle attività di amministrazione, finanza, contabilità, fiscale e di pagamento

Per le operazioni in oggetto si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 della parte speciale relativa ai reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione.



Operazioni straordinarie

Per le operazioni in oggetto si applica quanto previsto al paragrafo 6.4 della parte speciale relativa ai reati societari nel punto in cui si analizzano le questioni inerenti all'approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni, scissioni, liquidazioni e qualsiasi altra operazioni che influisca sul capitale sociale.

Adempimenti in materia fiscale/tributaria

Per la prevenzione dei reati tributari come sopra individuati Solmec S.p.a. ha i seguenti obblighi:

- obbligo di presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- obbligo di osservare la procedura di bilancio già adottata dalla società,
- obbligo di fornire al consulente incaricato tutte le informazioni necessarie per il corretto calcolo delle imposte senza omettere/alterare in qualsivoglia modo alcunché;
- in caso di dubbio sulle comunicazioni da effettuare, obbligo di chiedere aiuto per iscritto al consulente per il corretto inquadramento normativo della fattispecie concreta;
- obbligo di avere un revisore legale dei conti.

8.5 - Flussi informativi verso l'Odv

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli di prevenzione con riferimento alle specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività sensibili trasmettono all'ODV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

8.6 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

Oltre alle procedure previste dalla presente sezione speciale trovano inoltre applicazione le seguenti procedure aziendali oltre che alle schede di evidenzia richiamate nelle singole procedure:

PR10 - PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

PR14 - PROCEDURA ANALISI CLIENTE

PR22 – PROCEDURA CONTABILIZZAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI



- PR 20 PROCEDURA CASSA
- PR 23 PROCEDURA VENDITE E RELATIVA CONTABILIZZAZIONE
- PR 28 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO
- PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI
- PR 32 PROCEDURA CONTROLLO INVIO DICHIARAZIONI FISCALI
- PR 33 PROCEDURA CONTESTAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

9 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

9.1 - I reati presupposto : descrizione ed analisi delle fattispecie

L'Art. 25 novies del decreto rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" recita testualmente:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

I reati penali che vengono presi in considerazione si riferiscono all'art. 171 l. 633/41. Vengono qui di seguito riportate solo le parti della norma rilevanti per la responsabilità degli enti e restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

Art. 171 l. 633/41

Comma 1)lett a bis)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;



La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Omissis

Art. 171 bis l. 633/41

- 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;



b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo dotati di contrasseano contraffatto 0 0 alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;



- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies I. 633/41

1. La pena di cui all'art. 171 ter comma 1 si applica anche:

a)Ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 118 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio nel territorio nazionale o d'importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi



b) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis comma 2 della presente legge.

Art. 171 octies I. 633/41

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Alla luce delle analisi effettuate, dei reati presupposto sopra riportati, si considerano applicabili alla società i seguenti reati dei quali si riporta un breve commento:

Art. 171 comma 1 lett a bis) l. 633/41:

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore si manifestano con la condotta di chi senza averne diritto immette su reti telematiche a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette o parti di esse.

Art. 171 bis l. 633/41:

Ogniqualvolta chiunque abusivamente duplichi per trarne profitto programmi per elaboratori e ai medesimi fini importa distribuisce vende o detiene a scopo commerciale o ancora concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati da SIAE, incorre in reato.

Chiunque utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione delle protezioni di un software potrebbe incorrere nel reato in esame.

Chiunque al fine di trarne profitto riproduce trasferisce su supporti non contrassegnati SIAE, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati incorre nel reato.

Art. 171 ter l. 633/41



Chi abusivamente duplica, riproduce, diffonde in pubblico opere letterarie drammatiche o musicali, scientifiche e multimediali, incorre nel reato.

Art. 171 octies I. 633/41

Chiunque con fini fraudolenti produce, vende, importa, promuove, installa, modifica, per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive via etere, satellite o cavo, incorre nel reato.

9.2 - Aree ed attività a rischio

Non si ravvisano particolari aree a rischio nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.

In ogni caso si ritengono a rischio di commissione reato le seguenti attività:

- l'acquisto di opere dell'ingegno quali software di base, applicativo, banche dati ecc.;
- tutte le attività svolte dai soggetti che accedono alla rete informatica e ne fanno uso;

9.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività di cui sopra gli Organi Sociali di Solmec S.p.a., i Dipendenti, i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1. il Codice Etico;
- 2. il regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico;
- 3. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate all'acquisto ed all'utilizzo di opere dell'ingegno.



In particolare:

- E' fatto generale divieto di acquistare software, programmi, banche dati non muniti di apposita licenza;
- Ogni licenza relativa a software, programmi, banche dati deve essere adeguata al numero di elaboratori che effettivamente la utilizzano;
- E' fatto obbligo a tutti gli utilizzatori del sistema informatico osservare le prescrizioni contenute nel regolamento informatico aziendale le quali prevedono il divieto di installare, scaricare e copiare programmi o software che non siano autorizzati da Solmec;
- E' dovere del responsabile di sistema verificare, anche a campione, l'osservanza del regolamento informatico aziendale.

9.4 - Protocolli di prevenzione

Parte delle misure sopra elencate trovano applicazione nelle seguenti procedure operative inerenti la sicurezza informatica:

• Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico.

9.5 - Flussi informativi verso l'Odv

E' fatto obbligo al responsabile delle aree a rischio sopra individuate (amministratore di sistema e responsabile del trattamento dei dati) comunicare all'Odv qualsiasi informazione relativamente alla quale si possa configurare la realizzazione di uno dei reati di cui alla presente sezione.

9.6 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

• Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico.



10 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)

10.1 I reati presupposto: descrizione ed analisi delle fattispecie

L'Art. 25 decies del decreto rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" recita testualmente:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il reato che viene in considerazione quali reati presupposto per la responsabilità degli enti sono dunque:

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Commento

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale.



10.2 - Aree ed attività a rischio

Come i delitti di criminalità organizzata (cfr capitolo 3 del presente Modello) la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale e secondo molteplici modalità.

10.3 - Norme di riferimento e principi generali di comportamento

In considerazione di quanto riportato nel precedente paragrafo, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o di testimone.

Nel caso in cui Solmec S.p.a. o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Solmec S.p.a. assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

Solmec S.p.a., anzi, indica come espresso obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

Inoltre qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, Solmec S.p.a. provvederà ad individuare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un soggetto responsabile del procedimento, cui competerà l'obbligo di informare prontamente l'Odv dell'esistenza delle indagini, seguire il procedimento nelle varie fasi dandone evidenza documentale come prescritto da apposita procedura e raccogliendo la documentazione relativa che verrà conservata assieme alla scheda di evidenza richiamata nella procedura.



10.4 - Flussi informativi verso Odv

Oltre all'obbligo informativo verso l'Odv previsto dalle procedure specifiche riportate nella presente sezione speciale, è fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Odv, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

10.5 - Attuazione dei protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali previsti dal Codice Etico e dalla presente sezione speciale trovano inoltre applicazione le seguenti procedure aziendali:

PR16 - PROCEDURA RAPPORTI CON P.A.

PR 30 – PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

11 - REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

11.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE

Il D.Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela dell'ambiente; nel 2015 la I.68/2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo TITOLO VI bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente" e tali delitti sono stati espressamente ricompresi nel novero dei delitti presupposto della responsabilità degli Enti. Di tal che è stato modificato l'originario testo dell'art. 25 undecies⁶⁰ – in vigore dal 29 maggio 2015 - il quale recita testualmente:

^{2.} In relazione alla commissione dei reati previsti dal <u>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</u>, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



⁶⁰ Il testo originario era il seguente: In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell' articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell' articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- a) per i reati di cui all' articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all' articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta auote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all' articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell' articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell' articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all' articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell' articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell' articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell' articolo 1. comma 2. la sanzione pecuniaria da centocinauanta a duecentocinauanta auote:
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all' articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.



- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



^{8.} Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;



- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;



- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I reati che vengono in considerazione quali reati presupposto per la responsabilità degli enti sono dunque:

Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e consequibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate [3].



Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità



trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art 137 co. 2,3,5 primo e secondo periodo 11,13 c.p. – (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni



Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite)

Comma 5 (Primo e secondo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)

Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art 256, co. 1 lett.a-b, comma 3 primo e secondo periodo, co.5 e 6 primo periodo, d.lgs 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata



Comma 1 (Lettera a e b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata

Comma 3 (Primo e secondo periodo)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(Miscelazione di rifiuti)

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)

Comma 6 (Primo periodo)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art 257 commi 1 e 2 d.lgs 152/2006 - Bonifica dei siti

Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila



euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, co. 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 – (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori dei formulari)

[...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art 259 comma 1 d.lgs 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art 260 commi 1 e 2 d.lgs 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis comma 6, 7 secondo e terzo periodo, comma 8 primo e secondo periodo del d.lgs 152/2006 – (SiStri)



Comma 6: Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del SISTRI, fornire di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7 (secondo e terzo periodo): Omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Durante il trasporto fare uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8 (primo e secondo periodo): Accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Accompagnamento del trasporto dei rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda sistriarea movimentazione fraudolentemente alterata.

Art. 279 comma 5 del d.lgs 152/2006 – (Sanzioni per il superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

art.1 comma 1e 2 ; art 2 commi 1 e 2; art 3 bis comma 1; art 6 comma 4 della L.150 del 92 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione



Art. 1

Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2: recidiva dei comportamenti di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art 2



- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

 a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE)338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di



modificazioni;

attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di

certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art 6

Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

Comma 4:Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3 L. 549 del 93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A



allegata alla presente legge, 3 recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma.

Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente art., fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 commi 1 e 2 del D.lgs 202 2007 - Inquinamento doloso provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 commi 1 e 2 del D.lgs 202 2007 - Inquinamento colposo provocato da navi)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Commento

Prima della riforma del 2015 la difesa dell'ambiente era affidata pressoché unicamente ad illeciti di tipo contravvenzionale (ad eccezione del delitto di cui all'art. 260 TUA) previsti nel Testo Unico Ambiente e in qualche fattispecie nel codice penale. Si trattava (e si tratta tutt'ora) di reati di pericolo astratto che puniscono la violazione formale del superamento di valori soglia; con essi viene tutelato quindi più l'interesse pubblico alla regolamentazione amministrativa delle attività con impatto ambientale che il bene ambiente considerato in sé e nelle sue implicazioni per il benessere degli individui.

Si trattava di una normativa del tutto inadeguata ad apprestare una reale tutela all'ambiente e per tale ragione la giurisprudenza si era risolta a fare ricorso in maniera distorta rispetto al dato letterale a disposizioni come l'art. 434 c.p. (disastro innominato) o l'art. 635, comma 2, c.p. (danneggiamento). Ciò nonostante la tutela al bene ambiente era del tutto inadeguata.

L'introduzione dei delitti ambientali all'interno del codice penale è un'iniziativa da tempo preannunciata: è da circa vent'anni che vengono avanzate proposte di legge in materia che però non hanno mai visto la luce.

L'obiettivo è sempre stato quello di adeguarsi al diritto comunitario che in materia di tutela dell'ambiente ha negli anni dato indicazioni sempre più stringenti fino ad arrivare alla Direttiva 2008/99/CES che si caratterizza per la necessità del ricorso alla sanzione penale nella lotta alle violazioni ambientali e che impone agli stati membri di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate ed effettivamente dissuasive anche nei confronti delle persone giuridiche. Oltre alle istanze comunitarie si è poi negli ultimi anni preso coscienza dell'assoluta necessità di dare una efficace risposta sanzionatoria ai comportamenti lesivi dell'ambiente, dati i gravissimi casi di disastri



verificatisi ed a cui non è stato possibile dare un'adeguata risposta sanzionatoria (si pensi al caso Eternit o al caso ILVA).

Si arriva così alla I.68/2015 che ha in estrema sintesi introdotto le seguenti novità:

- ha introdotto un nuovo Titolo all'interno del Codice Penale dedicato ai delitti contro l'ambiente che verranno trattati partitamente in seguito;
- 2) ha modificato il TUA introducendo un meccanismo estintivo in sede amministrativa (analogo a quello introdotto per la sicurezza e l'igiene sul lavoro dal D.lgs. 758/1994) per tutte le contravvenzioni ambientali;
- 3) ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di nuovo conio conseguentemente modificando l'art. 25 undecies del D.lgs 231/2001.

Di seguito si darà conto dell'ampio dibattito dottrinale suscitato dalle nuove norme, fondamentale per comprenderne il significato e la portata e quindi l'impatto sui modelli di organizzazione e gestione degli enti che dovranno prevenire e/o ostacolare la commissione di tali reati.

Ci si limiterà ai reati espressamente ascritti agli Enti (che comunque sono i più importanti).

Non si affronterà la tematica del meccanismo premiale in relazione agli illeciti contravvenzionali di nuova introduzione né quella della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (introdotta dalla legge 28/2015) per speciale tenuità del fatto posto che dette disposizioni non sono state riferite anche alla responsabilità degli Enti ma solo delle persone fisiche. E quindi, stante il principio di autonomia della responsabilità degli enti di cui all'art. 8 del decreto, il procedimento a carico dell'Ente andrà avanti comunque (con tutti i problemi che ciò comporta).

In linea generale dal punto di vista sostanziale e processuale si rileva che le nuove ipotesi delittuose:

- potendo esser commesse da "chiunque" sono reati comuni;
- sono costruite come norme penali in bianco, qualificando come delittuose le condotte di dolosa (o colposa) trasgressione ai vincoli amministrativi già esistenti, spostando l'attenzione dalla violazione formale del precetto alle conseguenze sull'ambiente che la violazione stessa ha determinato;
- sono reati di evento non essendo stigmatizzato il comportamento in se' quanto il comportamento in grado di determinare l'evento descritto dalla fattispecie. Da notare che l'accertamento della responsabilità penale non potrà prescindere dalla prova del nesso di causalità, prova in tali fattispecie non semplice in quanto è verosimile ipotizzare che nella maggior parte dei casi l'evento



sarà determinato da molteplici fattori causali e quindi occorrerà fare ricorso al principio generale di cui all'art. 41 c.p. (concorso di cause).

- per questi reati sarà necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo, dolo o colpa (mentre si ricorda che per le fattispecie contravvenzionali è sostanzialmente indifferente che l'azione sia sorretta da dolo o colpa).
- si tratta di delitti;
- i termini di prescrizione sono stati raddoppiati;
- saranno possibili le intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari.

Art. 452 bis Inquinamento Ambientale

In base a questo delitto possono rilevare tutti i comportamenti (e quindi non solo quelli già tipizzati dal TUA come lo scarico di acque reflue, sversamenti o abbandoni di rifiuti, discariche ed emissioni in atmosfera) che siano in grado di determinare un pregiudizio all'ambiente (es. immissione di sostanze chimiche, OGM, materiale radioattivo).

La condotta dunque non è tipizzata ma lo è l'evento in quanto deve essere cagionata "una compromissione o un deterioramento rilevante e misurabile dell'ambiente".

I primi commentatori ritengono che il concetto di compromissione indichi un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali ma che può esserlo solo in funzione dell'intervento di fattori esterni. Ritengono invece che il concetto di deterioramento implichi un attacco minore rispetto alla compromissione tale da non snaturare le caratteristiche del bene.

Inutile dire che la dottrina sottolinea in chiave critica la scarsa capacità definitoria di tali termini con tutti i rischi che ciò comporta sotto il profilo di determinatezza della norma penale.

A ciò poi deve aggiungersi che la norma mette in correlazione gli aggettivi "significativo e misurabile" non indicando però come tale misurazione possa avvenire e con quali parametri.

Si potrà fare ricorso – e probabilmente la giurisprudenza farà ricorso – all'ambito definitorio valevole in tema di bonifiche (art. 257 D.lgs 152/2006) dove si ricollega il concetto di inquinamento al superamento delle concentrazioni soglia di rischio e agli atti normativi comunitari indicati dall'art. 300 TUA⁶¹ all'interno del quale si ritrova il termine "misurabile".

⁶¹ "E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".



La norma poi non è tassativa quanto ai beni che possono essere oggetto di compromissione o deterioramento: 1° categoria - acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo). Molte perplessità in dottrina ha sollevato il riferimento ai termini di estensione o significatività per la loro indeterminatezza ed equivocità.

2° categoria – un ecosistema e la biodiversità anche agraria della flora e della fauna.

Ulteriore aspetto problematico è dato dalla caratterizzazione "abusiva" che il comportamento deve avere per essere penalmente rilevante.

Al di là delle critiche dottrinali all'uso di questo avverbio va detto che verosimilmente esso deve essere inteso come la violazione sostanziale di disposizione normative o amministrative direttamente poste a tutela dell'ambiente o comunque indirizzate a tale fine. Quindi rileverà non solo il comportamento in mancanza di autorizzazione ma anche quello in violazione delle prescrizioni nella stessa contenute oltre ovviamente al comportamento posto in essere con autorizzazione scaduta, revocata o illegittima. Inoltre, visto che la norma non richiede la violazione di norme specifiche, deve intendersi la condotta sia abusiva anche quando violi dei principi generali come quello di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.lgs 152/2006.

Art 452 *quater* – Disastro Ambientale

Detta fattispecie rappresenta una progressione in termini di gravità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica che recepisce le direttive 79/49/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1959 e di Berna del 19 settembre 1979 e di cui al d. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 200/60/CEE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7 di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l'ambiente.



Si tratta sempre di un reato comune a forma libera laddove l'evento è il disastro ambientale. Il legislatore ha tipizzato tre possibili eventi dannosi o aspetti del disastro previsti in via alternativa e cioè:

- 1. alterazione irreversibile di un ecosistema:
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La giurisprudenza formatasi sul concetto di "disastro" di cui all'art. 434 c.p. aveva ritenuto di non limitare il disastro ad un fenomeno immediato e dirompente ma di ricomprendervi fenomeni che possono realizzarsi anche in un arco di tempo prolungato. In linea generale per disastro deve intendersi un fenomeno con ampia ricaduta sull'ambiente inteso in senso biologico che per la vastità del territorio interessato, per il numero degli organismi viventi coinvolti e per la gravità degli effetti sugli individui interessati, si configuri come catastrofico.

Il legislatore del 2015 ha ritenuto di descrivere l'evento con dei criteri che non aiutano l'interprete e pongono davvero molti problemi interpretativi.

Le prime due ipotesi sono indicate a partire dal concetto di alterazione di equilibrio, ossia modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso.

Nel primo caso in termini irreversibili ossia senza che un intervento esterno per quanto efficace, puntuale, mirato e corretto possa ristabilire lo status quo ante.

Nel secondo caso la situazione di equilibrio può essere ripristinata solo a fronte di un significativo impegno economico e di provvedimenti eccezionali.

La norma non fornisce parametri né in punto onerosità né in punto eccezionalità.

Pare abbastanza indiscutibile che, in ogni caso, la valutazione dell'equilibrio in oggetto e, conseguentemente, sulla sua alterazione irreversibile o meno, assume natura strettamente tecnica che non potrà che essere accertata attraverso l'intervento degli enti territoriali preposti ai controlli, e soprattutto di consulenti.



I casi affrontati fino ad oggi dalla prassi giudiziaria hanno riguardato essenzialmente situazioni di contaminazioni di una matrice naturale, quasi sempre correlate a comportamenti illeciti (quali discariche abusive, depositi incontrollati, emissioni irregolari).

In questi casi il concetto di disastro veniva correlato al semplice superamento delle concentrazioni Soglia di contaminazione previste dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati.

Ma, come correttamente evidenziato da una recente sentenza di merito relativa al delitto di avvelenamento (Corte di Assise Chieti, 19/12/2014) non è consentito postulare una corrispondenza tra supero dei limiti e disastro.

La terza ipotesi è delineata su basi completamente differenti. Il ragionamento del legislatore si articola su due basi logiche: innanzitutto ci vuole l'offesa alla pubblica incolumità ossia alla percezione della globale integrità psicofisica di un numero indeterminato di soggetti presenti; in secondo luogo l'offesa deve sostanziarsi in un fatto (che comprende anche la condotta omissiva) idoneo a compromettere la predetta incolumità in conseguenza alternativamente dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o del numero di persone offese o esposte a pericolo. Evidentemente una formula che fornisce dubbi più che certezze.

Art. 452 quinquies : tale norma prevede espressamente la realizzabilità dei soli delitti di inquinamento e disastro ambientale a titolo di colpa.

Oltre alle ipotesi di colpa generica per lo più realizzabili nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente senza essere sussunte in prescrizioni autorizzative (es. gestione di attività produttive non presidiate da autorizzazioni quali un deposito temporaneo, ovvero la gestione degli impianti con le correlate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed ancora, inosservanza di norme sulla tutela della salute dei lavoratori quali quelle in tema di amianto e di utilizzo di sostanze pericolose).

Art. 452 sexies c.p.: tale norma introduce sanzioni volte a punire chi svolga una qualunque attività nel settore dei materiali ad alta radioattività, in modo abusivo.

In generale la disciplina delle radiazioni ionizzanti si presenta nel nostro ordinamento così come in quello comunitario molto articolata e complessa.

Con tale riforma il legislatore ha voluto rimarcare la rilevanza dei rifiuti radioattivi la cui particolare pericolosità deve essere considerata anche in una prospettiva temporale: tali rifiuti per un tempo



variabile da pochi istanti a milioni di anni, emettono radiazioni che possono avere effetti negativi sull'ambiente e sull'uomo , anche se di intensità decrescente nel tempo, per il fenomeno del decadimento radioattivo.

Sul piano economico va rilevato che ormai molte attività umane producono rifiuti radioattivi: si pensi alla diagnostica e alla terapia medica (es. radio immunologia, la radioterapia), alla ricerca scientifica, all'industria agroalimentare (es. sterilizzazione delle derrate per irragiamento), nonché ai controlli di produzione industriale (es. le radiografie di saldature).

La norma in commento inizia con l'espressione "salvo che il fatto costituisca più grave reato" indicazione che impone un confronto con altre fattispecie previste dall'ordinamento e quindi un'analisi sintonica del quadro normativo già presente in materia.

La normativa specifica del settore è contenuta nel D.lgs. 230/1995 (significativamente modificato dal D.lgs. 241/2000) ed anche nel D.lgs 52/2007 con cui è stata attuata la direttiva 2003/122/CE Euroatom il quale peraltro, in uno degli allegati, contiene anche una lista di materiali radioattivi ad alta attività.

E' stato poi segnalato come non esista una definizione normativa di materiale ad alta radioattività e questo crea non pochi problemi applicativi.

Si tratta di un reato doloso però l'abusività potrà essere individuata considerando le fattispecie di natura contravvenzionale e rispetto ad esse l'accertamento dell'elemento psicologico può essere problematico.

Il secondo e terzo comma dell'art. 452 sexies prevede due distinte aggravanti che sono ipotesi di pericolo in cui la consumazione è individuata nell'insorgenza del pericolo stesso.

Art. 452 octies c.p.: tale disposizione prevede due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale relativa all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali, la cui introduzione è chiaramente ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in parte alla criminalità ambientale.

Le altre fattispecie previste come reati ambientali delle persone giuridiche sono quelle originariamente contemplate dall'art. 25 undecies ed introdotte nel 2011: esse sono tutte di natura contravvenzionale e possono essere raggruppate nel seguente modo:

1. contravvenzioni introdotte a tutela delle specie protette (art. 727 bis e 733 bis);



- 2. sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 D.lgs 152/2006);
- sanzioni relative ai rifiuti e alle bonifiche (art. 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis D.lg. 152/2006);
- 4. sanzioni relative alla tutela dell'aria (art. 279, comma 5 D.lgs 152/2006);
- 5. sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150 del 1992);
- sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (I.549/1993);
- 7. sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da navi (D. lgs. 202 del 2007).

11.2 – AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

Tenuto conto dell'attività svolta da Solmec S.p.a., come indicata nella parte del modello ad essa dedicata, si ritiene che non siano ravvisabili aree ed attività a rischio per la commissione dei seguenti reati (in quanto non concretamente realizzabili in Solmec S.p.a.):

- reati a tutela delle specie protette: art. 727 bis c.p., posto che nessun contatto con specie animali o vegetali protette è in qualsiasi modo possibile nello svolgimento dell'attività produttiva e a art. 733 – bis c.p. dal momento che la sede operativa è collocata in una zona industriale;
- tutti i reati per la violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.
 150, in quanto le condotte da questa previste non sono in alcun modo attinenti alla realtà aziendale;
- tutti i reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 per la violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da navi in quanto mezzi non utilizzati nel processo produttivo della società;
- è stato preso in considerazione, ma è stato escluso, il reato posto a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui all'art. 3, comma 6, l. 549 del 1993 perché Solmec S.p.a. non produce, consuma, importa, detiene o commercializza alcuna delle sostanze lesive di cui alla TAB A della legge 549 del 1993.



Ciò premesso, sono invece stati considerati tutti gli altri reati previsti e puniti in materia ambientale con conseguente individuazione delle relative aree ed attività a rischio nell'ambito della realtà aziendale.

Di seguito si riportano le aree che a seguito di Risk Assessment sono risultate "sensibili" per la Società:

- gestione degli scarichi (AREA 1 SCARICHI);
- gestione dei rifiuti (AREA 2 RIFIUTI);
- gestione delle emissioni (AREA 3 EMISSIONI);

Trasversali alle tre aree sopra indicate sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione della conformità tecnico normativa delle infrastrutture dello stabilimento, degli
 impianti produttivi, delle attrezzature utilizzate e dei sistemi di prevenzione e protezione
 ambientale utilizzati;
- attività di natura organizzativa quali, nomina del responsabile Ambiente e degli altri responsabili nei vari settori/attività rilevanti per l'ambiente;
- gestione della conformità amministrativa dell'attività produttiva;
- Appalti in Solmec;
- Attività di gestione delle emergenze;
- gestione delle non conformità;
- gestione delle informazioni;
- formazione e informazione;
- gestione delle bonifiche;
- verifiche interne, riesame periodico di funzionamento del sistema di gestione ambientale.

11.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Solmec S.p.a. pone il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale come risulta anche dal documento di politica ambientale cui ci si richiama.

In questa prospettiva, e a dimostrazione dell'interesse e dell'impegno che Solmec S.p.a. profonde per il rispetto dell'ambiente, la Società si sta adoperando per ottenere la certificazione ISO 14001. Si tratta di una certificazione volontaria e non obbligatoria che vale ad attestare che la Società si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo i rischi e gli impatti



ambientali dell'attività, e che la Società ricerca e cura l'implementazione di un sistema di verifiche e controlli finalizzato al continuo miglioramento del sistema, alla sua efficacia ed alla sua sostenibilità.

A differenza di quanto avvenuto in occasione dell'introduzione nel Decreto dei reati in violazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'introduzione dei reati ambientali il legislatore non ha fornito alcuna indicazione circa il possibile esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa nel caso di adozione di sistemi di certificazione in materia consolidati a livello nazionale e/o internazionale.

I nuovi ecoreati purtroppo pongono molti dubbi interpretativi e, data la novità della modifica, non si sono ancora registrati in materia precedenti giurisprudenziali.

Consapevole dell'assenza di indicazioni e riferimenti specifici – tanto normativi quanto nella prassi - Solmec si impegna a curare l'aggiornamento della presente Parte Speciale non appena interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, indicazioni delle associazioni di categoria o infine le *best practices* in materia ne suggeriscano una revisione.

Ciò premesso, il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 81/08; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza dell'assetto organizzativo conforme alla normativa speciale vigente in materia di tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione dei reati ambientali è dato dal rispetto di quanto stabilito nel documento di politica ambientale di Solmec S.p.a. al quale ci si richiama integralmente nonché dal rispetto dei seguenti principi e regole di comportamento da parte di ogni destinatario del presente Modello che si trovi legittimamente ad operare per la Società:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro/Responsabile Ambientale attenersi alle procedure organizzative relative alla gestione dei rifiuti, manutenzione impianti e altri aspetti ambientali;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- c) segnalare immediatamente al Responsabile per l'Ambiente le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, sversamenti, perdite, evidenti concentrazioni di gas, fumi o vapori, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;



- d) adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- e) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- f) sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- g) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- _ rimuovere o modificare senza autorizzazione contenitori di rifiuti, rottami, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- _ compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di propria competenza ovvero che possano compromettere l'integrità dello stato dei luoghi.

11.4 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Area 1 - Scarichi

Per quanto concerne in particolare lo scarico delle acque reflue industriali in Solmec S.p.a. sono presenti due sistemi per i due processi industriali a rischio (i.e. lavaggio delle macchine usate e verniciatura) volti a garantire che le acque che vengono fatte defluire nella fognatura siano pulite. Per quanto riguarda i reflui di lavaggio dei macchinari usati è stato implementato dalla società un sistema di depurazione basato su trattamenti di tipo chimico – fisico che, in buona sostanza, permettono l'assorbimento di eventuali sostanze inquinanti e quindi la sedimentazione di fanghi depositati sul fondo (che poi vengono trattati e smaltiti come rifiuti). L'acqua "depurata", invece, defluisce nella pubblica fognatura e per ciò è stata richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione dalle autorità comunali competenti.

Il sistema relativo all'impianto di verniciatura pulisce l'aria attraverso un processo di abbattimento ad acqua che imprigiona le particelle di vernice, le convoglia in un'apposita vasca nella quale, grazie alla presenta di flocculanti, si forma una sorta di fango che si deposita e che poi viene gestito come rifiuto (viene prelevato da una società autorizzata allo scarico di tali sostanze una volta l'anno). Si tratta quindi di un sistema a circuito chiuso che non prevede alcuno scarico nella pubblica



fognatura. Per quanto riguarda il controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte da detto impianto si rimanda al punto tre.

Entrambi gli impianti sono conformi alla normativa vigente e sono regolarmente mantenuti.

Non vengono fatti scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. E'stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione allo scarico nel canale delle acque pluviali provenienti dal tetto.

In caso di fuoriuscite di materiali oleosi questi vengono immediatamente coperti con sabbie assorbenti e poi gestiti come rifiuti solidi.

E' in corso di approntamento apposita procedura per la gestione degli scarichi.

Area 2 - Rifiuti

E' stata implementata apposita procedura interna di gestione dei rifiuti – adeguatamente resa nota ed esplicata - volta a garantire tra l'altro:

- _ la corretta e veritiera attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti;
- _ la corretta differenziazione e raccolta dei rifiuti ed il rispetto delle prescrizioni normative sul deposito temporaneo degli stessi;
- _ l'affidamento dello smaltimento dei rifiuti solo a soggetti "accreditatati" in possesso delle specifiche autorizzazioni;
- _ la tenuta e la conservazione dei registri di carico scarico in conformità alle disposizioni legislative;
- _ la corretta, completa, veritiera e tempestiva comunicazione dei dati relativi alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti alla p.a. competente;
- _ la verifica del rispetto della normativa e delle procedure aziendali.

Area 3 – Emissioni in atmosfera

In relazione ai potenziali rischi da emissione in atmosfera, la Società si è dotata di appositi sistemi di aspirazione/filtrazione per le lavorazioni che producono fumi e vapori (es. preverniciatura, verniciatura, saldatura etc.).

Tali emissioni, per le quali si è chiesta ed ottenuta apposita autorizzazione, sono analizzate una volta l'anno da una società certificata abilitata a rilasciare le relative certificazioni sul rispetto dei limiti normativi di sostanze inquinanti.

E' stata implementata apposita procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera.

Si è poi provveduto a nominare il Responsabile Ambientale e ad individuare, mediante l'attribuzione di specifici compiti e poteri, tutti gli altri soggetti a vario titolo responsabili in ambito ambientale.



Sta per essere completato l'inserimento nella procedura delle emergenze ed in quella sulla formazione del personale degli aspetti specifici riguardanti l'ambiente.

Sono in corso di implementazione apposite procedure aziendali che formalizzino e consentano la tracciabilità e la verifica delle prassi aziendali già esistenti in materia di:

- gestione della documentazione ambientale;
- gestione del flusso informativo che renda edotti i soggetti muniti dei necessari poteri in merito alle situazioni verificatisi rilevanti per la normativa ambientale;
- gestione delle non conformità attraverso la programmazione e la predisposizione di azioni correttive e preventive.
- verifiche interne/riesame periodico del funzionamento del sistema di gestione ambientale.

11.5 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

11.6 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURA 09 – GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCEDURA 12 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

PROCEDURA 30 - CONTRATTI / ORDINI

12 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)



12.1 – I REATI PRESUPPOSTO: DESCRIZIONE E ANALISI DELLA FATTISPECICE

Il D.lgs. 109/2012 ha introdotto all'interno del D.lgs 231/2001 l'art. 25 *duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" il quale recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

La norma penale incriminatrice che viene in rilievo è l'art. 22 comma 12 bis il quale statuisce:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale⁶².

Commento

L'art. 12 richiamato prevede che "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile solo quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione di lavoro in condizioni di pericolo grave.

⁶² Ossia se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



Nonostante la nuova fattispecie ad una interpretazione letterale sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'Ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (vedi in tal senso Cass. pen. N. 25615 del 2011)

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

12.2 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La società si è dotata di apposita procedura interna volta a garantire:

- il rispetto della normativa di legge per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari;
- il rispetto del divieto di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato;
- il rispetto dei predetti principi anche da parte delle società fornitrici di lavoro interinale attraverso l'apposizione di specifiche clausole nei contratti con esse stipulati;
- la comunicazione all'ODV di qualsiasi anomalia o violazione.

12.3 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

12.4 – ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- PR 07 PROCEDURA ASSUNZIONI, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- PR 30 PROCEDURA CONTRATTI / ORDINI

